

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

178° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 16
4 ^a - Difesa	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 32
7 ^a - Istruzione	» 64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 75
10 ^a - Industria	» 81
11 ^a - Lavoro	» 94
12 ^a - Igiene e sanità	» 97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 109

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag. 118
------------------	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 119
-------------	----------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 131
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 132
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 133
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 143
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 144
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 145
10 ^a - Industria - Pareri	» 146
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 147

CONVOCAZIONI	Pag. 148
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,40.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21*, 0017*)

Il PRESIDENTE comunica le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Giunta, nelle riunioni dell'11 e del 12 luglio scorsi, in ordine all'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricorda che tale decreto, all'articolo 3, ha reintrodotto la previsione, già contenuta nei due decreti-legge che lo hanno immediatamente preceduto nella materia, in base alla quale, quando il giudice dichiara manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmette l'ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza alla Camera competente, che può richiedere copia degli atti del procedimento: in tal caso il giudice può disporre la sospensione del procedimento stesso.

Ricorda altresì che il Presidente del Senato, con lettera in data 6 giugno 1995, ha espresso alla Giunta le direttive riguardanti i rapporti che si instaurano tra la Giunta stessa e l'Assemblea in ordine alle deliberazioni sulle ordinanze di manifesta infondatezza, e ha rimesso al prudente apprezzamento della Giunta la definizione delle procedure da seguirsi al suo interno per l'istruzione e la deliberazione delle questioni relative alle ordinanze sulla manifesta infondatezza.

L'Ufficio di Presidenza ha individuato, all'unanimità, le seguenti procedure:

1) quanto ai termini per l'esame delle ordinanze di manifesta infondatezza, la Giunta, ai fini dell'assunzione della deliberazione sull'acquisizione degli atti processuali, applica il termine di 30 giorni dalla

data della trasmissione dell'ordinanza da parte del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 135, ultimo comma, del Regolamento del Senato;

2) i senatori interessati ricevono l'invito ad essere sentiti dalla Giunta o a depositare osservazioni scritte, a norma dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato: tale audizione anticipa ed eventualmente sostituisce quella prevista per l'interessato in caso di acquisizione degli atti processuali;

3) la decisione di non acquisire gli atti processuali è comunicata dalla Giunta al Presidente del Senato;

4) le ordinanze di manifesta infondatezza non sono stampate e diffuse come documenti parlamentari: la Giunta ne consente comunque la visione ai senatori che ne facciano richiesta, anche in vista delle deliberazioni che l'Assemblea del Senato è tenuta ad assumere.

La Giunta conviene unanime con le conclusioni dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERTONI, esprimendo il suo assenso sulle procedure individuate dall'Ufficio di Presidenza, suggerisce di adottare, in ordine all'articolo 3 del decreto-legge n. 267, l'interpretazione secondo la quale, qualora l'ordinanza di manifesta infondatezza esponga i fatti compiutamente e con sufficiente chiarezza, è consentito deliberare nel senso dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, senza richiedere preventivamente la copia degli atti processuali.

Sulla proposta del senatore Bertoni esprimono talune perplessità i senatori MARCHETTI e PELLEGRINO.

Sul punto prendono ripetutamente la parola i senatori RUSSO, BERTONI, LAFORGIA, GARATTI, BATTAGLIA ed il PRESIDENTE.

La Giunta ascolta quindi la senatrice ROCCHI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Le rivolgono domande i senatori PELLEGRINO e RUSSO.

Prendono quindi la parola i senatori PELLEGRINO, BERTONI, BATTAGLIA, MARCHETTI e LAFORGIA.

La Giunta, accogliendo l'interpretazione suggerita dal senatore Bertoni, ritiene non necessaria l'acquisizione degli atti processuali riguardanti la senatrice Rocchi, risultando sin d'ora evidente che le opinioni da lei espresse ricadono nella fattispecie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, infine, incarica il senatore Battaglia di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Umbria

(R019 000, C21*, 0023*)

Il senatore **BATTAGLIA**, relatore per la regione Umbria, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

Il senatore **BERTONI** esprime il suo assenso alle osservazioni del relatore.

La Giunta infine, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione e cioè: Baioletti, Caponi, Carpinelli, Castellani, De Guidi, Gubbini e Modolo.

Regione Lazio

(R019 000, C21*, 0012*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre 1994.

Il senatore **MARCHETTI**, relatore per la regione Lazio, riassume le principali questioni riguardanti la verifica dei risultati elettorali, ricordando che il Comitato istituito per la revisione delle schede e dei voti nulli in alcuni collegi ha concluso la sua attività.

Prendono ripetutamente la parola i senatori **BERTONI**, **PELLERINO**, **MARCHETTI**, **RUSSO**, **BATTAGLIA**, **PETRICCA** ed il **PRESIDENTE**.

Accogliendo la proposta formulata dal senatore **PETRICCA**, la Giunta rinvia la deliberazione sulle proposte avanzate dal senatore Marchetti al fine di approfondire la riflessione sulle varie questioni sollevate.

La Giunta rinvia quindi i restanti argomenti all'ordine del giorno alla seduta già prevista per domani, mercoledì 19 luglio 1995, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 20,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Frattini e i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 566, SUL SEGRETO DI STATO
(A007 000, C01^a, 0054^a)*

Il senatore PASQUINO raccomanda la tempestiva convocazione delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente CORASANITI prende atto della sollecitazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1954) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MARINELLI propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO raccomanda alla Commissione di pronunciarsi positivamente.

La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto del decreto-legge, diretto a sopperire alle esigenze finanziarie delle Camere di commercio, con particolare riguardo alla gestione degli uffici periferici del Ministero dell'industria. Quanto all'articolo 2, si tratta di modificare aspetti procedurali inerenti ai predetti interventi finanziari. L'articolo 3, inoltre, integra il regime autorizzatorio per la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di contrastare fenomeni speculativi e assicurare la concorrenza nel settore, in attesa del regolamento di esecuzione della legge vigente in materia. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI dubita dell'opportunità di introdurre le modifiche previste dall'articolo 3 attraverso un decreto-legge, mentre lo stesso articolo 1 dispone circa la dotazione finanziaria delle Camere di commercio, senza precisare i criteri di assegnazione. Quanto all'articolo 2, contesta la necessità e l'urgenza di modifiche procedurali introdotte con provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario MASTROBUONO osserva che il decreto-legge contiene misure di carattere prevalentemente finanziario, dirette a rendere disponibili stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, con particolare riguardo all'integrazione delle risorse camerali per l'esercizio di funzioni pubbliche e agli interventi di sostegno nelle zone colpite da fenomeni alluvionali. Quanto all'articolo 3, si tratta di corrispondere all'esigenza di nuove autorizzazioni, specie nelle aree di interesse turistico, una volta scaduto l'ultimo termine di proroga disposto da precedenti provvedimenti. Il regolamento di attuazione previsto dalla legge vigente, comunque, è in fase di avanzata elaborazione. L'articolo 2, infine, integra la disciplina procedimentale inerente al fondo perequativo per le Camere di commercio.

In esito ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DE MARTINO Guido conferma la sua proposta di parere favorevole.

Tale proposta, messa in votazione, non risulta accolta.

Il senatore DE MARTINO Guido, quindi, rinuncia all'incarico di relatore, che viene conferito al senatore SCALONE.

IN SEDE REFERENTE

(1826) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Esame e rinvio)

Il relatore GUERZONI riferisce sul provvedimento in titolo, che ritiene inadeguato allo scopo di riordinare l'istituto dei commissariati di Governo presso le regioni: esso, infatti, reca misure parziali e insoddi-

sfacenti, che inducono a sollecitare il Governo affinché ritiri il decreto e formuli una proposta normativa di carattere organico, in base agli indirizzi della Commissione. Domanda, in particolare, quale sia la motivazione della persistente sovraordinazione funzionale dei commissari di Governo a tutte le autorità pubbliche in sede locale, ad esclusione dei prefetti. Osserva, inoltre, che l'evoluzione dell'istituto regionale dovrebbe determinare una ridefinizione degli organi di controllo che, al di là della stessa legge n. 400 del 1988, qualifichi in modo più appropriato le relative istituzioni, conferendo ad esse autonomia funzionale ed organica.

Si apre la discussione.

Il senatore PASQUINO ipotizza l'abolizione degli istituti di cui si tratta, assecondando il proposito di semplificazione ed efficienza fatto proprio dal Ministro per la funzione pubblica.

Il senatore FONTANINI consente sulla valutazione del relatore e invita il Governo a riconsiderare il provvedimento, prospettando una riforma dei commissariati di Governo, tale da determinare una soluzione di continuità nel tradizionale indirizzo centralistico, confermato anche dalle nomine più recenti.

Il ministro FRATTINI si dichiara non contrario, in linea di principio, a disporre una provvista di funzionari per i compiti in questione su basi più ampie di quelle stabilite dalla stessa legge n. 400 del 1988, in conformità a un indirizzo di maggiore autonomia delle funzioni di controllo, assicurata anche da un rapporto esclusivo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale dovrebbe essere riservato il potere di nomina. In tale contesto, pertanto, egli si dichiara favorevole a riconsiderare le funzioni di controllo presso le regioni, da conservare, peraltro, quanto meno in riferimento alla verifica di legittimità preventiva degli atti attinenti alla cosiddetta finanza derivata. Considera inopportuno, comunque, un intervento di mera abolizione degli istituti di controllo, mentre conferma la validità delle misure contenute nel decreto-legge, attinenti a questioni di modesta entità, la cui mancata soluzione avrebbe peraltro determinato notevoli inconvenienti funzionali.

Il presidente CORASANITI avverte che le proposte emendative del Governo, che recano la possibilità di maggiori oneri, devono essere corredate dalla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, per la loro stessa proponibilità.

Il ministro FRATTINI si riserva di trasmettere la relazione tecnica.

Il senatore VILLONE, quindi, ricorda che gli organi statali di controllo presso le regioni sono previsti dalla Costituzione, che è stata attuata, peraltro, in una interpretazione riduttiva dell'autonomia regionale: si potrebbe ipotizzare, di conseguenza, un modello di controllo statale più coerente all'accentuazione delle autonomie regionali, anche integrando il provvedimento in esame.

Il ministro FRATTINI auspica un chiarimento preliminare sulle questioni sottese al decreto-legge, allo scopo di individuare le questioni

prioritarie per un intervento più incisivo, verso il quale conferma la propria disponibilità.

Si conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame alle sedute da convocare per la prossima settimana.

IN SEDE DELIBERANTE

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 12 luglio, procedendo alla votazione dell'emendamento 1.17, al quale si dichiarano favorevoli sia la relatrice BRICCARELLO che il ministro FRATTINI: l'emendamento viene quindi approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.4 e 1.15 sono di conseguenza dichiarati assorbiti.

Accantonati momentaneamente gli emendamenti 1.5 e 1.16, di contenuto identico, il ministro FRATTINI illustra l'emendamento 1.1, prospettandone una integrazione che preveda la trasmissione della relazione anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La relatrice BRICCARELLO si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore VILLONE, quindi, domanda al ministro Frattini se i servizi di controllo interno siano idonei a suggerire modifiche in materia.

Il ministro FRATTINI risponde positivamente, pur riconoscendo che una formulazione meno perentoria potrebbe escludere le interpretazioni non conformi al proposito della disposizione. Si riserva, pertanto, di formulare un nuovo testo dell'emendamento 1.1, che tenga conto anche di tale esigenza.

L'emendamento 1.1 viene quindi accantonato.

Quanto agli emendamenti 1.5 e 1.16, precedentemente accantonati, si dichiarano contrari sia la senatrice BRICCARELLO che il rappresentante del Governo.

Il senatore VILLONE ricorda la disponibilità del ministro Frattini a introdurre una clausola di salvaguardia degli accordi sindacali.

Il ministro FRATTINI conferma tale orientamento e propone l'emendamento 1.18.

Il senatore MARCHETTI si dichiara favorevole agli emendamenti 1.5 e 1.16.

Su richiesta del senatore PIERONI, il ministro FRATTINI precisa che l'esigenza di rendere omogenee le discipline di origine privatistica e

pubblicistica nel rapporto di impiego pubblico, è conforme a un indirizzo legislativo ormai consolidato.

Il senatore VILLONE, nel comprendere la preoccupazione sottesa agli emendamenti 1.5 e 1.16, ritiene risolutivo l'emendamento 1.18, che fa salvi i contratti collettivi di lavoro.

Il senatore PERLINGIERI si dichiara contrario sia agli emendamenti 1.5 e 1.16, che contraddicono i principi evolutivi in materia di pubblico impiego, sia all'emendamento 1.18, che consente, in ipotesi, la deroga a norme di tutela, che possono attenere a principi di ordine pubblico.

Il senatore PIERONI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.16.

Il senatore VILLONE, quindi, precisa che l'emendamento 1.18 è necessario al fine di non demandare esclusivamente alla normativa secondaria la disciplina del rapporto di impiego.

Il senatore PIERONI, quindi, ritira l'emendamento 1.16, e si dichiara favorevole all'emendamento 1.18.

Il senatore PERLINGIERI conferma il proprio dissenso dall'emendamento 1.18, che contrasta con lo stesso contenuto della lettera c).

Il senatore VILLONE, viceversa, ritiene opportuna l'integrazione della lettera c), per prevenire autonome iniziative del Governo, volte a modificare un sistema altrimenti regolato in via negoziale.

Il senatore MARCHETTI, quindi, fa proprio l'emendamento 1.16 che, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 1.5, non risulta approvato.

Quanto all'emendamento 1.18, il senatore MARCHETTI annuncia il proprio voto favorevole, poichè la modifica potrebbe temperare l'effetto di un indirizzo in materia di disciplina del pubblico impiego, non condiviso dalla sua parte politica.

L'emendamento 1.18, posto in votazione, non risulta approvato.

Il ministro FRATTINI, quindi, propone un nuovo testo dell'emendamento 1.1, al quale la relatrice BRICCARELLO si dichiara favorevole.

L'emendamento, posto in votazione, è approvato dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 1 nel testo modificato.

Il ministro FRATTINI, quindi, illustra l'emendamento 1.0.1, diretto a unificare le fonti normative per la disciplina dell'organizzazione degli uffici ministeriali, demandando ai regolamenti l'individuazione delle norme legislative da abrogare, in conformità a un indirizzo interpretativo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, fatto proprio anche dal Consiglio di Stato.

Il senatore VILLONE si dichiara perplesso sull'emendamento in esame, che potrebbe limitare la disciplina legislativa attinente ai Ministeri alla sola istituzione dei medesimi, lasciando alla fonte regolamentare tutta la normazione sostanziale e procedimentale. Non ritiene opportuna tale scelta normativa, che esclude il Parlamento da valutazioni particolarmente rilevanti, anche sotto il profilo politico. In ogni caso, si dichiara contrario all'opzione assunta con il comma 4-ter, che contraddice allo scopo della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il presidente CORASANITI osserva che il comma 4-ter contiene il dispositivo di abrogazione.

Il senatore VILLONE conferma la propria riserva, ritenendo che debba essere la stessa legge ad individuare specificamente le norme da abrogare.

Il senatore PIERONI condivide le riserve esposte dal senatore Villone e reputa quanto mai inopportuno modificare la legge n. 400 del 1988 in un contesto normativo occasionale ancorchè significativo, affidato alla sede deliberante: il suo Gruppo, che condivide l'impostazione del disegno di legge, ne contesta l'estensione impropria a materie non strettamente pertinenti.

Il ministro FRATTINI si dichiara disponibile a rinunciare alla clausola abrogativa contenuta nel comma 4-ter, ma conferma l'opportunità dell'emendamento, che razionalizza la produzione normativa in materia di organizzazione dei Ministeri.

Il senatore PERLINGIERI ritiene necessario rispettare la gerarchia delle fonti normative e dichiara il proprio consenso circa l'ipotesi di unificazione delle fonti regolamentari in materia di organizzazione.

Il senatore DE MARTINO Guido condivide l'emendamento nella parte che postula l'unificazione delle fonti regolamentari, ma contesta la disposizione del comma 4-ter, difforme dal disegno normativo sotteso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il senatore VILLONE conferma la propria opposizione all'emendamento, anche se privo del comma 4-ter.

Parimenti contraria è la posizione del senatore PIERONI.

Il senatore MARCHETTI invita il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento.

Si associa il senatore DE MARTINO Guido.

Il senatore VILLONE riconosce che l'emendamento intende corrispondere a un proposito di maggiore flessibilità, ma adotta uno schema normativo discutibile.

Il senatore PERLINGIERI prospetta l'opportunità di accantonare la votazione dell'emendamento, per consentire al Governo di riformulare la proposta, limitandone l'effetto all'unificazione delle fonti regolamentari in tema di organizzazione dei Ministeri.

Il senatore VILLONE richiama l'attenzione sulla difficoltà di tale operazione, nell'intento di mantenere nella legge l'individuazione delle norme di pari grado da abrogare.

Il senatore PIERONI considera preferibile procedere alla votazione dell'emendamento.

Il ministro FRATTINI, quindi, si riserva di riformulare il testo dell'emendamento per la seduta di giovedì 20 luglio.

L'emendamento 1.0.1 viene quindi accantonato e il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1535) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FARDIN - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione

(1945) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERLINGIERI ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(Esame congiunto e rinvio. Congiunzione ai disegni di legge n. 626 e connessi)

Su proposta del presidente CORASANITI, la Commissione unanime conviene di acquisire la relazione del senatore Villone sul disegno di legge n. 1535 e sul disegno di legge n. 1945, assegnato da ultimo alla Commissione.

Il relatore VILLONE, quindi, illustra il contenuto dei disegni di legge, il cui esame viene congiunto a quello dei disegni di legge n. 626 e connessi, e demandato al Comitato ristretto appositamente costituito, convocato al termine della seduta plenaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01*, 0055*)

La senatrice SALVATO auspica che la seduta convocata per domani, mercoledì 19 luglio, non si potragga oltre le ore 20, considerato che il suo Gruppo ha programmato una riunione per le ore 21. Osserva, in proposito, che le sedute delle Commissioni, alle quali sono destinati, per determinazione della Conferenza dei Capigruppo, due pomeriggi a settimana di lavoro parlamentare, sono sufficienti per realizzare il programma dei lavori.

Il presidente CORASANITI fornisce assicurazioni al riguardo, compatibilmente con lo stato di trattazione del disegno di legge n. 1600, inserito già da alcune settimane nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1794**Art. 1.**

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;»

1.17

VILLONE

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «anche incidendo sull'assetto delle competenze accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre».

1.4

BALLESI

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre».

1.15

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato».

1.5

BALLESI

Al comma 5, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato».

1.16

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le disposizioni introdotte dai contratti collettivi di lavoro nei comparti del pubblico impiego».

1.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I servizi di controllo interno svolgono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando osservazioni e proponendo suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

5-ter. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

1.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I servizi di controllo interno, nello svolgimento delle loro funzioni, compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

5-ter. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione, che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e da questa alle competenti Commissioni parlamentari».

1.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Le norme concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dei Ministeri sono dettate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 su proposta del Ministero competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica e con il Ministero del Tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture di servizio e strutture operative, e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità;

c) istituzione di servizi per il controllo interno e previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la ripartizione dei compiti all'interno delle unità dirigenziali.

4-ter. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-bis sono abrogate le norme di organizzazione, anche aventi valore di legge, incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo, che provvede a individuarle esplicitamente".

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo sostituiscono, per i Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino all'emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

1.0.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

93ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1875) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 12 luglio.

Il presidente BELLONI ricorda che in quell'occasione si era posto il problema dell'inammissibilità per estraneità all'oggetto della discussione degli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8.

Il senatore BRIGANDÌ prende la parola per esprimere le motivazioni che lo inducono a ritenere inammissibile *ex* articolo 97 del Regolamento l'emendamento 2.0.7.

Il presidente BELLONI dichiara di ritenere entrambi gli emendamenti inammissibili. Inoltre, poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4, 5 e 6, comunica che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 7.2.

Il senatore GARATTI non esclude l'eventualità di presentare, prima dell'inizio dell'esame in Aula, un emendamento soppressivo dell'articolo 7: paventa che attraverso l'articolo legittimi intendimenti sollecitatori possano determinare effetti controproducenti e non voluti dal legislatore. Con riferimento all'emendamento in questione, riconosce che indubbiamente attenua le conseguenze dell'articolo 7, ma solo in modo parziale.

Il senatore ROSSO anch'egli si dichiara molto perplesso verso l'articolo 7 del decreto, mentre si mostra disponibile all'accoglimento dell'emendamento 7.2.

Il senatore LAFORGIA, in senso difforme dai colleghi sinora intervenuti, difende la formulazione adottata dal Governo, giacchè l'ordinanza successiva alla chiusura di istruzione conserva intatti i diritti delle parti e ricorda, al contempo, la durata scandalosamente lunga dei processi civili in Italia: ciò premesso, si esprime favorevolmente sull'articolo 7 che persegue chiari e apprezzabili intendimenti deflattivi.

Il relatore BECCELLI e il senatore SCALONE auspicano una riformulazione dell'emendamento 7.2.

Il presidente BELLONI illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore RUSSO modifica il testo dell'emendamento 7.2, formulando un nuovo testo.

Il sottosegretario MARRA difende l'articolo 7 che arricchisce il quadro delle ordinanze con funzione anticipatoria della decisione; inoltre, sottolinea che l'ordinanza potrà essere pronunciata anche nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

Il presidente BELLONI, concorde la Commissione, dispone il momentaneo accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti in considerazione delle difficoltà tecniche ad esso sottese. Altresì dichiara inammissibili gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il presidente BELLONI dichiara parimenti inammissibile per estraneità all'argomento l'emendamento 8.1.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 8.3.

Il relatore BECCELLI ritira l'emendamento 8.2 e invita il collega senatore Russo a modificare l'emendamento da lui presentato.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 8.3 presentando un nuovo testo: esso, posto ai voti, con l'avviso favorevole del relatore, è approvato, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione.

Si procede all'esame dei due emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 8: sono ritirati dal presentatore FABRIS, che si riserva, tuttavia, di ripresentarli in Assemblea sotto forma di ordine del giorno.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il presidente BELLONI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore GARATTI illustra l'emendamento 9.3.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 9.4.

Si apre la discussione.

Il relatore BECCELLI evidenzia gli elementi in comune e le diversità fra le proposte emendative, vertenti tutte sulla disciplina transitoria di cui all'articolo 90 della legge n. 353 del 1990 come modificato da ultimo con il decreto-legge in titolo.

Il senatore GARATTI reputa essenziale non mutare la disciplina processuale fra primo e secondo grado ed esprime contrarietà all'emendamento 9.4.

Il senatore RUSSO, al contrario, sottolinea l'importanza di tutelare il principio di esecutività provvisoria della sentenza di primo grado (di cui all'articolo 282 del codice, quale introdotta dall'articolo 33 della legge n. 353 del 1990) e reputa pertanto l'emendamento 9.4 perfettamente coerente con il vigente impianto legislativo.

Il relatore BECCELLI esprime avviso favorevole all'approvazione dell'emendamento 9.1 ed il rappresentante del Governo, manifesta disponibilità all'accoglimento del medesimo.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è approvato.

Il presidente BELLONI riformula l'emendamento 9.2 (nuovo testo).

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 9.4 e aderisce all'emendamento 9.2 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 9.2 (nuovo testo), con l'avviso favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

Il relatore BECCELLI si dichiara favorevole all'emendamento 9.3, mentre in senso contrario si dichiara il sottosegretario MARRA.

Per dichiarazione di voto contraria interviene il senatore RUSSO.

Posto ai voti, l'emendamento 9.3 risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1875**Art. 2.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che si considera come apposta in calce anche la procura conferita su uno o più fogli congiunti all'atto del quale si riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta e l'autografia della sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione e del deposito».

2.0.7

SENESE, RUSSO, BELLONI, PALUMBO, FABRIS,
BECHELLI, PREIONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

1. Alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, si provvede mediante selezione del personale appartenente alla qualifica professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate mediante la valutazione dei titoli nel seguente modo:

punti 1, o frazione per ogni anno di servizio prestato nella qualifica funzionale di provenienza;

punti 4 per il possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale per la quale si concorre.

3. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di pre-

sentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

5. Il Ministro di Grazia e Giustizia, per le vacanze e per gli aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 2.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321».

2.0.8

Russo

Art. 7.

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «ordinanza», è inserita la seguente: «motivata».

7.1

BELLONI, SILIQUINI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«All'articolo 186-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 323, è aggiunto il seguente comma:

“4. Su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, il giudice istruttore può disporre con ordinanza, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento ovvero la consegna o il rilascio nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova. Si applicano i commi 2 e 3. Se la parte contro cui è preannunciata l'ordinanza è contumace, il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo soltanto dopo il 10° giorno dalla notificazione ai sensi dell'articolo 292 comma 1”».

7.2

SENESE, RUSSO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«All'articolo 186-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 323, nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Può disporre altresì, anche nei confronti delle parti contumaci, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova”».

Al medesimo articolo 186-bis il secondo comma è sostituito del seguente:

«L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, con effetto dalla sua pronuncia relativamente alle parti costituite, e con effetto dal decimo giorno successivo alla sua notificazione ai sensi dell'articolo 292, comma 1».

7.2 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Integrazione dell'articolo 307 del codice di procedura civile)

All'articolo 307 del codice di procedura civile, comma 1, dopo le parole «del provvedimento di cancellazione» sono inserire le seguenti: «ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 309, ultima parte».

7.0.1

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Integrazione dell'articolo 309 del codice di procedura civile)

All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:

«Del provvedimento è data comunicazione alle parti costituite nella forma prevista dall'articolo 136».

7.0.2

SENESE, RUSSO

Art. 8.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile le parole «quaranta giorni» sono sostituite dalle altre «sessanta giorni».

8.1

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

All'articolo 8, comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Il termine per la costituzione dell'intimato è ridotto di tre quarti e l'invito di cui all'articolo 163, comma 7, deve indicare tale termine».

8.3

SENESE, RUSSO

All'articolo 8, comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Il termine per la costituzione dell'intimato è ridotto a cinque giorni e l'invito di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve indicare tale termine».

8.3 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

«I termini di quaranta giorni e di novanta giorni stabiliti dall'art.644 del codice di procedura civile sono aumentati rispettivamente a novanta ed a centoventi giorni».

8.2

BECHELLI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art.8-bis.

1. Chiunque intenda promuovere un procedimento giurisdizionale di qualsiasi natura e grado deve anticipare le spese di giustizia del procedimento mediante versamento a mezzo di conto corrente postale all'Ufficio del registro di Roma. Il personale di cancelleria respinge gli atti a cui non sia allegata la ricevuta di pagamento.

2. Le spese di giustizia di cui al comma 1 sostituiscono l'imposta di bollo e i diritti di cancelleria previsti nella legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modifiche. Sono escluse dalle suddette spese i diritti e le spese degli ufficiali giudiziari e di registro.

3. Dette spese forfettizzate sono onnicomprensive delle spese di ciascun grado o fase processuale comunque richiedibili.».

8.0.1

FABRIS

«Art.8-bis.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, provvedono con decreto ad emanare le norme di attuazione della presente legge e a definire l'importo delle spese di giustizia di ogni procedimento giurisdizionale, in ordine alla natura ed al grado».

8.0.2

FABRIS

Art. 9.

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «limitatamente al grado in cui essi si trovano».

9.1

BELLONI, SILIQUINI

Al comma 1, punto 2, sopprimere le seguenti parole: «nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995».

9.3

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai giudizi in grado di appello iniziati dopo la entrata in vigore della presente legge, non si applica il nuovo testo dell'art.345 del codice di procedura civile ove il giudizio di primo grado sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore».

9.2

BELLONI, SILIQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai giudizi in grado di appello non si applica il testo vigente dell'art. 345 del codice di procedura civile ove il giudizio di primo grado sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore».

9.2 (Nuovo testo)

BELLONI, SILIQUINI, ROSSO

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «Limitatamente al grado in cui si trovano», e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tuttavia, se il giudizio di primo grado è stato definito in base alle disposizioni vigenti anteriormente il 30 aprile 1995, non si applicano in giudizio di appello l'articolo 52 della presente legge».

9.4

SENESE, RUSSO

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PROSSIMA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI
ESTERI E DIFESA
(A007 000, C04^a, 0022^a)**

Il presidente BERTONI informa che nella giornata di ieri, dando seguito agli accordi presi in tal senso con il Presidente della Commissione affari esteri, si era deciso di convocare congiuntamente le due Commissioni per ascoltare le comunicazioni del Governo in ordine alle iniziative da intraprendere relativamente alla grave situazione della Bosnia, considerato anche che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva già manifestato il desiderio di conoscere gli orientamenti del Parlamento su tale questione. Nel corso della stessa giornata di ieri, era stato acquisito un preliminare assenso di massima della Presidenza del Senato ad una eventuale riunione delle suddette Commissioni in coincidenza con la riunione dell'Assemblea. Successivamente, il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza del Senato l'impossibilità, per il Governo, di intervenire alla seduta delle Commissioni riunite convocata, tra l'altro, in orario contiguo a quello nel quale era stata prevista la riunione del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto esaminare la situazione della crisi bosniaca. Pertanto, si è convenuto con la Presidenza del Senato circa l'opportunità di rinviare la prevista convocazione delle Commissioni riunite. Il Presidente Dini ha fatto peraltro sapere che il Governo potrà presumibilmente riferire al Parlamento su tale tema nella giornata di giovedì. Nell'eventualità che tale disponibilità venga confermata, si procederà pertanto alla convocazione delle Commissioni riunite.

Il senatore RAMPONI fa presente che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato nella giornata di ieri una mozione sulla situazione in Bosnia nonché sulle capacità operative delle Forze armate e sulle opzioni possibili in relazione alle eventuali iniziative. Si vuole in tal modo

attivare uno strumento regolamentare idoneo a consentire al Parlamento di esprimere il proprio punto di vista e di rivolgere al Governo un indirizzo sancito dal voto, in un modo a suo avviso più efficace di una riunione congiunta delle Commissioni Affari esteri e Difesa, destinata, in assenza del voto finale, ad esprimere indirizzi non impegnativi nei confronti dell'esecutivo. Il gruppo di Alleanza nazionale ritiene comunque necessario svolgere nell'Assemblea del Senato la discussione sulla situazione in Bosnia e sulle eventuali iniziative da intraprendere. Tale posizione verrà riproposta anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

Il presidente BERTONI fa presente che le decisioni definitive in ordine alla modalità di svolgimento della discussione sulla situazione in Bosnia verranno comunque assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari convocata per domani.

IN SEDE REFERENTE

(1055) COSTA ed altri. - *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943*

(1186) PRESTI e BAIOLETTI. - *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge 1186)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti, che s'intendono riferiti al disegno di legge n. 1055, scelto dalla Commissione come testo base.

La senatrice BAIOLETTI esprime, anche a nome della sua parte politica, un parere favorevole sul subemendamento 1.1/4, ritenendo che esso rechi una formulazione preferibile a quella dei subemendamenti 1.1/1 e 1.1/2, di analogo contenuto.

Accogliendo alcuni rilievi del PRESIDENTE, secondo il quale il riferimento, recato dall'emendamento 1.2, a eventuali condanne in primo grado per reati risultanti incompatibili sotto il profilo morale e civile con il conferimento del grado risulta generico e suscettibile di dare adito a una eccessiva discrezionalità, e del senatore FORCIERI, il quale ritiene preferibile un riferimento alla documentazione relativa alla sola posizione militare degli interessati, senza altre aggiunte, il relatore PETRICCA riformula l'emendamento 1.2 nel senso suggerito.

Il relatore PETRICCA si rimette alla Commissione per quanto riguarda i subemendamenti 1.1/4, 1.1/2 e l'emendamento 1.3, pur esprimendo su di essi alcune perplessità in quanto ravvisa la possibilità che sia ampliata la platea dei destinatari del provvedimento a soggetti già contemplati in leggi omologhe.

Il sottosegretario SANTORO si dichiara a favore degli emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario ai subemendamenti 1.1/4, 1.1/1, 1.1/2 e all'emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

È accolto il subemendamento 1.1/4.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento del subemendamento 1.1/4 risultano preclusi i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2 e l'emendamento 1.3.

Sono quindi accolti gli emendamenti 1.1 nel testo modificato, e 1.2 (nuovo testo).

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato di astenersi sul provvedimento, la Commissione conferisce al relatore Petricca il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge 1055 nel testo emendato.

Il PRESIDENTE avverte che si propone conseguentemente l'assorbimento del disegno di legge n. 1186.

IN SEDE DELIBERANTE

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi, Valensise ed altri)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, relatore sul provvedimento in titolo, integrando la replica da lui svolta nella precedente seduta al termine della discussione generale, osserva che il disegno di legge in titolo si propone, tra l'altro, di rimuovere le situazioni di eventuale disagio nelle quali potrebbero versare coloro che, avendo prestato servizio come ufficiale o sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana, si trovino successivamente a prestare il servizio di leva come militare di truppa. In tale senso trova giustificazione, per gli ufficiali e i sottufficiali, la disposizione transitoria, recata dall'articolo 2, che prevede l'esonero per coloro i quali abbiano già prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana un periodo di servizio non inferiore a quello previsto per il servizio di leva. Tale disposizione, invece, non si giustifica in alcun modo per quel che riguarda la situazione dei militari di truppa, per i quali è obiettivamente indifferente che l'assolvimento agli obblighi di leva si svolga precedentemente o successivamente al servizio prestato presso la Croce rossa. Per tale categoria, l'esonero disposto dall'articolo 2 appare come una gratificazione priva di convincente giustificazione. Non a caso esso non era previsto nel testo iniziale dei disegni di legge all'esame della Camera dei deputati. Annuncia pertanto la presentazione di un emendamento inteso a

sopprimere il riferimento ai militari di truppa al comma 1 dell'articolo 2.

Ritiene invece assai problematico intervenire con proposte di modifica su un altro profilo, peraltro da lui sottolineato nel corso della discussione generale e posto in evidenza anche nell'intervento del senatore Ramponi, relativamente alla possibilità, sempre ai fini dell'esonero disposto all'articolo 2, di far valere anche il servizio presso il Corpo militare della Croce rossa italiana prestato per un periodo inferiore a quello previsto per il servizio di leva. Qualunque modificazione in tal senso, infatti, implicherebbe una parificazione di fatto tra il servizio di leva e quello prestato presso il Corpo militare della Croce rossa italiana che eccede la portata normativa del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Introduce l'esame il relatore, senatore LORETO, il quale osserva preliminarmente che, per quanto riguarda la parte relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa, il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1995 reca spese complessive di competenza per lire 27.189,6 miliardi, mentre quelle di cassa ammontano a lire 28.515 miliardi.

L'assestamento apporta variazioni in aumento rispetto alla legge di bilancio, derivanti da atti amministrativi o introdotte dallo stesso disegno di legge, rispettivamente per 314,3 mld e per 901,2 miliardi di lire, per la parte di competenza e per 317,4 e per 798,3 miliardi per la cassa.

Nel merito delle variazioni, va sottolineato che il complesso delle modificazioni proposte risulta anche da variazioni in diminuzione, derivanti da atti amministrativi, per lire 120 miliardi per la competenza e per lire 177,9 miliardi per la cassa, dovuti all'attuazione dell'articolo 46 della legge n. 724 del 1994 in materia di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi e del decreto legge n. 41 del 1995 relativamente alla riduzione degli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle varie categorie economiche. Le altre modifiche per atto amministrativo attengono sostanzialmente al prelievo dai fondi speciali e da alcuni capitoli del bilancio dello Stato.

Le modificazioni più significative riguardano comunque le spese per l'ammodernamento, il cui adeguamento era stato auspicato dalla maggioranza della Commissione in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 1995. Occorre rilevare con soddisfazione che tali stanziamenti risultano ora incrementati per 240,3 miliardi di lire per l'Esercito, 149,9 miliardi per la Marina e 188,9 miliardi per l'Aeronautica, per un totale di 579,1 miliardi, per la parte di competenza; inoltre 186 miliardi e 100,5 miliardi, sempre di competenza, sono da attribuire a indennità «una tantum» per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri e al rinnovo del contratto nazionale. Da notare, a questo proposito, che tali

somme eccedono le proposte avanzate, proprio su queste materie, in sede parlamentare.

Per le motivazioni esposte, il relatore, in conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore **RAMPONI**, dopo aver ringraziato il senatore Loreto per la puntuale relazione svolta, prende atto con soddisfazione che nell'ambito del complessivo miglioramento della situazione delle finanze pubbliche si è riusciti, in qualche misura, anche a rispondere alle esigenze di ammodernamento delle nostre Forze armate.

Ritiene peraltro interessante avere precisazioni, da parte del Governo, sull'impiego dei 500 miliardi che il provvedimento di assestamento riserva ai programmi di ammodernamento, per conoscere soprattutto se e come tale somma consentirà di dare nuovo impulso ai programmi che erano stati ridimensionati o addirittura sospesi.

Il senatore Ramponi chiede infine di avere notizie in merito al programma di costruzione della rifornitrice di squadra della Marina militare.

Anche il senatore **FORCIERI** chiede chiarimenti sul programma relativo alla rifornitrice di squadra e più in generale sollecita il Governo a fornire elementi di informazione su tutti i progetti già previsti per il corrente esercizio finanziario.

Prende quindi la parola il sottosegretario per la difesa **SANTORO** il quale sottolinea che il provvedimento di assestamento riesce, sia pure in misura parziale, a soddisfare alcune delle esigenze più urgenti di ammodernamento delle Forze Armate; va tuttavia precisato che le manovre di assestamento, in generale, recano benefici meno significativi di quanto possa apparire a prima vista, anche perchè comportano in ogni caso gravi incertezze nella pianificazione finanziaria che si ripercuotono negativamente sulla esecuzione dei programmi, la cui speditezza e coerenza viene ostacolata in misura non lieve.

Va poi osservato, prosegue il sottosegretario Santoro, che ormai il provvedimento di assestamento viene utilizzato per risolvere i problemi di finanziamento di operazioni a carattere straordinario, ma di fatto ricorrente - si pensi alle missioni fuori area e al concorso in operazioni di ordine pubblico - i cui oneri del tutto impropriamente sono imputati al bilancio della difesa.

Il sottosegretario Santoro, dopo aver dato brevemente conto delle più significative variazioni proposte dall'assestamento, precisa, in risposta al quesito del senatore Ramponi, che le somme riservate all'ammodernamento per l'Esercito riguardano, per 129 miliardi su 290, il programma dell'elicottero A129, che quelle riservate alla Marina riguardano, per circa 110 miliardi su 150, l'elicottero pesante EH101, mentre quelle destinate all'Aeronautica militare per 146 miliardi, su un totale di 188 miliardi, riguardano lo sviluppo del programma AMX, per 27 miliardi circa il programma SPADA e per altri 10 circa il cosiddetto munizionamento intelligente.

Il rappresentante del Governo si riserva infine di fornire più puntuali informazioni in merito al programma per la costruzione della ri-

fornitrice di squadra e più in generale sullo stato di avanzamento dei programmi di ammodernamento delle Forze Armate.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame avanzata dal relatore Loreto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore Loreto il quale, illustrato il disegno di legge in titolo, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1055**Articolo 1.**

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le altre: «qualora abbiano partecipato ai successivi eventi bellici».

1.1/4**MAIORCA**

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «,qualora abbiano partecipato ai successivi eventi bellici per almeno tre mesi, ».

1.1/2**BAIOLETTI, FRONZUTI**

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «non conseguire la nomina di ufficiale di complemento» aggiungere le seguenti: «e a tutti coloro che parteciparono alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate italiane o che siano stati deportati o internati.»

1.1/1**MANZI, PETRICCA**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Ai cittadini italiani non in possesso di un grado di ufficiale delle Forze armate che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano corsi preparatori per la nomina ad ufficiale di complemento oppure che, in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, erano provenienti od inquadrati nei battaglioni di istruzione del Regio esercito o della Regia aeronautica e che a causa degli avvenimenti successivi non conseguirono la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente di complemento «a titolo onorifico» a condizione che ne facciano domanda presso i distretti o comandi militari di appartenenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il conferimento del grado «a titolo onorifico» per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta in alcun caso benefici di carattere economico e previdenziale.»

1.1**PETRICCA**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 1-bis.

1. La nomina è conferita con decreto del Ministro della difesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di ogni elemento documentato relativo alla posizione militare dei medesimi, nonché delle eventuali condanne, anche in 1° grado, per reati che risultino incompatibili sotto il profilo morale e civile con il conferimento del grado.»

1.2

PETRICCA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 1-bis.

1. La nomina è conferita con decreto del Ministro della difesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di ogni elemento documentato relativo alla posizione militare dei medesimi.»

1.2 (Nuovo testo)

PETRICCA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 1-bis.

Il periodo minimo di tre mesi di cui all'articolo 1 non è richiesto:

- a) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;
- b) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio connesso con gli eventi bellici successivi all'8 settembre 1943;
- c) per gli ex internati e prigionieri in campo di concentramento.»

1.3

BAIOLETTI, FRONZUTI

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

91^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi, per la Grazia e Giustizia Ricciardi e per il Tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver ricordato che nelle sedute precedenti sono stati illustrati gli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli del decreto-legge, dà la parola al relatore per l'illustrazione del nuovo emendamento 1.100.

Il relatore GUGLIERI, nell'illustrare l'emendamento 1.100, ribadisce i principi che hanno ispirato il provvedimento istitutivo del Servizio ispettivo di sicurezza, sottolineando la rilevanza del nuovo organismo di controllo nel contrastare comportamenti illeciti da parte di dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e nel ridare fiducia ai contribuenti rispetto all'azione dell'amministrazione stessa. L'emendamento recepisce gli orientamenti complessivamente emersi in sede di dibattito e trae origine dalla volontà di dare piena efficacia all'azione del nuovo Servizio ispettivo. Poichè la posizione del Governo rispetto al potenziamento delle funzioni del Servizio appare non univoca, egli ritiene essenziale che la Commissione evidenzi con precisione e con nettezza il proprio orientamento in merito, approvando l'emendamento 1.100, nonostante l'approssimarsi della scadenza del termine costituzionalmente previsto per la conversione del decreto-legge. Al fine di dare maggiore risalto a tale deliberazione, ritiene pertanto opportuno chiedere ai presentatori di

ritirare tutti gli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge successivi all'articolo 4 e riferiti a materie diverse dal Servizio ispettivo di sicurezza.

Interviene quindi il sottosegretario VOZZI, il quale ricorda in primo luogo che il Governo aveva presentato un complesso di proposte emendative riferite ai primi 4 articoli del decreto-legge, con un carattere fortemente innovativo e sulle quali, almeno in parte, si era potuto registrare un qualche accordo in sede parlamentare. Ricorda peraltro che in merito all'estensione dei poteri di controllo del Servizio nonché in relazione all'estensione dei controlli anche ai componenti delle Commissioni tributarie, il Governo aveva dovuto registrare una sostanziale opposizione da parte della Commissione. L'emendamento testè illustrato è costruito attraverso l'accorpamento di disposizioni già previste nell'originario decreto-legge sottoscritto dal Ministro Tremonti, con altre recate dal testo vigente e con ulteriori norme recate da emendamenti parlamentari: dal suo complesso però deriva un sostanziale scostamento dalle indicazioni formulate dal Governo.

Tutto ciò considerato, non può non evidenziarsi una posizione non facile e di un certo disagio dell'Esecutivo, tenuto conto che - preso atto del mancato accordo tra Governo e Parlamento sui poteri e sull'organizzazione del Servizio - il Consiglio dei Ministri ha già proceduto alla reiterazione del provvedimento in un testo che ricalca sostanzialmente il provvedimento che sta per decadere, fatta eccezione per la denominazione del SIS che diventa Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF).

Nel prendere atto, quindi, che esiste una sostanziale divaricazione tra gli orientamenti parlamentari e l'indirizzo approvato in sede di Consiglio dei ministri, non può che esprimere un parere contrario sul complesso dell'emendamento 1.100; ritiene, peraltro, che su alcune disposizioni recate dallo stesso emendamento il Governo potrebbe esprimere un parere favorevole.

Il presidente D'ALÌ ritiene che un pronunciamento della Commissione, in prossimità della scadenza del termine costituzionalmente previsto, possa costituire un positivo contributo per la definitiva stesura del testo su una materia tanto controversa.

Il senatore VIGEVANI ricorda che il complesso degli emendamenti presentati dal Governo al testo del decreto-legge costituivano un obiettivo depotenziamento del Servizio ispettivo, modificandone, sostanzialmente, le funzioni e la composizione. Di fronte a tale orientamento governativo tutte le forze politiche hanno convenuto sulla necessità di esprimere una posizione univoca che contrastasse l'iniziativa dell'Esecutivo e che rendesse evidente, anche agli occhi dell'opinione pubblica, il dissenso verificatosi su questa specifica materia tra Parlamento e Governo; in virtù di tali considerazioni, quindi, sarebbe certamente grave che il Governo, in sede di reiterazione del decreto-legge, non tenesse conto della deliberazione della Commissione.

Interviene quindi il senatore LONDEI, il quale preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.100, commentando critica-

mente le dichiarazioni, non si sa bene se autorizzate o meno, del Segretario Generale del Ministero delle finanze circa la necessità di introdurre premi ed incentivi per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire l'orientamento in merito al disegno di legge sulle semplificazioni tributarie, più volte annunciato, ma non ancora presentato al Parlamento.

Interviene ancora il sottosegretario VOZZI, il quale, pur prendendo atto della richiesta avanzata dal senatore Vigevani, ribadisce che il Consiglio dei Ministri ha già deliberato di reiterare il decreto-legge n. 178, senza alcuna modificazione rispetto al testo vigente, in conseguenza del sostanziale stallo verificatosi nell'esame in Commissione; assicura peraltro che il Governo terrà in massima considerazione la deliberazione odierna della Commissione, allorchè si procederà all'esame del nuovo decreto-legge. In riferimento alle richieste del senatore Londei riafferma la rilevanza rivestita dal disegno di legge sulle semplificazioni tributarie, che rappresenta un punto estremamente qualificante dell'azione di Governo in materia fiscale.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale si dichiara a favore dell'emendamento 1.100 del relatore, ribadendo la necessità di dotare il SIS dei più ampi e penetranti poteri per svolgere con efficacia quell'azione di controllo e di contrasto dei fenomeni di corruzione che tutta la pubblica opinione si attende; l'emendamento in questione, peraltro, non fa che riproporre, in massima parte, disposizioni già previste dall'originario decreto-legge presentato dal Ministro Tremonti.

Il senatore ROSSI osserva in primo luogo che sui poteri e le funzioni del Servizio ispettivo di sicurezza il Parlamento ha dovuto registrare da parte del Ministro Tremonti prima e dell'attuale responsabile del dicastero, due diversi orientamenti: è opportuno quindi che il Governo chiarisca definitivamente il proprio indirizzo sul SIS anche se non si può tralasciare il peso avuto nell'intera vicenda dalla resistenza e dalle inerzie emerse nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.100, dichiarando peraltro il suo dissenso circa la possibilità di nominare come componenti del SIS ufficiali generali della Guardia di Finanza.

Posto ai voti è quindi approvato, all'unanimità, l'emendamento 1.100.

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge, nonchè l'emendamento 4.0.1.

Accettando l'invito formulato dal relatore, il senatore CADDEO ritira l'emendamento 4.0.2, sollecitando peraltro il Sottosegretario Vozzi a tener conto dell'emendamento in questione in sede di reiterazione del provvedimento.

Il sottosegretario VOZZI, dopo aver ricordato che tutta la materia relativa al personale dell'Amministrazione finanziaria è oggetto di grande attenzione da parte del Governo, ribadisce l'intenzione di tener

conto degli emendamenti presentati, allorquando si passerà all'esame del nuovo decreto-legge reiterato.

Il senatore LONDEI concorda con il senatore CADDEO sul ritiro dell'emendamento 4.0.2, ribadendo che la questione della riammissione dei dipendenti condannati si inserisce in una fase particolarmente delicata per l'Amministrazione finanziaria.

Il senatore VIGEVANI sottolinea la strettissima correlazione esistente tra le norme istitutive del SIS e le disposizioni relative alle conseguenze amministrative delle sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; sollecita quindi il Governo a tener conto degli indirizzi parlamentari anche su questa delicata questione in sede di reiterazione del decreto-legge.

Interviene quindi il sottosegretario VOZZI, il quale ribadisce la disponibilità del Governo a discutere anche su tale delicata materia allorquando la Commissione esaminerà il testo del nuovo decreto-legge.

Da parte dei rispettivi proponenti vengono quindi ritirati tutti gli emendamenti successivi all'emendamento 4.0.2.

All'unanimità, si dà infine mandato al relatore GUGLIERI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1731, di conversione del decreto legge 19 maggio 1995, n. 178, con le modifiche approvate dalla Commissione.

(1300) Riforma del credito agevolato
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Dopo che il relatore VIGEVANI ed il sottosegretario VEGAS hanno rinunciato a svolgere le rispettive repliche, il presidente D'ALÌ dà la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore VIGEVANI illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 1.6, volti tra l'altro ad estendere il numero dei soggetti abilitati ad erogare finanziamenti agevolati, in un'ottica di ampliamento del mercato e della concorrenza tra tutti gli operatori del mercato del credito. Ritira quindi l'emendamento 1.1 ed aggiunge la propria firma, illustrandolo, all'emendamento 1.2; chiarisce che le disposizioni recate dal comma 9 sono riferite alle procedure agevolative non comprese nel disegno di legge in esame.

Dopo alcuni interventi del presidente D'ALÌ (che si esprime contro l'emendamento 1.2) e del senatore CAVITELLI sullo stesso emendamento, interviene il sottosegretario VEGAS per il quale l'emendamento 1.2 non appare in linea con l'impianto del disegno di legge restringendo le possibilità per la erogazione del credito agevolato.

Il senatore BONAVITA sottolinea l'esigenza di evitare l'introduzione di meccanismi di stampo dirigitico in un provvedimento volto ad ampliare la libera concorrenza tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.7 sul quale il parere è contrario.

Posti separatamente in votazione sono approvati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.6 e 1.2.

Posti ai voti è quindi approvato l'articolo 1, con le suddette modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore VIGEVANI illustra gli emendamenti 2.4, 2.2, 2.6 e 2.5.

Il Presidente dichiara decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale il parere è contrario.

Posti separatamente in votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 2.4, 2.2, 2.6 e 2.5.

Posto ai voti è infine approvato l'articolo 2, con le suddette modifiche.

Il relatore VIGEVANI illustra quindi l'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS chiede al relatore di ritirare l'emendamento che appare del tutto superfluo.

Il relatore VIGEVANI ritira quindi l'emendamento 2.0.1.

Si dà, infine, mandato al relatore VIGEVANI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1300, nel testo modificato dalla Commissione.

(764) FAVILLA ed altri - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il presidente D'ALÌ dà conto del parere di nulla osta espresso sul disegno di legge dalla 5^a Commissione permanente.

Il sottosegretario VEGAS, pur prendendo atto del parere sostanzialmente favorevole espresso dalla 5^a Commissione, ritiene che, dall'analisi tecnica degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge, emerga un concreto problema di copertura di tali costi, quantificati in alcune decine di miliardi, che non potrà non avere riflessi nei prossimi esercizi finanziari.

Ricorda inoltre che il disegno di legge consente di applicare un coefficiente maggiorato per il calcolo degli indennizzi, peraltro già versati a favore di cittadini ed imprese italiane residenti in territori già soggetti alla sovranità italiana; va tenuto presente che per calcolare gli indennizzi per i beni perduti da cittadini italiani in altre realtà e in altre condizioni storiche, è stato utilizzato il coefficiente iniziale, e che quindi ragioni evidenti di parità di trattamento rendono inopportuna tale modifica. Il Governo inoltre non nasconde il timore che un diverso trattamento aprirebbe la strada per richieste emulative difficilmente contrastabili. Per tutti questi motivi esprime parere contrario sul provvedimento in esame.

Interviene quindi il presidente D'ALÌ, il quale esprime perplessità sull'orientamento del Governo giudicando prevalente l'esigenza di ristorare dai danni subiti i cittadini interessati, rispetto alle preoccupazioni rappresentate dal Sottosegretario. Per quanto riguarda i problemi di copertura ricorda il parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore ROSSI, il quale preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento, osservando che le provvidenze previste vanno a ristorare i danni subiti da cittadini italiani che si insediarono nel territorio sloveno dopo l'annessione della provincia di Lubiana a seguito dell'occupazione delle truppe nazi-fasciste. Tali condizioni storiche si differenziano di gran lunga rispetto alle vicende che hanno riguardato i cittadini italiani in Dalmazia. Ricorda inoltre che per i beni perduti in altri territori già appartenuti al Regno d'Italia, o soggetti alla sovranità italiana, si è adottato sempre lo stesso coefficiente di calcolo.

Pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo e le considerazioni svolte dal senatore Rossi, il senatore VIGEVANI giudica opportuna la modifica del coefficiente di calcolo per gli indennizzi in questione. Per tali motivi preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore VENTUCCI ritiene che tutta la questione degli indennizzi dei beni perduti in territorio sloveno da cittadini italiani vada inquadrata nel generale contesto dei rapporti con la Slovenia e con la posizione assunta da tale Stato in relazione agli indennizzi da versare a cittadini italiani i cui beni furono espropriati dopo la seconda guerra mondiale.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore FARDIN, nell'annunciare la propria astensione sul provvedimento, dichiara di condividere i timori espressi dal rappresentante del Governo.

Il Presidente-relatore D'ALÌ propone quindi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

Posta ai voti, tale proposta di conferimento di mandato non è approvata.

Il Presidente-relatore D'ALÌ avverte che si farà carico di riferire in Assemblea sull'esito dell'esame del provvedimento in Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1731

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Servizio ispettivo di sicurezza*). - 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Il Servizio esercita le funzioni indicate all'articolo 3.

Art. 2. - (*Organizzazione del Servizio*). - 1. Il Servizio si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a 65 anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del Servizio sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al Servizio sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del Servizio compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del Servizio, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato

è presieduto dal direttore del Servizio o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire centotré milioni lordi per il direttore e di lire settanta milioni lordi per gli altri componenti

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 valutato in lire ottocentotré milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3. - (*Funzioni del Servizio*). - 1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4-bis, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) segue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista all'articolo 4;

g) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità finanziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al Servizio si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Art. 4. - (Anagrafe patrimoniale). - 1. Presso il Servizio è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 3. Tale soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al Servizio i dati e le notizie stabilite con regolamento di cui all'articolo 4-bis, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Il Servizio acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della

Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del Servizio e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Art. 4-bis. - (Regolamento di attuazione). - Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4.»

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Il Servizio esercita le funzioni amministrative indicate all'articolo 3».

1.0

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3. Il SIS ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile e può articolarsi in sedi periferiche. Organi del SIS sono il direttore e il comitato degli ispettori.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli spa di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della repubblica con modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3;

h) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

i) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera d);

l) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo contabile, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

m) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità finanziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio, o di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria. Nei confronti delle commissioni tributarie e dei suoi componenti togati e non togati il SIS esercita i poteri dell'Ispettorato generale del Ministero di

grazia e giustizia con le medesime modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la seguente eccezione: esclusione dell'avviso di provvedimento;

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

7. In attesa della emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, il SIS può essere autorizzato ad estendere la sua attività, anche nei confronti dei dipendenti di altre amministrazioni o di singoli settori delle stesse con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente. Con lo stesso regolamento può essere integrato, con personale dirigente dell'amministrazione interessata, il contingente degli ispettori di cui al comma 2 dell'articolo 2 e sono fissate le modalità organizzative dell'attività di controllo.

8. Il ministro delle finanze trasmette annualmente alle Camere la relazione del Comitato degli ispettori sull'attività svolta dal SIS.

1.1

IL RELATORE

Premettere al comma 1, il seguente:

«0.1 L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 è sostituito dal seguente:

“L'Amministrazione finanziaria, che opera nell'ambito dell'esercizio dei poteri pubblici ed è investita delle responsabilità connesse alla salvaguardia degli interessi generali dello Stato, è compresa, in ragione della specificità delle funzioni attribuite, nella deroga di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del trattato CEE, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 così come ritenuto dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione n. 88/C72/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n.C72 del 18 marzo 1988. Il personale dell'Amministrazione finanziaria rientra nella deroga di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Al fine di armonizzare il sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e per assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Amministrazione finanziaria è organizzata sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee e connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure».

1.2

PEDRIZZI

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella rubrica la parola «servizio» è sostituita con la parola «nucleo».

b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso il Servizio centrale degli Ispettori tributari (SECIT) è istituito il nucleo ispettivo di sicurezza (NIS), sottoposto alla direzione del comitato previsto dall'articolo 2, comma 2."

c) Ai commi 2, 4, 6 e 8 la parola "SIS" è sostituita con la parola "NIS".

d) Al comma 6 la lettera b) è soppressa.

e) Il comma 7 è soppresso.

1.3

VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio Ispettivo di Sicurezza (SIS). Il SIS dipende direttamente dal Ministro delle finanze, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile e può articolarsi in sedi periferiche. Organi del SIS sono il direttore e il comitato degli ispettori».

1.4

PEDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1996, norme per sottoporre al controllo del Servizio ispettivo di sicurezza il personale dipendente dalle altre amministrazioni dello Stato o da particolari settori delle stesse. Allo scopo sarà prevista un'integrazione del contingente degli ispettori con un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni interessate, designato tra i dirigenti generali od equiparati e, per i militari, tra gli ufficiali con qualifiche dirigenziali».

1.5

PEDRIZZI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Organizzazione del servizio). - 1. Il servizio si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, o tra magistrati

amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni; sono scelti, altresì, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria e ufficiali della Guardia di finanza con qualifiche dirigenziali, per i quali occorrono non più di cinque anni per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di età. I componenti durano in carica un quinquennio e sono preposti agli uffici in cui si articola il Servizio. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del Servizio sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al Servizio sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del Servizio compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del servizio, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il comitato è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

7. Al direttore e ai capi ufficio compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi».

2.0

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Organizzazione del servizio). - 1. Il direttore del servizio e gli ispettori sono scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, fra gli avvocati e procuratori dello Stato e funzionari del servizio ispettivo della Banca d'Italia, di età non superiore ai sessantacinque anni, i quali sono collocati fuori ruolo.

2. Il direttore è nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze. Gli ispettori, nel numero di dieci unità, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze. Il direttore rimane in carica cinque anni, mentre gli ispettori del servizio durano in carica quattro anni. Il direttore e gli ispettori non sono confermabili.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato composto dal direttore del servizio di cui al comma 1, dagli altri soggetti di cui al comma 2, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alla seduta senza diritto di voto. Il comitato

è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 compete un trattamento economico aggiuntivo annuo di lire centotre milioni lordi per il direttore e di lire settanta milioni lordi per gli altri componenti.

5. Al SIS sono assegnati su proposta del direttore non più di cento addetti di cui ottanta appartenenti all'amministrazione finanziaria civile e militare e venti comandati da altre amministrazioni. Per l'assolvimento dei compiti di gestione amministrativa, contabile e di segreteria è assegnato al SIS un contingente di personale civile e militare non superiore a settanta unità, determinato con decreto del Ministro delle finanze su proposta del direttore del servizio.

6. Al personale civile e militare di cui al comma cinque viene corrisposta la speciale indennità di funzione, non pensionabile, di cui all'articolo 12, quinto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi».

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Organizzazione del servizio*). - 1. Il direttore del SIS è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze. Gli ispettori sono scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, fra gli avvocati dello Stato, fra i dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria e fra gli ufficiali della Guardia di finanza con qualifiche dirigenziali, i quali sono collocati, rispettivamente, fuori ruolo e in soprannumero.

2. Gli ispettori, nel numero di dieci unità, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del direttore del Servizio. Il direttore e gli ispettori del Servizio durano in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Gli ispettori cessano dall'incarico:

a) in caso di raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti di provenienza;

b) nel caso in cui vengano deposti, per giustificato motivo, con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il direttore è preposto al Servizio, ne è responsabile e svolge, anche mediante delega, i seguenti compiti:

a) presiede il comitato degli ispettori;

b) sentito il comitato degli ispettori, adotta i provvedimenti organizzativi che sono soggetti ad approvazione del Ministro;

c) svolge le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il SIS verso l'esterno,

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Il comitato degli ispettori, alle cui sedute partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale del Ministero delle finanze, stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del Servizio, i criteri per l'individuazione degli affari da trattare, riferisce dell'attività svolta dal SIS al Ministro delle finanze.

5. Al SIS sono assegnati, su proposta del direttore del Servizio, non meno di cento addetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato.

6. Per l'assolvimento dei compiti di gestione amministrativa, contabile e di segreteria, è assegnato al SIS un contingente di personale, civile e militare, non inferiore a settanta unità, determinato con decreto del Ministro delle finanze su proposta del direttore del servizio.

7. Al direttore del servizio compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello B. Agli ispettori compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. Al personale civile e militare di cui ai commi 5 e 6 viene corrisposta la speciale indennità di funzione, non pensionabile, di cui all'articolo 12, quinto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

8. All'onere derivante dall'applicazione del primo e del secondo periodo del comma 7, valutato in lire 1.153 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del terzo periodo del comma 7, valutati in lire 1.360 milioni in ragione d'anno, ed alle spese di funzionamento del SIS, valutate in lire 5.000 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo 1134 per gli esercizi finanziari successivi.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per il funzionamento del SIS è istituito un apposito capitolo nel bilancio dello stato di previsione del Ministero delle finanze e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593.

11. Al reperimento dei locali della sede principale e delle sedi periferiche, nonchè al primo impianto dei mezzi strumentali, provvede il Ministero delle finanze».

2.2

PEDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Organizzazione del nucleo). - 1. Al nucleo ispettivo di sicurezza sono addetti dieci ispettori tributari scelti tra quelli appartenenti al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

2. Tre ispettori appartenenti al nucleo ed eletti dalla conferenza generale degli ispettori del Servizio centrale degli Ispettori tributari, insieme con il direttore del predetto Servizio, compongono un apposito comitato. Tale comitato, presieduto dal direttore del servizio, espleta compiti di indirizzo e di coordinamento del nucleo, stabilisce le norme del proprio funzionamento ed adotta i criteri per la programmazione e lo svolgimento dell'attività degli ispettori. Riferisce periodicamente al Ministro delle finanze sull'attività svolta, informandone il comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari.

3. Il nucleo ispettivo di sicurezza si avvale del personale, di cui agli articoli 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, scelto dal direttore del servizio in numero non superiore a 100 unità».

2.3

VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni ispettive e di controllo)

1. Il Servizio, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4-bis, svolge le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria prevista dall'articolo 4;

b) al fine di accertare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1, nonché la congruità dei dati inseriti nell'anagrafe patrimoniale rispetto alle potenzialità reddituali, effettua accertamenti patrimoniali sui dipendenti dell'amministrazione finanziaria avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in quanto compatibili, secondo le modalità previste dall'articolo 33 di tale decreto, e compie ispezioni presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria aventi ad oggetto esclusivamente l'attività svolta dal dipendente.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera b) sono disposti d'ufficio sulla base dei criteri obiettivi predeterminati con direttive del Ministro delle finanze o sulla base di formali acquisizioni, oppure a seguito di rapporto del Secit o dei dirigenti degli uffici finanziari. Gli elementi acquisiti dal Servizio sono utilizzati nel procedimento disciplinare e nel giudizio di responsabilità contabile e amministrativa dinanzi alla Corte dei conti.

3. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria

nonchè a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanomi dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

5. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto d'ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

6. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al Servizio si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.

7. Il controllo sulle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere effettuato entro due anni dalla data di presentazione delle dichiarazioni. Gli accertamenti patrimoniali non possono estendersi a fatti anteriori a cinque anni dalla data della dichiarazione ovvero, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0

IL GOVERNO

Ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 le parole: «Servizio ispettivo di sicurezza» sono sostituite con le parole: «nucleo ispettivo di sicurezza» e la parola: «SIS» è sostituita con la parola: «NIS».

3.1

VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «contrasto» con la parola: «violazione».

3.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso del direttore e degli ispettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2».

3.3

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. La gestione informatizzata dell'anagrafe patrimoniale è affidata dal direttore del Servizio alla società concessionaria della conduzione, manutenzione e sviluppo dell'anagrafe tributaria nell'ambito della convenzione con il Ministero delle finanze».

3.4

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il Servizio è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 4 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al Servizio i dati e le notizie stabiliti con regolamento di cui all'articolo 4-bis, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributarie e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Il Servizio acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del Servizio e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali».

4.0

IL GOVERNO

Al comma 2, la parola: «SIS» è sostituita con la parola: «NIS».

4.1

VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione ovvero abbia beneficiato del patteggiamento della relativa pena, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'amministrazione finanziaria, siano esse a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie nè può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti»

4.0.2

CADDEO, LONDEI, VIGEVANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione ovvero abbia beneficiato del patteggiamento della relativa pena, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'amministrazione finanziaria, siano esse a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie nè può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti».

4.0.3

PAINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I dipendenti dell'Amministrazione finanziaria condannati con sentenza definitiva o per patteggiamento per reati contrari alla pubblica amministrazione, per corruzione o concussione sono reintegrati in servizio in una sede diversa da quella di titolarità, in un livello inferiore a quello precedentemente ricoperto e comunque non superiore al sesto».

4.0.4

CADDEO, VIGEVANI

Art. 5.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nell'articolo 9, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalla seguente:

“a) controlla l'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria, nonché l'attività tributaria della Guardia di finanza”».

Conseguentemente la lettera d) è sostituita dalla lettera b).

5.0

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera c):

«c) nell'articolo 11, il comma terzo è sostituito dal seguente:

“Il Comitato di coordinamento è composto dal Direttore del servizio, che lo presiede, da cinque ispettori eletti dagli ispettori stessi nonché dal Segretario generale del Ministro delle finanze, che partecipa alle sedute senza diritto di voto”».

Nello stesso articolo, il comma quarto è sostituito dal seguente.

«Il Comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministro, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; sottopone annualmente all'approvazione del Ministro il programma dettagliato delle attività del servizio; riferisce ogni sei mesi al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la partecipazione dei programmi di accertamenti e verifiche degli uffici civili e militari».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «la lettera a) è sostituita» fino alle parole: «Nello stesso comma, nella».

5.3

PAINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nell'articolo 12, quinto comma, le parole da: "ciascun ispettore" fino a: "avvalersi della collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'espletamento dei compiti del nucleo ispettivo di sicurezza, gli ispettori tributari si avvalgono di un contingente permanente della Guardia di finanza, distaccato presso il Servizio centrale degli ispettori tributari, e costituito da quindici ufficiali tra tenenti colonnelli, maggiori e capitani, e trentacinque sottufficiali"».

I commi 2 e 3 sono soppressi.

5.2

VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono soppresse le parole da: "È altresì composto" fino alla fine del comma».

5.4

PAINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni e cessa con il raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza"».

5.5

PEDRIZZI

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: «duemilaquattrocentotredici» fino alla fine del comma, con le seguenti: «duemilaquattrocentodieci unità, di cui quattro per il livello di funzione B, cinquantadue per il livello di funzione C, cinquecentottantacinque per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E».

7.0

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 2, secondo capoverso, premettere le seguenti parole: «Alle direzioni compartimentali del territorio.».

7.1

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Nella medesima tabella,» fino a: «integrato come segue:» con le seguenti: «Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti" è sostituita dalla voce "direttore compartimentale del territorio, direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a trentuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo e di dirigente superiore del ruolo tecnico è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta, a millecinquecentoventiquattro ed a trentacinque posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:».

7.2

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 3, lettera a), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale" è soppressa e sostituita da quella di "vice direttore regionale o vice direttore compartimentale";».

7.3

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 3, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) la funzione "direttore compartimentale" è soppressa e sostituita con quella di "vice direttore compartimentale";».

7.4

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 1, lettera a), primo periodo, dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

"a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti, con compiti di diretta collaborazione del Ministro, un magistrato con la qualifica di magistrato di Cassazione o equiparata, un Avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di 9 anni di anzianità nella carriera direttiva"».

7.5 (Nuova formulazione)

GUGLIERI, VIGEVANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria, i posti in organico disponibili al 31 dicembre 1994, nella qualifica di dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 35 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle *ex* carriere direttive che, dietro formale incarico, abbia svolto per almeno due anni nel quadriennio 1991-1994, in modo continuativo, funzioni di reggente di uffici dirigenziali. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Le graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, rimangono efficaci per un termine di un anno dalla data della loro pubblicazione per eventuali coperture di posti già attribuiti agli impiegati di cui, al presente comma e da questi lasciati successivamente disponibili a seguito del più favorevole inquadramento ottenuto grazie al superamento dei predetti concorsi».

7.0.1

CAPONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria, al fine di dare concreta e tempestiva attuazione alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, realizzando una prima sollecita creazione di strutture organizzative a livello centrale e periferico, il personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette, appartenente alla *ex* carriera direttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga funzioni ispettive o di reggenza di uffici dirigenziali dietro formale incarico conferito entro il 30 aprile 1994 è inquadrato con decorrenza dal 1° gennaio 1995 nella qualifica di Dirigente di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni».

7.0.2

SPISANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I benefici economici e normativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1972, n. 319, estesi al personale di concetto delle carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) del Ministero delle finanze - con l'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 853, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 1995, n. 17 - sono estesi al personale di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1962, n. 959, con le decorrenze previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, ai soli effetti giuridici e, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli effetti economici. La relativa spesa, prevista in lire 75.000.000 per l'anno 1995 e lire 150.000.000 per il 1996 e gli anni successivi, graverà sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

7.0.3

PEDRIZZI, MISSERVILLE, BERSELLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sull'ordinamento del personale direttivo e dirigenziale dell'amministrazione finanziaria)

1. Il personale dell'amministrazione finanziaria, appartenente alla ex carriera direttiva acquisisce il trattamento economico del dirigente, al maturare di venti anni di effettivo servizio, senza demerito, nelle qualifiche.

2. Il personale inquadrato nella IX qualifica funzionale che ha assunto la direzione di un ufficio tributario, di un reparto di uno degli uffici tributari metropolitani o di una corrispondente struttura dell'Amministrazione centrale, delle direzioni regionali delle entrate, delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane ovvero esercita una funzione ispettiva, acquisisce, per il periodo dell'incarico, il trattamento economico di cui al primo comma.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che attribuiscono ai dirigenti dell'amministrazione finanziaria il potere di conferire incarichi di reggenza al personale inquadrato nei livelli funzionali. In caso di vacanza nella titolarità di un ufficio tributario o struttura equiparata, il capo del servizio dell'unità amministrativa nomina senza ritardo un supplente nello stesso luogo ove si è verificata la vacanza o in quelli immediatamente vicini. Il supplente, che non può avere una qualifica inferiore alla IX, ha diritto al trattamento economico del dirigente e a quello corrispondente di missione, se ne ricorrono i presupposti, per il periodo della supplenza. Il capo del servizio dell'unità amministrativa, sotto la sua personale responsabilità, nell'arco di sessanta giorni propone all'Autorità competente, la nomina di un titolare che ha indivi-

duato fra il personale dirigenziale ed in mancanza fra quello inquadrato nella IX qualifica funzionale, sulla base di una motivata relazione che tenga conto: a) dell'ordine nel ruolo; b) della specifica competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da assegnare; c) della circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza; d) della disponibilità alla mobilità delle persone da individuarsi. La firma del decreto di nomina, da parte dell'autorità preposta, deve considerarsi atto dovuto, di cui resta assolutamente responsabile il capo servizio proponente; essa deve avvenire nel termine perentorio di dieci giorni decorsi i quali la proposta diviene immediatamente esecutiva e costituisce l'atto di nomina.

4. Il dirigente che ha maturato quindici anni di anzianità nella qualifica ovvero venticinque anni di anzianità complessiva nella ex carriera direttiva e nella dirigenza, acquisisce il trattamento economico del dirigente generale di livello C».

7.0.4

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattamento economico di trasferimento del personale civile dell'amministrazione finanziaria)

1. Al personale civile dell'amministrazione finanziaria è attribuito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico di trasferimento previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il coniuge convivente del personale civile di cui al comma precedente che sia impiegato di ruolo di una amministrazione dello Stato ha diritto, all'atto del trasferimento d'autorità, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».

7.0.5

PAINI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni concernenti i rappresentanti degli uffici presso le commissioni tributarie)

1. Il compenso unitario per ricorso deciso, previsto dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636, a favore dei componenti delle commissioni tributarie, di competenza anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972, così come previsto dall'articolo 42 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, spetta anche ai rappresentanti degli uffici finanziari che partecipano alle sedute delle commissioni tributarie.

2. I rappresentanti degli uffici finanziari che partecipano alle sedute delle commissioni tributarie non possono avere una qualifica inferiore alla VIII».

10.0.1

PAINI

Art. 11.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge del 29 ottobre 1993, n. 427, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 2 si intende applicabile anche per i sottoprodotti derivanti dai processi di trasformazione degli impianti integrali siderurgici, utilizzati per il consumo interno”».

11.0

PEDRIZZI

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-ter, inserire il seguente:

«27-*quater*) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge n. 382 del 2 agosto 1897».

12.0.1

CADDEO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato».

12.0.2

PEDRIZZI, MACERATINI, BERSELLI

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si applicano anche nei confronti delle associazioni con finalità sociali, assistenziali e religiose, nonché alle associazioni dilettantistiche sportive, combattentistiche e d'arma, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.1

GUGLIERI, PEDRIZZI, VENTUCCI

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Centri di verifica preventiva)

1. Presso ogni ufficio delle entrate è istituito un centro di verifica preventiva composto da almeno due funzionari della ottava o nona qualifica funzionale, designati dal direttore dell'ufficio, dei quali, il più anziano nel grado assume la funzione di coordinatore.

2. I funzionari appartenenti al Centro di verifica preventivo sono competenti a rilasciare appositi visti di conformità fiscale su atti, registri e documenti presentati da contribuenti residenti nel distretto ed a rispondere ai quesiti da questi formulati per iscritto.

3. A fronte dei servizi indicati nel comma precedente sono dovuti dei diritti, dei quali il sessanta per cento sono devoluti al funzionario che ha proceduto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi dovuti per ogni singolo servizio e le modalità di versamento.

4. Presso ogni direzione regionale delle entrate è istituita una Conferenza dei coordinatori dei Centri di verifica preventiva che operano nella regione, la quale si riunisce almeno una volta al mese ed è presieduta da un funzionario della nona qualifica funzionale, designato dal direttore regionale. I verbali di riunione delle Conferenze dei coordinatori debbono essere raccolte dal Dipartimento delle entrate che ne valuta il contenuto per l'emanazione di apposite direttive. I punti salienti dei verbali nonché le direttive del Dipartimento delle entrate debbono essere portati a conoscenza di tutti i funzionari appartenenti ai Centri di verifica preventivi, attraverso un bollettino periodico edito dallo stesso Dipartimento delle entrate.

5. I funzionari appartenenti ai Centri di verifica preventiva sono responsabili nei confronti dell'amministrazione finanziaria nei soli casi di dolo o di colpa grave nell'interpretazione delle norme tributarie».

15.0.1

PAINI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1300**Art. 1.**

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione».

1.3

VIGEVANI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che, su base contrattuale, possono incaricare di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4 del medesimo decreto legislativo. I contratti fissano i compensi e i rimborsi e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi».

1.4

VIGEVANI

Al comma 3, dopo le parole: «che possono incaricare banche od altri intermediari finanziari», inserire le altre: «ivi compresi i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, n. 385».

1.1

VIGEVANI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nei procedimenti di concessione dei contributi pubblici, i soggetti che richiedono i contributi possono avvalersi di terzi mandatari, ivi compresi organismi associativi o consortili portatori di interessi di categoria, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.5

VIGEVANI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tese al riordino del sistema del credito agevolato nonchè».

1.7

VIGEVANI

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «disposizioni di legge previgenti leggi anteriori» con le parole: «disposizioni di legge anteriori».

1.6

VIGEVANI

Al comma 9, dopo le parole: «con fondi propri» inserire le altre: «e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato».

1.2

FAVILLA, VIGEVANI

Art. 2.

Il comma 1, capoverso 1, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tutte le banche e, se l'oggetto sociale lo consente, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti».

Conseguentemente il comma 1, capoverso 3, è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al comma 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi».

2.4

VIGEVANI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «tutte le banche», aggiungere le seguenti: «e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

2.1

COSTA

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «possono essere istituiti», con le altre: «dovranno essere istituiti».

2.2

VIGEVANI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte comunque salve le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio».

2.6

VIGEVANI

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «altri intermediari finanziari», aggiungere le seguenti: «iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

2.5

VIGEVANI

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «altri intermediari finanziari», aggiungere le seguenti: «iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

2.3

COSTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 155 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia)*

1. All'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“4-bis. I soggetti di cui all'articolo 106, comma 1 e quelli di cui al comma 4 del presente articolo, possono stipulare convenzioni con l'amministrazione competente per la prestazione di servizi relativi alla concessione di agevolazioni”.

2.0.1

VIGEVANI

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

108ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MERIGLIANO, senza discussione, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente BISCARDI, la Commissione conviene di esaminare separatamente le diverse tabelle di competenza.

Il relatore MERIGLIANO illustra innanzitutto le previsioni di spesa relative al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, evidenziandone la consistenza. Tuttavia, ad elevati impegni di spesa destinati al personale non corrispondono adeguati investimenti in favore della ricerca, dell'ammodernamento delle attrezzature e, più in generale, del funzionamento degli atenei. Inoltre, egli osserva che gli stanziamenti relativi al capitolo 1501 (funzionamento degli osservatori astronomici - ISEF - consorzi interuniversitari) appaiono sottodimensionati e potrebbero essere utilmente aumentati di 15 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 7520 (accordi di programma). Egli propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, integrato con le

predette osservazioni, anche ai fini dell'impostazione del progetto di bilancio per il 1996.

Si apre il dibattito.

Il senatore BINAGHI chiede chiarimenti in ordine alla copertura dei nuovi posti di professore universitario per i quali è imminente il bando di concorso.

Il senatore BERGONZI, pur prendendo atto dell'aumento dei fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica operato dall'assestamento, deplora la recente approvazione, da parte del Governo, di un decreto-legge che consente agli atenei di superare, anche per l'anno accademico 1995-1996, i tetti massimi stabiliti per le tasse universitarie dalla legge n. 537 del 1993. Ciò, nonostante che - in sede di conversione di un precedente decreto-legge che sanciva la medesima facoltà per l'anno accademico 1994-1995 - il Senato avesse chiaramente espresso una totale indisponibilità ad esaminare nuovi provvedimenti di analogo tenore. Se tale misura si è resa necessaria, ciò dimostra che l'aumento dei fondi recato dal disegno di legge di assestamento a favore del Ministero dell'università non è sufficiente e che occorrerebbero stanziamenti di gran lunga superiori.

Il senatore SERRA osserva che l'ammontare dei residui è particolarmente elevato, il che è motivo di particolare preoccupazione dal momento che essi derivano prevalentemente dalla mancata effettuazione di spese in conto capitale.

Il ministro SALVINI, in sede di replica, conviene con l'auspicio espresso dal relatore affinché, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per il 1996, si tengano maggiormente in conto le esigenze dell'università.

Al senatore Binaghi, risponde che il prossimo concorso per professore universitario di seconda fascia potrà coprire circa 1.500-2.000 posti, in parte a carico dei fondi degli atenei e in parte, ove questi non siano sufficienti, attraverso il concorso dello Stato.

Al senatore Bergonzi ricorda che, in occasione della conversione del decreto-legge che consentiva aumenti delle tasse universitarie per l'anno accademico passato, il Parlamento approvò un ordine del giorno che invitava il Governo ad adottare sollecitamente nuovi interventi urgenti a favore delle università, tra cui erano compresi ulteriori aumenti contributivi, come condiviso anche da alcuni esponenti della Sinistra presso la Camera dei deputati.

Il presidente BISCARDI rileva che l'ordine del giorno cui il Ministro ha fatto riferimento impegnava il Governo ad adottare, contestualmente ad eventuali ulteriori incrementi contributivi, concrete misure in favore del diritto allo studio.

Dopo che il ministro SALVINI ha precisato che il nuovo decreto-legge sull'università prevede effettivamente la realizzazione di interventi in favore del diritto allo studio, come ad esempio la con-

cessione di borse di studio regionali, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGONZI preannuncia il proprio voto favorevole, pur esprimendo netta contrarietà rispetto alle scelte adottate dal Governo in materia di tasse universitarie.

La Commissione delibera infine all'unanimità di esprimere parere favorevole in ordine al provvedimento in titolo per la parte relativa all'università e approva, a maggioranza, l'osservazione relativa al trasferimento di fondi dal capitolo 7520 al capitolo 1501.

Il relatore MERIGLIANO illustra quindi brevemente i dati relativi alla tabella del Ministero della pubblica istruzione, segnalando in particolare le oscillazioni dei residui e le variazioni relative alle supplenze. Rileva criticamente l'incremento per le spese di automazione del Ministero - tema sul quale è indispensabile che il Ministro faccia chiarezza e riferisca alla Commissione - e conclude auspicando che non vengano inflitti ulteriori tagli alle previsioni di spesa della scuola.

Su tale parte della relazione si apre il dibattito.

La senatrice PAGANO si sofferma sugli incrementi previsti dall'assestamento per il capitoli 1032 (supplenze brevi) e 1034 (supplenze annuali): i notevolissimi aumenti confermano che le previsioni contenute nel bilancio erano ancora una volta gravemente sottostimate. Non si può ignorare, del resto, che su tali capitoli gravano anche le retribuzioni degli insegnanti di religione cattolica, il cui ammontare supera da solo gli 800 miliardi annui. Nel dirsi poi d'accordo con il relatore Merigliano sul problema dell'automazione, che la sua parte politica ha sollevato ormai da molto tempo, conclude richiamando le dichiarazioni rese dal ministro Lombardi alla Commissione circa l'impegno del Governo a mantenere inalterata nel 1996 la spesa reale a favore della scuola rispetto al 1995: tale impegno andrà inteso con riferimento al bilancio assestato 1995 e alla luce dell'inflazione programmata per il 1996.

Il senatore BRIENZA rileva che, se da una parte l'assestamento prevede un incremento di oltre 1.000 miliardi per la competenza rispetto alle originarie previsioni del bilancio 1995, dall'altra giunge notizia che il Governo, in sede di predisposizione del bilancio 1996, prevede una decurtazione di 800 miliardi. In tale situazione gli pare del tutto vano discutere del conferimento di autonomia alle scuole.

Il senatore BERGONZI giudica l'assestamento in esame una vera presa in giro: infatti il ministro Lombardi aveva promesso che i risparmi effettuati nel comparto scuola sarebbero stati reinvestiti a favore del comparto stesso. Invece nel 1995 non solo non viene effettuato alcun risparmio, ma al contrario si profila un notevole incremento di spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, anche se il bilancio 1996 si collocasse allo stesso livello nominale dell'assestamento 1995 - il che non pare - si avrebbe comunque una decurtazione delle risorse reali a causa dell'inflazione.

Quanto alle spese per supplenze, se è vero che tutti gli assestamenti le hanno sempre aumentate, quest'anno l'aumento appare del tutto senza precedenti. Infine, afferma che il risparmio complessivo emergente dall'assestamento, pari a 7.000 miliardi, dovrebbe essere reinvestito per almeno 2.000 miliardi a favore del sistema formativo.

Il senatore MAFFINI, nel manifestare il suo accordo con gli interventi precedenti, ricorda che molti fra gli interventi legislativi promossi al fine di conseguire risparmi si sono invece risolti in incrementi di spesa.

Il presidente BISCARDI interviene per stigmatizzare in primo luogo il fatto che il bilancio non abbia mai attribuito autonoma evidenza alla spesa per la retribuzione degli insegnanti di religione cattolica. Circa le spese per le supplenze, poi, è costante la loro sottostima in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sottostima destinata ad emergere in sede di assestamento. Replica quindi al senatore Bergonzi che il conferimento di autonomia alle scuole è importante anche al fine di un contenimento e di una migliore qualità della spesa, dal momento che troppo spesso la struttura accentrata del Ministero e dei relativi meccanismi di spesa hanno costituito l'occasione per sprechi e spese irrazionali. Conclude ribadendo a sua volta l'esigenza di investire maggiori risorse reali a favore della scuola.

replica quindi il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE, che segnala in primo luogo il forte disagio del Ministro e dei suoi Sottosegretari di fronte alla difficoltà di far accogliere dal Governo nella sua collegialità talune istanze della scuola.

In particolare, la dichiarazione del Ministro circa l'intenzione di reinvestire a favore della scuola le risorse che questa fosse riuscita a risparmiare si è scontrata con ostacoli di natura tecnica; si cercherà allora di recuperare tali risorse in sede di predisposizione dei fondi speciali nella legge finanziaria 1996.

Afferma poi la decisa volontà del Ministero di sviluppare nel proprio ambito competenze professionali - specialmente per l'area delle nuove tecnologie - delle quali attualmente è privo; la riforma dell'organizzazione dicasteriale sarà molto importante anche a questo fine. Lo sfondamento delle previsioni di spesa per le supplenze è strettamente legato all'organizzazione dei piani di studio e delle classi di concorso dei docenti, la cui rigidità - nonostante la recente riforma - è tale da rendere molto difficile la sostituzione del personale e l'utile impiego di quello in esubero. Prospetta quindi l'opportunità che la Commissione, nel proprio parere, suggerisca alla Commissione di merito di modificare la sola denominazione del capitolo 1141, al fine di consentire l'utilizzo dei relativi fondi per l'impiego di cassintegrati per lavori socialmente utili.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole per la parte relativa alla Pubblica Istruzione, con una valutazione fortemente critica su talune previsioni di spesa, un richiamo circa l'insufficienza complessiva delle risorse e la proposta di modifica della denominazione del capitolo 1141 illustrata dal Sottosegretario.

Il relatore MERIGLIANO passa quindi ad illustrare le cifre relative alla tabella per il Ministero per i beni culturali e ambientali, proponendo di esprimere un parere favorevole. Osserva peraltro che le variazioni recate a tale tabella dal disegno di legge di assestamento sono in realtà assai esigue, pur in presenza di consistenti residui.

Si apre il dibattito.

La senatrice BUCCIARELLI stigmatizza a sua volta l'elevata entità dei residui, che chiaramente denota alcune difficoltà di funzionamento dell'Amministrazione sulle quali si impone un'accurata riflessione.

Il senatore SCAGLIONE lamenta il fatto che le spese per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa siano state inserite nella tabella relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri anzichè in quella del Ministero per i beni culturali.

La Commissione conviene infine all'unanimità sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, per la parte relativa ai beni culturali.

Il relatore MERIGLIANO illustra infine i dati relativi all'assestamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la parte afferente allo spettacolo e allo sport. In particolare, egli manifesta rammarico per la riduzione apportata alla quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle attività musicali (pari a 50 miliardi), a quella destinata alle attività di prosa (pari a 14,8 miliardi), nonchè per la contrazione delle somme da erogare per l'ammortamento dei mutui finalizzati ad impianti sportivi (pari a 201 miliardi). Propone comunque di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCAGLIONE si associa alle considerazioni del relatore relative alla riduzione delle spese per l'ammortamento dei mutui finalizzati ad impianti sportivi. Egli si sofferma poi sull'aumento (pari a 2,7 miliardi) della quota del FUS destinata alle attività cinematografiche, che è senz'altro motivato da ragioni connesse alle prossime celebrazioni del centenario del cinema. Tuttavia, egli auspica una riflessione sull'entità complessiva dei fondi finora stanziati in vista di tali celebrazioni, nonchè sulla loro concreta utilizzazioni.

La senatrice BUCCIARELLI deplora il fatto che il disegno di legge di assestamento non abbia provveduto a reintegrare l'inopportuna riduzione del FUS operata nel corso della scorsa manovra di bilancio. Anzichè riportare il Fondo alla sua dotazione fisiologica, che avrebbe consentito il ripristino di un'attività programmatoria organica, si è proceduto infatti a finanziare interventi sporadici che, nel loro complesso, ammontano peraltro ad una cifra analoga a quella che sarebbe stata sufficiente a reintegrare il FUS. Tutto ciò, in un momento nel quale è stato preannunciato da parte del Governo un disegno di legge di riforma degli enti lirici per il quale si auspica un sollecito esame da parte del Parla-

mento, addirittura prima della sospensione per le ferie estive. Ella si augura quindi che sia possibile quanto prima svolgere un'audizione con il sottosegretario D'Addio che consenta di chiarire inequivocabilmente gli orientamenti del Governo in materia di spettacolo.

Dopo che il presidente BISCARDI ha assicurato alla senatrice Bucciarelli che rappresenterà all'Ufficio di Presidenza della Commissione la sua richiesta di audizione, la Commissione conviene sulla proposta di parere favorevole del relatore per la parte relativa allo spettacolo, con le osservazioni emerse dal dibattito e conferisce il mandato al relatore stesso a redigere il parere in conformità alle deliberazioni adottate.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ
(A007 000, C07*, 0044*)*

Il PRESIDENTE fa presente che, a seguito della trasmissione dalla Camera dei deputati del disegno di legge sulla riforma pensionistica, le Commissioni interessate dalla manovra sono chiamate ad esprimere il loro parere entro il prossimo 21 luglio. Invita pertanto i membri della Commissione a valutare l'opportunità di procedere al predetto esame in sede di Sottocommissione pareri ovvero in sede plenaria.

Dopo un breve dibattito, la Commissione concorda di procedere in sede plenaria, conseguentemente integrando l'ordine del giorno delle sedute già convocate per giovedì 20 luglio alle ore 9 e alle ore 15.

La seduta termina alle ore 19,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

117ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Caravale ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Chimenti nonché il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLE PROCEDURE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITÀ PORTUALI
(A007 000, C08ª, 0036ª)

Interviene il ministro CARVALE, il quale, rispondendo a taluni quesiti posti in termini generali sul problema in titolo da taluni senatori della Commissione durante la scorsa seduta, ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, per ogni Autorità portuale hanno luogo le designazioni da parte del Comune, della Provincia e della locale Camera di commercio, che le trasmettono al Ministro dei trasporti il quale sulla terna di nominativi designati ha il dovere di raggiungere una intesa con il Presidente della Regione al fine di prescegliere il candidato da sottoporre alla valutazione delle competenti Commissioni parlamentari.

Pertanto, le ragioni della trasmissione al Parlamento in tempi diversi delle varie proposte di nomina sono dovute alla scelta operata dal Governo di provvedere alla loro trasmissione al Parlamento tempestivamente man mano che si completa per ciascuna di esse la procedura delle designazioni e si raggiunge l'intesa con le Regioni.

I senatori CARPINELLI e FALOMI chiedono di conoscere i motivi per i quali con alcune Regioni non è stata ancora raggiunta l'intesa benchè le designazioni siano state perfezionate (come nel caso della regione Lazio).

Il ministro CARVALE precisa che, per quanto riguarda la situazione del porto di Civitavecchia, il ritardo è dovuto ad una imperfezione formale nella trasmissione al Governo, da parte della regione Lazio,

della relativa indicazione. In particolare, infatti, la trasmissione in questione deve avvenire ad opera del Presidente della Regione.

Il senatore **TERRACINI** pone taluni quesiti in ordine alla incompatibilità tra l'esercizio di attività professionali che hanno attinenza con le funzioni di Presidente di Autorità portuale e la carica in questione.

Il ministro **CARVALE** fa presente che non sussistono al riguardo casi di incompatibilità previsti dalla legge e d'altra parte, ove si dovesse ritenere incompatibile con la carica di presidente di Autorità portuale sia l'esercizio di libere professioni sia il fatto di aver acquisito esperienze nel settore portuale, sarebbe ben difficile procedere a nomine in grado di garantire adeguate capacità. Ovviamente, è rimesso al prudente apprezzamento del Presidente dell'Autorità portuale l'esercizio della facoltà di astensione ogni qualvolta egli debba compiere atti in ordine ai quali può sussistere un conflitto di interessi.

*SULLA TRASMISSIONE ALLE COMMISSIONI COMPETENTI DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PROGRAMMA DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
(A007 000, C08*, 0037*)*

La senatrice **ANGELONI**, preso atto che, secondo quanto dichiarato nella scorsa seduta dal sottosegretario Puoti, sarebbe ormai imminente la trasmissione alle Camere, per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti, dello schema di contratto di programma delle Ferrovie dello Stato, fa presente al ministro Caravale che tale situazione comporta una situazione di disagio per la Commissione, la quale, dopo aver aspettato per mesi la trasmissione del documento in questione, non avrebbe, considerata l'imminenza della pausa estiva, la possibilità di utilizzare i trenta giorni che la legge assegna ad essa per l'esame del contratto di programma. Infatti, come lo stesso Presidente della Commissione ha avuto modo di segnalare in una sua nota al Ministro dei trasporti, la legge n. 238 del 1993 prevede che il parere sia reso dalla Commissione entro trenta giorni dalla assegnazione del documento e pertanto, trattandosi di termini di legge, esso decorre anche durante la pausa estiva.

Coglie altresì l'occasione per chiedere chiarimenti in ordine alla situazione di prepensionamenti in atto presso le Ferrovie dello Stato Spa, alla luce anche di interventi della magistratura che ne hanno momentaneamente inibito l'ulteriore corso.

Il senatore **FALQUI**, nell'associarsi a quanto dichiarato dalla senatrice Angeloni, chiede al Ministro di non dare corso alle Conferenze di servizi che hanno attinenza con il contratto di programma fintanto che la Commissione non avrà espresso il proprio parere.

Il ministro **CARVALE** esprime sensibilità ed attenzione verso il problema sollevato dai senatori Angeloni e Falqui, ma avverte che esso non può essere risolto dal Governo sospendendo la trasmissione alle Camere dello schema del contratto di programma, in quanto il Governo stesso non può trattenere oltre un documento che ormai si è perfezio-

nato. La soluzione potrebbe invece essere ricercata attraverso una attenta interpretazione della legge n. 238, la quale prevede che i trenta giorni decorrano non già dalla trasmissione alle Camere del documento, bensì dalla assegnazione dello stesso, da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento, alle Commissioni competenti. Pertanto, sarebbe rimessa al prudente apprezzamento dei Presidenti la valutazione circa l'opportunità di sospendere, nelle more della pausa estiva, l'assegnazione alle Commissioni.

I senatori STANZANI GHEDINI, BACCARINI, ARMANI e GIBERTONI fanno presente che la soluzione indicata dal Ministro tende a rimettere sul Parlamento la responsabilità di ulteriori ritardi in ordine alla definizione delle procedure di approvazione del contratto di programma, mentre è notorio che i ritardi che si sono accumulati nel tempo sono ascrivibili alla responsabilità del Governo e dei vertici delle Ferrovie dello Stato, i quali avrebbero dovuto definire l'accordo sin dallo scorso mese di ottobre. In particolare, il senatore BACCARINI ritiene che il Governo debba assumersi in pieno le proprie responsabilità operando affinché - come già rilevato dal senatore Falqui - non si arrivi alla conclusione delle Conferenze di servizi prima che le Commissioni parlamentari abbiano espresso il loro parere.

Il senatore GIBERTONI fa presente che lo schema di contratto di programma poteva essere trasmesso al Parlamento non più tardi della fine dello scorso mese di giugno, considerato che sin da quella data tale documento è stato messo informalmente a disposizione dei parlamentari. Rileva altresì che, a suo avviso, i vertici delle Ferrovie dello Stato hanno sin qui seguito metodi poco chiari in ordine all'avanzamento del progetto di realizzazione dell'alta velocità e numerose sue interrogazioni in materia non hanno mai avuto risposta.

Il senatore SCIVOLETTO suggerisce al Ministro dei trasporti di attivarsi d'ufficio affinché non si proceda alle Conferenze di servizi sin quando le Commissioni parlamentari non avranno espresso il parere.

Il presidente FAGNI, riassumendo i termini di questo dibattito incidentale, si associa nel rappresentare al Ministro l'esigenza di rinviare le Conferenze di servizi nelle more della espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Il ministro CARVALE assicura che si farà interprete delle esigenze espresse dai senatori che sono intervenuti e in particolare si attiverà affinché le Conferenze di servizi non giungano a conclusione prima della pronuncia delle Commissioni parlamentari sul contratto di programma. Infine, si riserva di fornire una risposta circostanziata, dopo i necessari approfondimenti, alla questione posta dalla senatrice Angeloni sui pensionamenti in atto nelle Ferrovie dello Stato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08*, 0004*)

In sostituzione del presidente Bosco, il presidente FAGNI illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, dottor Alessan-

dro Pavlidi, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone perciò alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, CARPENEDO (in sostituzione del senatore Lauria), CARPINELLI, DE PAOLI, FAGNI, FALOMI, FALQUI, GIBERTONI, PEDRAZZINI, SCAGLIOSO (in sostituzione del senatore Pellegrino), SCIVOLETTO e TERRACINI.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 10 voti favorevoli e 4 contrari.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0005ª)

In sostituzione del presidente Bosco, il presidente FAGNI illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, signor Franco Andrei, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone perciò alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, CARPENEDO (in sostituzione del senatore Lauria), CARPINELLI, DE PAOLI, FAGNI, FALOMI, FALQUI, GIBERTONI, PEDRAZZINI, SCAGLIOSO (in sostituzione del senatore Pellegrino), SCIVOLETTO e TERRACINI.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 13 voti favorevoli e 1 astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0006ª)

In sostituzione del presidente Bosco, il presidente FAGNI illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, dottor Remo Nazareno Di Carlo, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone perciò alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, CARPENEDO (in sostituzione del senatore Lauria), CARPINELLI, DE

PAOLI, FAGNI, FALOMI, FALQUI, GIBERTONI, PEDRAZZINI, SCAGLIOSO (in sostituzione del senatore Pellegrino), SCIVOLETTO e TERRACINI.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 10 voti favorevoli e 4 contrari.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame e rinvio)
(L.014 078, C08*, 0007*)

Dopo che il presidente FAGNI ha illustrato alla Commissione, in sostituzione del presidente Bosco, il *curriculum* del candidato proposto, dottor Enrico Totaro, interviene il senatore CARPINELLI, il quale chiede chiarimenti in ordine ad una nota trasmessa dal Presidente della provincia di Napoli, in cui si lamenta che l'amministrazione provinciale non è stata consultata.

Il MINISTRO precisa che la nota del Presidente della provincia di Napoli è giunta in data successiva a quella di trasmissione ai due rami del Parlamento della proposta di nomina del dottor Totaro, il quale peraltro era stato indicato dalla precedente Giunta provinciale di Napoli.

La Commissione conviene di rinviare l'espressione del parere sulla nomina in questione per poter compiere ulteriori approfondimenti sulla questione sollevata dal senatore Carpinelli.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame a domani.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Pres'amburgo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DI MAIO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo soffermandosi anzitutto sul rendiconto generale, rilevandone i principali dati concernenti i residui finali e le previsioni definitive, (il peggioramento verificatosi nei saldi previsionali risulta ascrivibile alle previsioni normative della legge n. 468 del 1978 ed a finanziamenti «slittati»).

Relativamente ai dati di gestione il relatore evidenzia un miglioramento che scaturisce da un'evoluzione incrementativa degli accantonamenti in tutti i comparti delle entrate finali (c'è stato in particolare un recupero dell'evasione fiscale) ed una riduzione delle spese.

Evidenziate poi talune eccedenze di spesa verificatesi in vari stati di previsione per complessivi 1.207 miliardi, il relatore Di Maio si sofferma sull'articolo 7 del disegno di legge concernente dette eccedenze, chiedendo chiarimenti al Governo sul capitolo n. 7510 nel quale figurano 458 miliardi per concorso interessi per miglioramenti fondiari e formazione proprietà contadina, e pone l'accento sul peggioramento dei residui (dal confronto fra residui attivi di 88.033 miliardi e residui passivi di 137.762 miliardi risulta un saldo passivo di 49.729). Nel conto consuntivo concernente le spese del Ministero delle risorse agricole, egli aggiunge, i residui accertati al 31 dicembre 1994 ammontano complessivamente a lire 4.260 miliardi di cui 1.495 sul conto delle competenze e 2.765 sul conto dei residui.

Passando quindi a riferire sull'assestamento del bilancio, dopo aver rilevato che si tratta di una legge formale su cui non è possibile inserire modifiche o integrazioni all'assetto finanziario esistente, il relatore evidenzia come l'effetto della manovra sia quasi interamente assorbito dalle spese per interessi passivi in un quadro che vede il saldo netto da finanziare ridursi da 168.051 a 160.785 miliardi ed il ricorso al mercato ridursi da 368.389 a 352.292. Per la prima volta, egli sottolinea, non peggiorano i conti. Per quanto riguarda la tabella 13 le previsioni assestate prevedono un aumento delle spese correnti per il personale ed una riduzione delle spese in conto capitale (il capitolo 7455 prevede una riduzione di cassa di 555 miliardi nella somma da assegnare alle Regioni per concorso di interessi sui prestiti).

Conclude sottolineando che la manovra in esame è di carattere difensivo ed anelastico, che non si concilia con le esigenze dell'agricoltura e costituisce un sostanziale rallentamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO, riferendosi al rendiconto generale, pone anzitutto l'accento sul differenziale di residui passivi di 49.729 miliardi al 31 dicembre 1994 (più 12.849 miliardi rispetto all'esercizio precedente), e sullo scostamento fra residui presunti al 1° gennaio e residui accertati al 31 dicembre 1994, di 69.623 miliardi, cui il Ministero delle risorse agricole partecipa con 1.445 miliardi.

Fatto riferimento alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge per quanto attiene alle cause della ancora elevata dinamica dei residui, il senatore Cusimano si sofferma sul problema della capacità gestionale e di spesa della pubblica amministrazione (il fenomeno costituisce anche un elemento di freno nel ricorso all'indebitamento pubblico e riflette una scelta politica) ed evidenzia le negative conseguenze sul piano dei servizi pubblici e delle misure di sostegno attesi dagli agricoltori, specie nelle aree più deboli dove è inaccettabile una logica che penalizzi gli investimenti e crei ulteriore disoccupazione.

Riservatosi quindi di prendere atto delle dettagliate osservazioni della Corte dei Conti e dichiarato di considerare grave il fenomeno dei residui passivi che interessano il settore agricolo, il senatore Cusimano precisa che sul disegno di legge del rendiconto generale dello Stato il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà.

Soffermandosi quindi sull'assestamento del bilancio, l'oratore evidenzia positivamente come le variazioni apportate quest'anno non registrino impatti negativi sul debito pubblico, rilevandosi una riduzione del saldo netto da finanziare per competenze. Non bisogna però, egli aggiunge, ignorare che l'attuale *trend* inflazionistico, che sfiora il 6 per cento, è «figlio» della manovra attuata col decreto-legge n. 41 del 1995, così come bisogna ricordare che in Italia un cittadino lavora 7 mesi per lo Stato e 5 per la sua famiglia.

Successivamente evidenzia dettagliatamente le variazioni della tabella 13 del Ministero delle risorse agricole apportate con lo stesso disegno di legge e quelle dipendenti da atti amministrativi: per le competenze si passa dai 2.186 delle previsioni iniziali ai 2.333 miliardi delle previsioni assestate (+ 147 miliardi), mentre per le previsioni di cassa si passa dai 4.069 miliardi delle previsioni iniziali ai 3.775 miliardi delle

previsioni assestate, con una riduzione di 294 miliardi che indica di quanto è stata ridotta l'autorizzazione di spesa al Ministero (- 368 miliardi in conto capitale; + 76 di parte corrente).

Nell'evidenziare quindi le variazioni principali ai capitoli di bilancio - concernenti tra l'altro le somme da assegnare alle Regioni (- 555 miliardi: considera una tale riduzione un fatto traumatico che blocca un servizio che gli agricoltori si attendono dalle Regioni), i contributi alle cooperative (- 79 miliardi), il settore bieticolo-saccarifero (- 85 miliardi) e le acque irrigue (+ 131 miliardi) - il senatore Cusimano si sofferma sul contributo straordinario di 1,5 miliardi previsto per l'Istituto nazionale della nutrizione (al quale sono stati assegnati con la legge finanziaria 1955 altri 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997). e richiama l'attenzione della Commissione sulla riforma della ricerca scientifica e sperimentazione agraria, per la quale preannuncia sin da ora che proporrà delle audizioni in sede di esame degli appositi disegni di legge per impostare un discorso veramente nuovo.

Cogliendo l'occasione dell'utilizzo delle risorse finanziarie affidate al Ministero, osserva che stanno maturando in molti paesi e sotto lo stimolo di vari organismi internazionali, nuove esperienze di tipo organizzativo e funzionale proprio in riferimento alla ricerca scientifica nel campo agroalimentare che non riguarda soltanto biotecnologie e mutamenti genetici ma tocca in particolare la scoperta delle proprietà antitumorali che possiedono determinati prodotti agroalimentari (dagli agrumi alle mele, agli ortaggi, eccetera). Sottolinea inoltre - chiedendone espressa annotazione in verbale - che proprio al termine dello scorso anno il Comitato economico e sociale dell'Unione europea ha approvato all'unanimità un documento predisposto con il contributo di un illustre scienziato italiano, il professor Salvatore Mancuso dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con cui invita gli Stati membri ad adottare iniziative adeguate per un decisivo sostegno alla ricerca scientifica sulle proprietà protettive antitumorali dei prodotti agroalimentari.

Posta quindi la necessità che il Ministero delle risorse agricole, nella politica di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, vada al di là della ottocentesca concezione delle piante officinali per fini cosmetici e di erboristeria e accentri la sua attenzione sugli aspetti scientifici cui ha fatto cenno e che riguardano la difesa della salute dei consumatori attraverso le proprietà antitumorali dei prodotti agroalimentari mediterranei e, nello stesso tempo, il risanamento della nostra bilancia dei pagamenti, il senatore Cusimano osserva che se si riuscisse a ridurre il consumo di carne importata e ad incrementare un'alimentazione basata su prodotti vegetali dotati di proprietà antitumorali, si renderebbe un grande servizio all'agricoltura e ai cittadini consumatori.

Invita pertanto il Ministro a prevedere - in sede di predisposizione del nuovo bilancio di previsione per il 1996 - adeguati stanziamenti a sostegno della ricerca sulle proprietà antitumorali dei prodotti agroalimentari e per la valorizzazione di questi.

Conclude annunciando che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge d'assestamento e invitando il Governo a predisporre le misure necessarie a superare le critiche da lui e dal relatore esposte, non essendo accettabili riduzioni di spesa per un settore delicato come quello agricolo.

Il senatore **BORRONI** osserva preliminarmente che non sfugge a nessuno la necessità che anche il settore agricolo partecipi allo sforzo di risanamento in atto nel Paese. I due provvedimenti, egli aggiunge, vanno in direzione del risanamento, mentre occorrono adeguate iniziative che non vanifichino lo sforzo compiuto dal settore agricolo, verso cui c'è stata una scarsa attenzione.

Osservato poi come il rinvio del dibattito della questione all'esame della prossima finanziaria confermi l'attuale colpevole disinteresse verso il settore, il senatore **Borroni** pone l'accento sulla necessità di dare attuazione alla legge istitutiva del Ministero, in materia di decentramento alle Regioni, e sulla riduzione subita dalle risorse destinate alle Regioni; evidenzia il provvedimento legislativo varato in materia di denominazioni di origine, e la riforma della ricerca scientifica in corso di esame e ribadisce le proprie grandi preoccupazioni anche in riferimento alla mancata attuazione di una campagna promozionale e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

Il senatore **DEGAUDENZ**, dichiarata la propria perplessità di fronte alle dimensioni dei residui passivi, osserva come l'incapacità di incassare i tributi e di spendere sia da collegare alla necessità di contenere il debito pubblico in termini ragionevoli ed al fenomeno «Tangentopoli» che ha creato una sorta di paralisi nella burocrazia, che ha paura di sbagliare. Ciò, egli sottolinea, blocca le procedure degli investimenti (come avvenuto per l'ANAS); occorre una legislazione che consenta di uscire da questi vincoli, di recuperare il maltolto, e di fornire strumenti operativi adeguati alla burocrazia.

Dettesi d'accordo sulle considerazioni che sono state avanzate circa l'assenza di piani di intervento nel settore della ricerca, pone l'accento sulla mancanza di dati precisi di riferimento dell'attività e della consistenza del settore primario (come dimostra la vicenda delle quote del latte), cosa che pone l'Italia in condizioni di inferiorità quando tratta a Bruxelles.

Riconosciuto che c'è scarsa attenzione ai problemi dell'agricoltura, che, sul piano delle opere pubbliche, è considerata come un settore «riempitivo», il senatore **Degaudenz** osserva che i provvedimenti legislativi varati dal Parlamento possono aiutare ma è indispensabile un diverso atteggiamento del Governo.

Conclude rilevando, che pur avvertendo un impulso negativo verso i disegni di legge in esame, darà un voto favorevole in vista dell'obiettivo di un equilibrio generale, ed auspicando che il Governo faccia il possibile.

Il senatore **ORLANDO** rileva come lo sforzo che si chiede al settore agricolo, e che riguarda anche i settori di cui si stanno occupando le altre Commissioni, non faccia venir meno le condizioni di annullamento progressivo delle forme di investimento.

Sottolineata l'estrema negatività dei dati esaminati, evidenzia che ci si trova in un condizione di nevrosi del debito pubblico, in cui si ricorre a leve di tipo monetarista con effetti inflazionistici e di disoccupazione.

Sottolineato poi come il mancato trasferimento dei fondi alle Regioni sia la negazione dei presupposti di ritorno allo sviluppo, rileva che

quando si esaminerà la nuova legge finanziaria non resterà che limitare i danni, a partire da quelle dell'inefficienza burocratica.

Concludendo, evidenzia la mancanza di un margine operativo e la conferma di una situazione di «lamentazioni abituali», ed annuncia un voto negativo.

Il senatore BORGIA concorda pienamente sulle valutazioni espresse dal senatore Degaudenz e rileva che non considera debole o poco degno di considerazione il progresso finora conseguito. Osservato poi che il bilancio in esame ha una mira lenta e moderata in riferimento a due fondamentali problematiche: quello del Mezzogiorno (resta la speranza che il problema sia affrontato nella giusta dimensione, valorizzando e riscoprendo una realtà sociale di grande valore e potenzialità) e quello dell'assenza di alcune basilari strutture (in talune province come quelle di Caserta e di Lecce i mezzi di trasporto ferroviario sono obsoleti e inadeguati).

Conclude auspicando che la materia sia trattata in una luce diversa considerando che la spesa che si richiede offre enormi vantaggi in termini economici e sociali.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, riconosciuta la fondatezza di tutto quanto è stato osservato, sottolinea che il Governo ha ereditato un'economia malata, con problemi di crescita, condizionata dall'enorme debito pubblico. La riduzione dell'indebitamento, sottolinea quindi, non va sottovalutata, perchè ha consentito di ripristinare la fiducia negli investimenti stranieri, di rafforzare l'aumento delle esportazioni e di migliorare l'immagine del Paese.

Evidenziata quindi la possibilità di contenere il fenomeno inflazionistico con l'aumento della produttività, rileva come la politica agraria sia un segmento della politica economica e come occorra una politica globale e dinamica che produca per il mercato e non per l'Aima. Alcuni Consorzi di bonifica, egli aggiunge, usavano presentare progetti con dimensioni rapportate alle risorse finanziarie disponibili.

Successivamente evidenzia la mancanza, anche nel disegno di legge pluriennale di spesa, di una politica di ammodernamento dell'agricoltura; si sofferma sul rapporto fra burocrazia e problemi elettorali dei politici; sottolinea che con l'assestamento si è cercato di recuperare certe somme e riconosce che si è operato male per la ricerca nel settore agroalimentare, dove sono rimaste inutilizzate risorse disponibili.

A quest'ultimo riguardo dichiara di aver predisposto un progetto di riforma della ricerca che vede il ricercatore al centro della riforma stessa, con responsabilità e poteri e che mira a far cessare la commistione fra controllore e controllato; una riforma - egli aggiunge - a costo zero e con profitti sociali.

Conclude ribadendo di condividere le preoccupazioni emerse ed assicurando che rappresenterà al Ministro la richiesta del senatore Cusimano circa la necessità di finanziare il nuovo filone di ricerca di cui si occupa lo scienziato citato, intesa a valorizzare le proprietà antitumorali dei prodotti agroalimentari mediterranei: non può esserci sviluppo, egli sottolinea, se non c'è una buona ricerca e sperimentazione.

Il relatore DI MAIO propone quindi che sul rendiconto generale la Commissione esprima parere favorevole osservando che suscita preoccupazioni.

pazione la crescita dei residui attivi e passivi, che denuncia una progressiva perdita di efficacia nell'utilizzazione delle risorse dello Stato. Propone inoltre di osservare che il settore agroalimentare non sfugge purtroppo alla suddetta perniciosa tendenza, proprio nel momento in cui sarebbe invece necessario un incisivo intervento pubblico per riempire i vuoti corrispondenti alla negativa evoluzione della politica agraria comunitaria ed alla progressiva attuazione degli accordi GATT.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta ed incarica il relatore di trasmettere il parere suddetto alla Commissione bilancio.

Il relatore DI MAIO passa quindi a proporre sull'assestamento del bilancio l'espressione di un parere favorevole nel quale - dopo aver osservato che il provvedimento è caratterizzato da una configurazione difensiva, rivolta essenzialmente al contenimento delle spese, in linea con la politica di risanamento del bilancio pubblico, ma certo non sufficientemente attenta alle esigenze emergenti dal settore agricolo ed agroalimentare - si rilevi in particolare l'incidenza negativa delle scelte che penalizzano la ricerca e l'innovazione nonché il sostegno alle attività agricole ed agroalimentari regionali, e si colga infine l'occasione per ribadire l'esigenza di approvare il più presto possibile l'attesa legge poliennale di spesa per l'agricoltura, intendendo valorizzare in tale prospettiva anche lo strumento di assestamento del bilancio come base per la definizione della legge finanziaria 1996.

La Commissione approva a maggioranza la proposta dando al relatore stesso l'incarico di trasmettere detto parere alla Commissione di merito.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA RIFORMA DEI CONSORZI AGRARI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge sulla riforma dei consorzi agrari si riunirà domani non alle 14,30, come previsto, ma al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,35.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

182ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FERRARI Karl

*La seduta inizia alle ore 9,35.***PROCEDURE INFORMATIVE**

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugene Verzegnassi Butturini, commissari straordinari della Nuova cartiera di Arbatax spa

*(Rinvio del seguito dell'indagine)**(R048 000, C10ª, 0004ª)*

Il presidente FERRARI Karl, tenuto conto dell'assenza dei tre commissari convocati per lo svolgimento della procedura informativa in titolo, prospetta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi per decidere, nella seduta pomeridiana, le iniziative che la Commissione riterrà più idonee per contribuire alla soluzione dei problemi della Cartiera di Arbatax.

Il senatore PREVOSTO stigmatizza l'assenza dei commissari della Cartiera, registrata per la seconda volta consecutiva. Richiama con forza la responsabilità che al riguardo fa capo al Ministro dell'industria, ritenendo inaccettabile il comportamento tenuto nei confronti del Parlamento. Invita infine la Presidenza ad assumere ogni decisione utile per comprendere meglio la situazione in cui versa il mercato nazionale della carta e favorire soluzioni che coinvolgono non soltanto i funzionari pubblici ma centinaia di famiglie dei lavoratori interessati alla ripresa dell'attività produttiva di Arbatax.

Il presidente FERRARI Karl fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 9,45.

183^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D'ADDIO.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore LOMBARDI CERRI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo sottolineando che, diversamente dagli ultimi tre anni, la manovra di assestamento non registra impatti negativi sui conti pubblici: il saldo netto da finanziare, infatti, precedentemente stabilito in oltre 156 mila miliardi, è ridotto di circa 7.266 miliardi. Le spese, peraltro, hanno registrato una diminuzione pari a 437 miliardi, al netto degli interessi, ma gli oneri per questi ultimi sono cresciuti di 13.255 miliardi. Grazie alla manovra correttiva dello scorso febbraio, inoltre, le entrate sono aumentate di oltre 20 mila miliardi e l'avanzo primario passa da 20.070 miliardi delle previsioni iniziali a 40.591 miliardi dell'attuale assestamento.

A fronte di tale miglioramento, purtroppo, la pressione fiscale è aumentata in una misura pari al 4 per cento del totale, le spese correnti sono cresciute di 3.897 miliardi mentre i residui passivi, pur risultando dimezzati, sono sempre di importo rilevante, pari a circa 68 mila miliardi. Tutto ciò sta a testimoniare una persistente tendenza alla incontrollabilità delle poste di bilancio.

Su richiesta del senatore PUGLIESE, quindi, la Commissione decide di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame del disegno di legge.

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore LOMBARDI CERRI riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi analiticamente sulle parti di competenza della Commissione e sottolineando il carattere sempre più aleatorio dei documenti di bilancio, che sembrano sfuggire all'effettivo controllo del Governo.

Manca altresì un disegno di politica industriale e pertanto la Commissione industria non è posta nelle migliori condizioni per esprimere un parere motivato.

La Commissione, infine, su proposta del senatore PUGLIESE, stabilisce di proseguire l'esame del disegno di legge nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10^a, 0037^o)

Il presidente CARPI avverte che il commissario straordinario della Nuova cartiera di Arbatax, avvocato Tartaglia, d'intesa con il sottosegretario Zanetti e con il direttore generale del Ministero dell'industria, ha comunicato alla Presidenza della 10^a Commissione la propria partecipazione ai lavori della odierna seduta pomeridiana in difformità rispetto a quanto aveva in precedenza stabilito la Commissione. Al riguardo ricorda innanzitutto il valore politico annesso dalla Commissione alla ripresa dell'attività produttiva nella cartiera di Arbatax. Per tale ragione rammenta che, presente il sottosegretario Zanetti, la Commissione aveva ribadito l'urgenza di acquisire elementi conoscitivi indispensabili alla formulazione dell'indirizzo politico da assumere sulla questione. Sottolineato quindi con forza che la Commissione - come suole affermarsi - è padrona del proprio ordine del giorno, egli stigmatizza una pervicace e malcelata volontà, manifestata in diverse occasioni, che sembra ostacolare il libero esercizio dell'attività parlamentare.

La senatrice BALDELLI lamenta il comportamento tenuto nella vicenda dai commissari straordinari della cartiera e dal sottosegretario Zanetti.

Il sottosegretario ZANETTI dichiara di ignorare il contenuto della comunicazione inviata dal commissario Tartaglia, ancorchè ritenga che la Commissione non doveva essere previamente informata della situazione di Arbatax.

Il senatore PREVOSTO ritiene inaccettabile la limitazione delle prerogative parlamentari costituzionalmente garantite, il coinvolgimento di un direttore generale del Ministero e dello stesso Sottosegretario il quale, peraltro, proclama la propria estraneità alla comunicazione del commissario. Più in generale, lamenta che il Governo invii importanti documenti, su problemi di grande rilevanza, sia a soggetti privati che alla stampa ma non al Parlamento, nonostante le richieste in tal senso avanzate da diversi parlamentari.

Il senatore TURINI stigmatizza un metodo di rapporti tra Esecutivo e Legislativo per il quale, in diverse occasioni, sia commissari straordinari che direttori generali finiscono per trattare il Parlamento con modalità inaccettabili.

Il senatore LADU precisa che un Governo qualificato in senso tecnico, e non strettamente politico, non necessariamente deve presupporre che la dimensione politica debba essere tenuta al di fuori del Parlamento.

Il senatore PONTONE ritiene che le affermazioni del sottosegretario Zanetti non siano assolutamente condivisibili nella sede del Parlamento: infatti non si comprendono le ragioni per cui quest'ultimo non dovrebbe essere informato su questioni di tanta rilevanza.

Il senatore LOMBARDI CERRI rileva che l'episodio richiamato dal Presidente denota una crescente arroganza da parte di alcuni funzionari pubblici, avallata anche dal comportamento di qualche rappresentante del Governo.

Il senatore CAPONE si associa alle valutazioni espresse dalla senatrice Baldelli e dal senatore Prevosto, censura il comportamento tenuto dal sottosegretario Zanetti e ribadisce che la sfera di competenza politica del Parlamento non può essere surrettiziamente ridimensionata neanche dal rappresentante del Governo.

Il presidente CARPI riconosce che il problema di una progressiva limitazione delle competenze parlamentari si è posto sempre più spesso nel corso delle ultime legislature: esse infatti, tra l'altro, hanno registrato un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e una progressiva espropriazione della capacità di indirizzo e controllo politico da parte del Parlamento. Propone infine di convocare sulla questione di Arbatax il Ministro dell'industria, riservandosi, ove occorra, di informare il Presidente del Senato.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive

(1881) PERIN ed altri. Istituzione del Ministero della produzione delle tecnologie e del commercio estero

(1619) LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1675 e 1881. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1619 e congiunzione con i predetti disegni di legge)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1675 e 1881, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio.

Il presidente CARPI svolge preliminarmente una relazione integrativa sul disegno di legge n. 1619, volto a riformare la SACE, ricordando che già nella seduta antimeridiana del 1° giugno aveva dato conto analiticamente delle proprie proposte di modifica, al disegno di legge n. 1675, in materia di assicurazione del commercio con l'estero. Propone poi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1619 a quello dei disegni di legge nn. 1675 e 1881. Quindi, convenendo la Commis-

sione su tale proposta, illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, che tiene conto anche dell'indirizzo al riguardo già espresso dal Ministro della funzione pubblica nonché dal Ministro dell'industria e, *ad interim*, del commercio con l'estero.

Il sottosegretario D'ADDIO si sofferma ampiamente sulle ragioni di ordine concettuale e organizzatorio che motivano la propria contrarietà in ordine al comma 6 dell'articolo 2 del testo proposto dal comitato ristretto: esso, infatti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 maggio 1995, n. 203, trasferisce le competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'istituendo Ministero delle attività produttive ma tale disposizione, a suo dire, non è condivisibile.

Sulla questione si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale intervengono i senatori LOMBARDI CERRI, BALDELLI, WILDE, LARIZZA, CANGELOSI, PREVOSTO, TURINI, LORUSSO e CAPONE. La Commissione unanime, quindi, sottolinea con forza l'esigenza di trasferire nell'istituendo Ministero delle attività produttive il residuo delle competenze, in materia turistica, non attribuite alle regioni dalla vigente legislazione, facendo altresì proprio il testo elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore TURINI, nel ricordare che il Gruppo di Alleanza nazionale aveva giudicato erroneo il ricorso al *referendum* sulla soppressione del dicastero del turismo, prospetta l'eventualità di qualche ulteriore modifica.

Il presidente CARPI, infine, avverte che il testo elaborato dal comitato ristretto sarà sottoposto al prescritto parere della 1^a Commissione e che nel frattempo, tenuto conto delle posizioni espresse dal sottosegretario D'Addio, dal Ministro della funzione pubblica, dal Ministro dell'industria e, *ad interim*, del commercio con l'estero nonché dalla Commissione unanime, sarà sua cura acquisire anche l'avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri al riguardo.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge viene rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1675, 1881
E 1619**

Art. 1.

(Istituzione del Ministero delle attività produttive)

1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero».

2. Il Ministero esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:

a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato;

b) attività d'impresa e partecipazioni dello Stato;

c) promozione dello sviluppo nei settori della grande, media e piccola impresa, dei servizi e dell'artigianato;

d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

e) politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione Europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;

f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;

h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;

i) cooperazione;

l) energia e miniere.

3. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 3.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il Ministero esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 8 e 9.

2. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95.

3. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di interventi a sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le competenze in materia di cooperazione.

4. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito.

5. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.

6. Sono trasferite al Ministero le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

8. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

9. Sono trasferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui all'articolo 2;

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero.

2. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;

c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

3. La dotazione organica del Ministero è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Dicastero, sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli uffici di direzione generale.

5. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 gennaio 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 2 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 2, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo .

6. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;

b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 4.

(Enti e organismi di settore)

1. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero e ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento di tutte le strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana;
- d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;
- e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure più brevi;
- f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;
- g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;
- h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;
- i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

Art. 5.

(Servizi polifunzionali per gli incentivi)

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero delle

attività produttive, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi della Unione Europea.

Art. 6.

(Istituzione della Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio con l'estero - BISE)

1. È istituita la «Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero», di seguito denominata BISE, società per azioni con sede in Roma, allo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. La BISE è posta sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la BISE può istituire filiali in ogni regione e provincia autonoma ed effettuare operazioni consentite dalla legge e dal proprio statuto; in particolare può gestire fondi per conto dello Stato e prestare assistenza alle amministrazioni dello Stato nonchè ad enti pubblici e privati per le attività rispondenti alle finalità di cui al comma 1.

3. È trasferita alla BISE la gestione dei fondi pubblici di incentivazione e promozione del sistema produttivo nazionale già di competenza dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Ministro delle attività produttive stabilisce i criteri e le procedure cui la BISE deve conformarsi nella predetta gestione.

4. Sono trasferite alla BISE le funzioni del Mediocredito centrale, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, nonchè quelle della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

5. Il capitale iniziale dell'ente è costituito dai fondi propri degli enti di cui al comma 4.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di attuazione in ordine al trasferimento alla BISE delle funzioni, delle risorse finanziarie e del personale già nella disponibilità degli enti di cui al comma 4.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 7.

(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi.

Art. 8.

*(Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione
dei crediti alle esportazioni: ACE)*

1. È istituita l'agenzia per l'assicurazione dei crediti alle esportazioni (ACE) di seguito denominata Agenzia, ente pubblico economico con sede in Roma, posto sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive. All'Agenzia sono attribuite le funzioni già attribuite alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. L'Agenzia svolge la propria attività sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, e subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con proprio decreto i rischi assumibili in garanzia dall'Agenzia, le operazioni assicurabili e il loro collegamento con le agevolazioni finanziarie concesse dalla BISE.

4. Gli impegni assicurativi dell'Agenzia sono garantiti dallo Stato.

5. All'Agenzia è trasferito il fondo di dotazione già attribuito alla SACE. Il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte dell'Agenzia viene fissato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, viene disciplinato l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia nonché le procedure per la gestione, la concessione e il recupero dei crediti.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogata la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche, nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 9.

(Organi dell'ACE)

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

(Presidente)

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produt-

tive; resta in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato si provvede al suo collocamento fuori ruolo.

3. Al Presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Ministro delle attività produttive.

4. Il Presidente rappresenta l'ACE e ne è il direttore generale; convoca e presiede il comitato di gestione e ne attua le deliberazioni; sovrintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro tipo di potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Agenzia.

5. Il Presidente propone al Comitato di gestione la nomina di due vice direttori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia.

Art. 11.

(Comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione è costituito da quattro componenti, oltre al Presidente dell'Agenzia.

2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati soltanto due volte.

3. Ai componenti del Comitato di gestione compete una indennità nella misura determinata con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei conti:

a) un componente designato dal Ministero del tesoro;

b) due componenti designati dal Ministero delle attività produttive.

3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti.

Art. 13.

(Norme transitorie e finali)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale appartenente al comparto assicurativo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente SMURAGLIA propone che il relatore, senatore De Guidi, svolga una relazione congiunta su entrambi i provvedimenti per dare poi luogo ad un unico dibattito e votare quindi separatamente i due pareri.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore DE GUIDI, passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1910 di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sottolineando che il miglioramento dovuto alla crescita economica e alla manovra economica effettuata dal Governo nello scorso febbraio si riflette positivamente sulle previsioni di bilancio. Dà quindi conto delle cifre relative al saldo netto da finanziare per il 1995 e, svolta una serie di considerazioni sui residui passivi per la parte riguardante il Ministero del lavoro, soffermandosi sulle cifre più significative relative alle varie voci contenute nel bilancio del dicastero, propone l'espressione di un parere favorevole. Illustra infine, per la parte di competenza, il disegno di legge n. 1911, proponendo anche su questo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene per primo il senatore ALO' che fa presente come vi siano lavoratori che a partire dal gennaio 1995, non godendo più del trattamento di cassa integrazione, nè essendo iscritti alle liste di mobilità,

non potranno godere di alcun sostegno nè accedere a lavori socialmente utili in quanto il decreto-legge n. 232 del 1995 prevede norme che coprono gli oneri relativi alla mobilità soltanto fino al 31 dicembre 1994. Ritiene quindi che, proprio in relazione alla presenza di residui passivi, sarebbe opportuno far presente al Governo la necessità di un loro impiego anche in relazione alle necessità di questi lavoratori.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLI, che proprio in merito all'entità dei residui passivi esprime una fortissima preoccupazione, dato che il mancato impiego di tali risorse ha pesato soprattutto sulle regioni meridionali, che sono notoriamente le aree in cui la crisi occupazionale è a livelli ormai gravissimi. L'entità dei residui infatti evidenzia l'inefficienza delle strutture ad utilizzare risorse per rimettere in moto l'economia e l'occupazione.

Poichè non vi sono altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1911 che, con l'astensione del senatore Alò, risulta approvata.

Il relatore DE GUIDI annuncia di far proprie le osservazioni dei senatori Alò e Napoli, per introdurle nel parere da inviare alla Commissione bilancio.

Posta ai voti, la proposta di parere, favorevole con osservazioni, risulta quindi approvata.

IN SEDE REFERENTE

(137) SALVATO ed altri: *Norme per la riduzione dell'orario di lavoro*

(1251) DE LUCA ed altri: *Organizzazione dell'orario di lavoro*

(1347) DANIELE GALDI ed altri: *Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città*

(1749) MULAS ed altri: *Norme per l'organizzazione dell'orario di lavoro*

(1793) SPISANI e ZANETTI: *Disposizioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore DE LUCA, fa presente che le riunioni da lui convocate del Comitato ristretto sui provvedimenti in titolo sono andate deserte; in considerazione anche della diversità dei disegni di legge in titolo, chiede se non sia il caso di procedere direttamente in Commissione con l'adozione di un testo base e con l'eventuale proposta di stralcio degli articoli del disegno di legge n. 1347 aventi ad oggetto materie molto diverse dall'orario di lavoro.

Sulle opzioni poste dal relatore circa la possibilità di adottare un testo base tra quelli all'esame della Commissione o proseguire i lavori all'interno del Comitato ristretto si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori SPISANI, DE GUIDI, DANIELE GALDI, NAPOLI (che chiede di entrare a far parte dei membri del Comitato ristretto), ALÒ, BASTIANETTO, PELELLA, il presidente SMURAGLIA e il relatore DE LUCA.

La Commissione decide quindi la prosecuzione dei lavori sui disegni di legge in titolo all'interno del Comitato ristretto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C11*, 0022*)

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00640 e, in sede referente, con l'esame dei disegni di legge nn. 1953, 31, 111, 151, 766, 833, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1408, 1512 e 1662 in materia di riforma del sistema previdenziale e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 attinenti alla stessa materia, nonché con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 559 e 1374 concernenti l'abrogazione dell'articolo 11, commi 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contributi previdenziali obbligatori per talune categorie di lavoratori.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

95^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

indi del Vice Presidente

GREGORELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli**Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Professor Giuseppe Vicari, direttore dell'Istituto superiore di sanità, la dottoressa Maria Orlando, direttore del reparto di metodologie trasfusionali dell'Istituto superiore di sanità ed il dottor Giuliano Gentili, direttore del reparto prodotti immunologici dell'Istituto superiore di sanità.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE DELIBERANTE**

(223) **BETTONI BRANDANI ed altri:** «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco»

(713) **NAPOLI ed altri:** «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco»

(822) **DIONISI ed altri:** «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco»

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore GREGORELLI in via preliminare pone il problema della opportunità della discussione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Egli fa presente di aver a suo tempo espresso avviso favorevole circa il trasferimento di sede della discussione in considerazione della virtuale unanimità espressa dai Gruppi in tal senso. Ad un più attento esame della questione, però, egli rileva che il provvedimento in discussione istituisce un secondo albo professionale di lavoratori dipendenti, dopo quello dei giornalisti. Ciò appare quanto mai discutibile in un momento in cui l'opinione pubblica è orientata alla soppressione dell'albo professionale dei giornalisti, categoria nella quale oltretutto si riscontrano fenomeni di attività

libero professionale del tutto assenti tra gli informatori medico scientifici.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, un disegno di legge in sede deliberante è rimesso all'Assemblea se lo richiama un quinto dei componenti della Commissione. Ferma restando la libertà dei colleghi di decidere nel senso che riterranno più opportuno, ella osserva che, a suo parere, una simile richiesta apparirebbe quanto mai strana dopo che la Commissione stessa aveva richiesto la sede deliberante.

Il senatore **DIONISI** si esprime in senso contrario alla rimessione all'Assemblea osservando che il provvedimento in titolo, lungi dal realizzare una arbitraria trasformazione dell'attività di informatore medico scientifico in senso corporativo, persegue l'intento di sottrarre il settore dell'informazione medico scientifica a logiche di pura promozione commerciale che mal si conciliano con la specificità del mercato dei prodotti farmaceutici.

Quindi, non pervenendo la richiesta del prescritto numero dei componenti la Commissione, ha la parola la senatrice **Bettoni Brandani** per lo svolgimento della relazione.

La senatrice **BETTONI BRANDANI** si rimette alla relazione già svolta sui provvedimenti in sede referente e propone altresì di assumere quale testo base per la discussione il testo unificato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea in data 30 maggio 1995.

Conviene la Commissione.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, data per acquisite le repliche del relatore e del rappresentante del governo, si passa all'esame degli articoli.

Il senatore **BINAGHI** chiede chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'articolo 1, in particolare per conoscere se esso si riferisca all'informazione farmaceutica nel solo settore della medicina umana ovvero anche in quello della medicina veterinaria.

La relatrice illustra l'emendamento 1.1, all'articolo 1, inteso appunto a chiarire che il provvedimento in titolo si riferisce alla informazione farmaceutica nel settore della medicina umana, in considerazione dei problemi del tutto specifici che caratterizzano la medicina veterinaria.

La relatrice illustra altresì tre emendamenti all'articolo 3, il 3.1, il 3.2 e il 3.3, diretti, rispettivamente, ad eliminare al comma 2 il riferimento all'obbligo di «promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende», espressione questa che appare alquanto impropria in un testo normativo, a sopprimere al comma 3 il riferimento ad una specifica forma contrattuale, in modo da consentire che tra le imprese farmaceutiche e gli informatori si possano instaurare anche forme di collaborazione diverse e, infine, a chiarire che il divieto di svolgere attività di vendita dei farmaci non è li-

mitato agli informatori che svolgono effettiva attività di propaganda e di divulgazione ma a tutti gli iscritti all'albo professionale.

La relatrice illustra quindi l'emendamento 17.1 soppressivo della lettera d) dell'articolo 17, che richiede quale requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di informatore medico scientifico del farmaco senza che sia stata prevista la procedura per il rilascio di detto attestato, e l'emendamento 18.1, soppressivo della lettera e) dell'articolo 18 che include fra le cause di cancellazione dall'albo anche la morosità nel pagamento dei contributi, sanzione a suo parere forse troppo drastica.

Il senatore PEPE osserva che la previsione della cancellazione per morosità è contenuta in tutte le norme istitutive di albi professionali e può a buon diritto essere ritenuta indispensabile.

La relatrice illustra infine una proposta di coordinamento intesa a sostituire, ogni volta che compaiano nel testo, le espressioni «informazione medico scientifica del farmaco» e «informatore medico scientifico del farmaco» con le altre «informazione scientifica del farmaco» e «informatore scientifico del farmaco».

Il PRESIDENTE Alberti Casellati propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato alle ore 19 di domani, mercoledì 19 luglio.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(221) **TORLONTANO ed altri:** «Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule»

(1701) **IMPOSIMATO ed altri:** «Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti»

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'11 luglio 1995.

Si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il senatore DIONISI illustra una serie di emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 sostituisce al comma 1 l'espressione «strutture sanitarie accreditate» con quella «strutture sanitarie pubbliche o convenzionate». Tale modifica è, a suo avviso, coerente con una impostazione tendente a salvaguardare, nell'interesse collettivo, il primato della struttura sanitaria pubblica.

L'emendamento 2.2 sostituisce al comma 3 l'espressione «strutture ritenute idonee» con l'altra «strutture riconosciute idonee» che a suo avviso appare più puntuale.

L'emendamento 2.3 intende eliminare una situazione di possibile favore per le strutture private che, dall'attuale formulazione della norma, sembra possano essere riconosciute idonee quando siano dotate puramente e semplicemente di talune caratteristiche tecnologiche, senza però avere le dotazioni organiche di operatori qualificati - che sono invece richieste alla struttura pubblica - dal momento che ci si limita a prevedere che tale personale possa essere genericamente «disponibile».

L'emendamento 2.4 è collegato al precedente che, nella sua formulazione, rende inutile il riferimento all'adeguatezza del personale sul piano qualitativo e quantitativo.

Il PRESIDENTE Alberti Casellati dà per illustrato l'emendamento 3.1

Il senatore DIONISI illustra l'emendamento 4.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 4 che, nella sua attuale formulazione, sembra consentire alle strutture private accreditate di servirsi di operatori appartenenti alle strutture pubbliche, con ciò alterando la parità di condizione tra pubblico e privato e favorendo attività di tipo speculativo.

Dopo un intervento della senatrice MODOLO che concorda col senatore Dionisi, il senatore PEPE sottolinea l'opportunità di richiedere la sussistenza tanto di requisiti tecnologici quanto di requisiti professionali per l'individuazione delle strutture accreditate.

Concorda il senatore BINAGHI.

Il senatore CAMPUS fa presente che l'articolo 4 deve essere inteso nel senso di consentire la minima dispersione di organi disponibili per i trapianti; se così è, l'articolo 2 deve essere inteso nel senso che le strutture accreditate agli espianti sono quelle dotate, puramente e semplicemente, di impianti di rianimazione e di tecnologie per l'accertamento della morte.

Il sottosegretario CONDORELLI condivide l'impostazione del senatore Campus, facendo presente che lo scopo della normativa in esame è essenzialmente quello di dissipare tutte le possibili preoccupazioni in ordine ai rischi di prelievo di organi da soggetti non clinicamente morti.

Condividono tale impostazione il senatore DI ORIO e il senatore TORLONTANO, il quale ricorda come alla base della presentazione dei disegni di legge in esame vi fossero stati taluni gravi episodi di cronaca, come quello di una donatrice AIDO defunta a Viterbo che dovette essere trasportata a Roma non essendo disponibile la commissione per l'accertamento della morte.

Condivide il senatore MARTELLI che auspica un'ulteriore semplificazione della norma, nel senso di richiedere puramente e semplicemente la presenza di strutture tecnologiche adeguate per qualificare una struttura come accreditata all'espianto, fermo restando che l'espianto

stesso può essere effettuato da sanitari provenienti da una qualsiasi struttura autorizzata ad operazioni di trapianto, anche in considerazione del fatto che da uno stesso donatore possono essere prelevati organi utilizzabili per operazioni da effettuarsi in diverse sedi.

Concordano i senatori MANARA e SIGNORELLI.

Il senatore DIONISI illustra l'emendamento 5.1, all'articolo 5, inteso a stabilire che le operazioni di trapianto possano essere effettuate unicamente in strutture pubbliche. Egli fa presente che in tal modo si eliminerebbe il rischio di una commercializzazione dell'attività di trapianto, riducendo fortemente la possibilità di gravissime deviazioni dai più elementari principi di etica professionale.

Il senatore CAMPUS si dichiara contrario all'emendamento illustrato dal senatore Dionisi la cui approvazione ostacolerebbe fortemente lo sviluppo della tecnica e della pratica dei trapianti.

Il PRESIDENTE Gregorelli rinvia il seguito della discussione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione del direttore e di due dirigenti dell'Istituto superiore di sanità

(R048 000, C12^a, 0002^a)

Il PRESIDENTE Alberti Casellati invita i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità a far conoscere alla Commissione quali siano, secondo la loro esperienza, i risultati del primo quinquennio di applicazione della nuova normativa sulle trasfusioni di sangue e se, a loro giudizio, vi siano aspetti della legge n. 107 del 1990 che richiedono un intervento del Parlamento.

Il professor VICARI, direttore dell'Istituto superiore di sanità, fa presente che la problematica delle trasfusioni di sangue afferisce prevalentemente a due diversi aspetti, quello delle metodologie trasfusionali e quello del controllo degli emoderivati. Egli ritiene quindi che sulla prima problematica possa riferire la dottoressa Orlando, direttore del reparto di metodologie trasfusionali.

La dottoressa ORLANDO fa presente che la legge n. 107 del 1990 aveva attribuito all'Istituto superiore di sanità una funzione di coordinamento nazionale per compiti di monitoraggio e per la raccolta di elementi utili all'elaborazione dei piani sangue.

Tale attività è stata ostacolata dal ritardo con cui le regioni hanno ottemperato all'obbligo, previsto dalla legge, di individuare un centro emotrasfusionale cui attribuire la funzione di centro di coordinamento regionale. Del resto, in taluni casi, anche dove tale individuazione è avvenuta i centri di coordinamento regionale non sono stati in grado di operare per mancanza di strutture, di finanziamenti e di personale.

Nell'osservare come sia ancora in corso la risistemazione dei centri emotrasfusionali da parte delle regioni in ottemperanza ai criteri stabi-

liti dalla legge - che prescrive la presenza di un centro almeno per ogni provincia e per un bacino di utenza di 400.000 abitanti - la dottoressa Orlando fa presente che, nel 1993, sono stati censiti 1.200.000 donatori, il 76 per cento dei quali periodici, mentre il restante 24 per cento è formato da donatori nuovi, per i quali non è in grado di precisare se si tratti di donatori occasionali ovvero di futuri donatori periodici. È evidente che l'obiettivo da perseguire è quello dell'incremento del numero dei donatori periodici.

Nel 1994 sono state raccolte 1.900.000 unità di sangue intero, cifra questa che può essere ritenuta tale da garantire l'autosufficienza, anche se non esattamente corrispondente allo *standard* richiesto a livello internazionale. Assai più carente è la situazione per quanto riguarda la produzione di plasma, pari a 400.000 litri annui di sangue, vale a dire meno della metà di quanto sarebbe necessario, percentuale ulteriormente ridotta dal fatto che circa il 30 per cento del prodotto è utilizzato per uso clinico.

Dopo aver osservato che un'efficiente utilizzazione del prodotto è ostacolata anche da carenze di informatizzazione, la dottoressa Orlando ricorda come all'autosufficienza sul piano nazionale non corrisponda un'adeguata distribuzione dei donatori tra le varie regioni, essendo questi di gran lunga prevalenti al nord e in Sardegna, ciò che crea una serie di problemi rendendo necessaria la creazione di un efficiente sistema di scambio di emazie tra le varie regioni. Infine appare auspicabile un incremento della tecnica della aferesi, al momento ancora insufficientemente sviluppata.

Prende quindi la parola il dottor GENTILI che si sofferma sulle problematiche relative al settore degli emoderivati.

Dopo aver ripercorso brevemente la storia dell'individuazione della sindrome da immunodeficienza acquisita, dell'identificazione dei virus responsabili e dello sviluppo delle tecniche dirette ad impedire la donazione di sangue infetto, egli si sofferma sullo sviluppo attualmente in corso di tecniche intese ad aumentare la sicurezza dei singoli emoderivati.

In particolare, laddove l'albumina e l'immunoglobulina possono considerarsi sostanze, date le tecniche di fabbricazione, ragionevolmente sicure, molto più grave è stata in passato la situazione dei fattori ottavi, rispetto ai quali solo di recente si è riusciti a mettere a punto tecniche che garantiscono una certa sicurezza per quanto riguarda il rischio della trasmissione di virus HIV, mentre permangono rischi riguardo alla trasmissione dell'epatite C.

Sono comunque tuttora presenti, nei prodotti da frazionamento, rischi che non sono circoscrivibili se non attraverso l'utilizzazione di prodotti di partenza sottoposti a *screening*.

Il professor VICARI sottolinea come un effettivo controllo sugli emoderivati possa essere realizzato unicamente attraverso la predisposizione di una serie di filtri, la cui efficacia è garantita solo da un'affidabilità del prodotto di base e del controllo che tutte le operazioni di trasformazione vengano condotte dallo stesso soggetto. È in quest'ottica che deve essere letta la sua posizione recentemente espressa contro l'importazione di plasma dalla Cina o dall'Europa orientale.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e li invita a ritornare in Commissione per rispondere alle domande che i senatori vorranno formulare, scusandosi per la necessità di rinviare il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE NELLA PRECEDENTE FASE PROCEDURALE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223-713-822

Art. 1.

Sostituire le parole: «uso interno» con le altre: «uso umano».

1.1 **BETTONI BRANDANI**

Art. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende».

3.1 **BETTONI BRANDANI**

Al comma 3, sostituire le parole: «assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo» con le altre: «attingere dall'albo».

3.2 **BETTONI BRANDANI**

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A detti» con l'altra: «Agli».

3.3 **BETTONI BRANDANI**

Art. 17.

Sopprimere la lettera d).

17.1 **BETTONI BRANDANI**

Art. 18.

Sopprimere la lettera e).

18.1

BETTONI BRANDANI

Proposta di coordinamento n. 1

Sopprimere la parola «medico» in tutti gli articoli in cui è inserita all'interno della dizione «informazione medico scientifica» o «informatore medico scientifico» o «informatore medico scientifici».

BETTONI BRANDANI

EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE NELLA PRECEDENTE FASE PROCEDURALE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 221

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «accreditate», con le seguenti: «pubbliche o convenzionate».

2.1

DIONISI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «ritenute», con le seguenti: «riconosciute».

2.2

DIONISI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«3. Le strutture riconosciute idonee debbono essere dotate di tecnologie e di *equipes* di operatori la cui composizione è determinata con decreto del Ministero della sanità.».

2.3

DIONISI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «le regioni devono assicurare la disponibilità di personale», sopprimere le seguenti: «adeguato sul piano quantitativo e qualitativo».

2.4

DIONISI

Art. 3.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I verbali sono sottoscritti da tutti gli operatori impegnati negli espianti».

3.1

GALLOTTI

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

4.1

DIONISI

Art. 5.

Al comma 1 sostituire la parola: «accreditate» con la seguente: «pubbliche».

5.1

DIONISI

Art. 7.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di ciascuna regione, tutte le strutture sanitarie autorizzate ai trapianti devono fare riferimento ad un unico centro interregionale di coordinamento».

7.1

TORLONTANO

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«1. È istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi e di cellule.

2. Il centro di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) tenuta dei registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali di riferimento;

b) definizione dei protocolli di lavoro;

c) centralizzazione delle liste di attesa;

d) definizione dei criteri per l'assegnazione di organi per le urgenze;

e) controllo del rispetto dei protocolli e della osservanza dei criteri definiti per l'assegnazione di organi per le urgenze;

3. Il centro di cui al comma 1 è gestito da un comitato tecnico la cui composizione e le cui modalità di nomina sono definite, con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il centro di cui al comma 1 è collegato in rete telematica ai centri regionali di riferimento e ai centri di coordinamento interregionale per i trapianti, i quali devono trasmettere al centro medesimo tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

9.1

TORLONTANO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In tale attività è guidato da un Comitato tecnico presieduto dal Direttore dell'istituto superiore di sanità, o suo delegato, dai membri designati dai centri di coordinamento interregionali (uno per ogni centro), da un esperto designato dal Ministro della sanità».

9.2

GALLOTTI

Art. 12.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono altresì a carico delle Unità sanitarie locali le eventuali spese di iscrizione alle liste, e le spese di viaggio, dei pazienti di regioni nelle quali non esistano strutture che effettuano trapianti di organi necessari al paziente».

12.1

GALLOTTI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

DIONISI

Art. 18.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni bilancio regionale le spese prevedibili per trapianti debbono essere previste in un capitolo separato, ove potranno confluire compensazioni tra regioni diverse».

18.1

GALLOTTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 22 giugno scorso, con l'esame degli emendamenti all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Il relatore LASAGNA riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo, alla luce delle audizioni informali tenutesi nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla raccolta differenziata del materiale plastico.

Intervengono il senatore PINTO, il senatore ARMANI, il senatore CARCARINO ed il sottosegretario GERELLI, richiedendo chiarimenti ed avanzando suggerimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.4 (nuovo testo).

Il relatore LASAGNA risponde singolarmente agli intervenuti, ritirando l'emendamento 1.3 e accettando di riformulare l'emendamento testè presentato nell'emendamento 1.4 (nuovo testo)/B; esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 (nuovo testo)/B, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore PINTO e del relatore LASAGNA, la Commissione conviene sull'emendamento 1.4 (nuovo

testo)/B; sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo: la norma interpretativa del comma 2 è infatti di contenuto sostanziale, eliminandosi l'obbligo di comunicazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza non industriale.

Il relatore LASAGNA si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario GERELLI sottolinea che la norma dell'articolo 2, comma 2, sostanzialmente mira a ridurre un obbligo procedimentale ingiustificato a carico degli esercenti servizi di barberia: esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il senatore PINTO invita il senatore Carcarino a ritirare l'emendamento 2.1 (nuovo testo) alla luce dei chiarimenti del Governo.

Il senatore CARCARINO respinge l'invito al ritiro, ricordando che il comma 2 dell'articolo 2 rappresenta materia eterogenea rispetto al titolo del disegno di legge.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CARCARINO, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo della Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, criticando il metodo delle reiterate proroghe in materia di frantoi oleari.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.3, volto a considerare i diversi tempi della raccolta delle olive a seconda delle diverse metodologie adottate nelle varie regioni; dissente poi dagli emendamenti 3.1 e 3.2, che ignorano il dibattito in corso sulle possibili ricadute positive dello spandimento delle acque reflue da molitura delle olive, soprattutto in quantitativi predeterminati e su determinati terreni.

Il senatore PINTO, dopo aver espresso dubbi sull'assenza di controlli successivi all'autorizzazione in materia di reflui da frantoio, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3, sul quale preannuncia invece voto favorevole.

Il senatore STANISCHIA dichiara che il metodo della fertirrigazione necessita di terreni assai più ampi di quelli disponibili per le più piccole

aziende di molitura delle olive, per cui un rinvio a tale metodo - considerata anche la sua difficile applicabilità in periodo invernale - si risolverebbe in una autorizzazione all'inquinamento: di fatto, già da tempo i reflui dei frantoi sono sversati nelle pubbliche fognature, mentre occorrerebbe che il Governo si facesse carico di un piano di investimenti volti alla costruzione di depuratori.

Il senatore CARCARINO dissente dall'emendamento 3.3, mentre difende i propri emendamenti che intendono porre rimedio ad una situazione di diffusa illegalità. Il senatore SPECCHIA ribatte che, accogliendo gli emendamenti del Gruppo rifondazione comunista-progressisti, si rischia di provocare la chiusura di molti frantoi oleari.

Il relatore LASAGNA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, mentre è contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario GERELLI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, osservando altresì che il problema dei frantoi può essere risolto compiutamente mediante forme consortili tra i produttori volte alla costruzione dei depuratori.

Si passa alle votazioni degli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore STANISCIÀ, nel dichiarare la propria astensione sugli emendamenti proposti all'articolo 3, invita il Governo a non eludere la questione degli investimenti necessari per i nuovi depuratori, nonché per una più oculata spesa per la ricerca in materia di reflui di lavorazione olearia.

Il sottosegretario GERELLI risponde dichiarando la propria disponibilità ad un incontro con gli addetti del settore. Il presidente BRAMBILLA concorda, invitando ad adottare le migliori tecniche per lo smaltimento naturale dei reflui.

Il senatore CARCARINO, nel dichiarare voto contrario all'emendamento 3.3, cita studi scientifici contrari alla fertirrigazione.

Il senatore SPECCHIA, nel dichiarare voto contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2 e favorevole all'emendamento 3.3, cita diversi studi scientifici secondo cui lo spandimento delle acque reflue da molitura può anche essere di giovamento ai terreni circostanti, laddove effettuato in quantitativi predeterminati ed in particolari circostanze. Dissente il senatore CARCARINO.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione conviene quindi a maggioranza sull'emendamento 3.3.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, detto articolo è posto ai voti ed è approvato nel testo della Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 5.

Il senatore LASAGNA, in considerazione del parere formulato dalla 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 5.1 ed illustra l'emendamento 5.2.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere contrario all'emendamento 5.2.

Trattandosi di unico emendamento integralmente soppressivo di un articolo del disegno di legge, si procede alla votazione sul mantenimento dell'articolo 5 nel testo della Camera dei deputati. La Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 5.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo 6.

Il relatore LASAGNA illustra l'emendamento 6.1, volto ad aggiornare la sanatoria degli effetti dei precedenti decreti-legge anche con il riferimento all'ultimo decreto-legge di proroga dei termini.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte i senatori PINTO, CARCARINO e LASAGNA, il presidente BRAMBILLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alla ore 16,50, riprende alle ore 16,55.

Il relatore LASAGNA ritira l'emendamento 6.1.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli articoli 6 e 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CARCARINO, la Commissione approva il disegno di legge n. 1665 nel suo complesso, nel testo emendato, conferendo altresì mandato al relatore ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1665**Art. 1.**

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

*1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono confermati fino al 31 dicembre 1998 e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9 *quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1999.

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 *quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

"4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori e imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi e organizzarne lo stoccaggio, promuovendo le necessarie intese con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari e contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni a sostenere i relativi oneri finanziari;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed al favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-bis-. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso".

1.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

*1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998 e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1999.

2-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

"4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori e imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi e organizzarne lo stoccaggio, promuovendo le necessarie intese con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari e contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni, a sostenere i relativi oneri finanziari;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-*bis*-. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso".

1.4 (Nuovo testo)/B

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono confermati anche per il triennio 1993-1995, e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo».

1.3

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo il disposto di cui all'articolo 9-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.»*

1.1

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai contenitori per liquidi prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio definiti per il triennio 1990-1992, si applicano i contributi di riciclo previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 397 del 1988, nella misura ridotta della metà. Ai medesimi contenitori per i quali non vengano conseguiti gli obiettivi ridefiniti alla presente legge si applica il contributo in misura raddoppiata».

1.2

CARCARINO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

«4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, e organizzarne lo stoccaggio;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso».

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

1.5

CARCARINO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CARCARINO

Sopprimere i commi 2 e 3; conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2.».

2.1 (Nuovo testo)

CARCARINO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano osservato quanto ivi disposto sono tenuti ad ottemperarvi entro i successivi trenta giorni. Tale deroga non si applica ai soggetti che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119».

3.1

CARCARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai titolari degli impianti che usufruiscono della deroga di cui al comma 1 si applica soltanto l'ammenda prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, nella misura pari ad un sesto del massimo».

3.2

CARCARINO

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 maggio 1996».

3.3SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, CASILLO,
MOLTISANTI, CUSIMANO, NATALI, RECCIA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 1993, n. 294, rinvenienti dallo stanziamento e residui 1994, non utilizzate nell'anno 1995 ai sensi dell'ultimo capoverso del predetto comma 2 possono essere utilizzate nell'anno 1996».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: «e 29 aprile 1995, n. 140» con le seguenti: «29 aprile 1995, n. 140 e 28 giugno 1995, n. 256».

6.1

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,30.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO NOVARESE, MAGISTRATO
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

La Commissione procede all'audizione del dottor Francesco Novarese, consigliere di Cassazione, già pretore di Locri e di Vibo Valentia.

Il dottor NOVARESE, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori BRUNO GANERI, ALÒ, CAMO, LORETO, CARNOVALI, MARCHINI e MANFROI. Consegna inoltre dei documenti che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente MANFROI ringrazia il dottor Novarese e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 19,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente

Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 18,30.

Audizione del prefetto Ferdinando MASONE, Capo della Polizia e del generale Giovanni VERDICCHIO, Direttore della DIA, sulle prospettive dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in seguito all'arresto di Leoluca Bagarella
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Prefetto Ferdinando MASONE, Capo della Polizia, dichiara di accogliere con spirito di totale partecipazione l'opportunità offerta, per esprimere, quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, le sue valutazioni sul livello della minaccia di «Cosa Nostra» all'indomani della cattura di uno dei suoi esponenti più pericolosi, Leoluca Bagarella, e sulle prospettive dell'azione di contrasto.

Si augura che le occasioni di dialogo e di interazione con la Commissione siano sempre più frequenti, fino a divenire una consuetudine di lavoro, nella convinzione, ormai diffusa anche grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica, che la lotta alla mafia non possa ridursi soltanto ad un problema di repressione, ma comporti una costante e duratura azione di prevenzione, di bonifica sociale, di ricostruzione dei parametri della convivenza civile, soprattutto in quelle aree del Paese ove tali valori sono più insidiati dalla pressione della malavita.

Tale azione, ampia e corale, non può che basarsi su un'attenta e professionale analisi della criminalità mafiosa e dei guasti che essa ha provocato e provoca nel tessuto sociale, nel mondo del commercio e del lavoro, nell'economia, nelle amministrazioni locali, nella quotidianità dell'esistenza di intere collettività.

Analisi che la Commissione Antimafia conduce in profondità, indicando le linee direttrici di quella globale azione di contrasto cui ho accennato e sostenendo il compito gravoso della Magistratura e delle Forze dell'Ordine.

L'arresto di Leoluca Bagarella rappresenta, dunque, un notevole successo delle Forze di polizia, che, seppure non risolutivo, segna comunque una tappa importante nella lotta a «Cosa Nostra», così da fugare i timori su asseriti affievolimenti dell'azione antimafia.

Nè varrebbe obiettare, come pure è stato fatto, che la portata dell'operazione sarebbe comunque modesta, visto che il Bagarella trascorreva la latitanza sotto gli occhi di tutti nella stessa Palermo. Talune considerazioni sembrano, infatti, contraddittoriamente prescindere dalla realtà criminale alla quale si riferiscono, perchè nel momento stesso in cui si insiste sulla perdurante minaccia della mafia, si dimostra di riconoscere poi le sue potenzialità di incidenza e di intimidazione.

Condizioni queste che, come noto, hanno consentito e consentono la perdurante efficacia di un meccanismo elementare ma difficilissimo da scardinare, per cui è proprio nella sua zona di influenza che il latitante trova la massima garanzia, non solo per evitare la cattura, ma anche per la continuità del proprio ruolo nella organizzazione criminale.

L'arresto di un latitante di spicco, specie nella sua terra, rappresenta, dunque, una breccia nel muro di protezione e di omertà che lo circonda, un azzeramento dei presidi del suo potere mafioso, un ulteriore passo verso la riaffermazione dell'autorità dello Stato.

Non indulgo nemmeno per un attimo ai facili ottimismo che potrebbero derivare dalla positiva risposta fornita dagli apparati di contrasto e sono perfettamente conscio che molto bisognerà ancora combattere per uscire dall'emergenza mafia.

Ma non si può fare a meno di rilevare con consapevole fiducia che si è sulla strada giusta: i latitanti delle organizzazioni mafiose stanno cadendo sempre più di frequente nella rete delle forze dell'ordine, tant'è che dall'inizio dell'anno ne sono stati arrestati 137, dei quali ben 23 particolarmente pericolosi e 4 addirittura oggetto di uno speciale programma di ricerca, a cura del Gruppo Integrato Interforze per la cattura dei latitanti ai vertici delle organizzazioni mafiose.

Il suddetto Gruppo, costituito a suo tempo, con decreto del Ministro dell'interno presso l'Ufficio dell'Alto Commissario per la lotta alla criminalità mafiosa, prosegue la propria azione presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il compito di selezionare i latitanti di più elevato spessore delinquenziale e di assicurare un costante e sistematico scambio di informazioni sui soggetti prescelti, che, allo stato, assommano a 30.

Il Gruppo è presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S. - Direttore Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del S.I.S.Mi., del S.I.S.De. e della D.I.A..

Nonostante la campagna di tipo terroristico scatenata dalla mafia contro i collaboratori di Giustizia, il loro numero continua a salire e se ne contano al 30 giugno 1.059, con un incremento superiore al 9 per cento rispetto ai dati di fine anno '94.

Risultano, a tutt'oggi, detenuti per associazione di tipo mafioso 4.085 soggetti ed anche questo dato, estremamente oggettivo, è in costante crescita (2.130 nel '92, 3.340 nel '93 e 3.997 nel '94).

In aumento anche i sequestri dei beni, secondo i dati forniti nei giorni scorsi alla Commissione, che brevemente riassume: nel decorso anno il valore dei beni sequestrati ai sensi delle leggi n. 575 del 1965, n. 356 del 1992 e n. 501 del 1994 è stato di poco inferiore ai 2.000 miliardi. Analogo *trend* hanno fatto registrare le confische, per un totale complessivo che supera i 112 miliardi.

A tali positivi risultati è da aggiungere anche il valore di numerosi beni come titoli, azioni e quote societarie, dei quali non è stato possibile effettuare una puntuale quantificazione monetaria.

Si potrebbe procedere a lungo fornendo cifre confortanti, eppure deve essere chiaro che nelle Regioni più esposte la collettività non avverte ancora sostanziali benefici dall'azione antimafia.

Contribuiscono ad accrescere questa sensazione di insicurezza incidenti di percorso in cui incorrono i meccanismi della giustizia, come nel recente caso delle scarcerazioni di Messina.

Com'è noto, infatti, il 14 ed il 15 ultimo scorso, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente del Tribunale della Libertà e del GIP di Messina, avverso i quali la Procura della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, è stata disposta la scarcerazione di 37 imputati in un procedimento per associazione mafiosa ed altro scaturito da una operazione di polizia contro le cosche dei «Nebrodi», a seguito del mancato accoglimento della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare avanzata dalla competente DDA.

A tutte le persone, tranne le due scarcerate dal GIP, la menzionata A.G. ha imposto i seguenti obblighi: dimorare nei comuni di residenza; presentarsi senza ritardo al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente; indicare il luogo ove sarà fissata la propria abitazione; non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 7; divieto di espatrio.

Delle 37 persone, 6 sono rimaste in carcere perchè detenute per altra causa.

I Giudici hanno recepito una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12 del 21 aprile 1995), con la quale, è stato stabilito che la sussistenza delle gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la concepibilità della proroga dei termini di custodia cautelare giacchè questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità.

La stessa A.G. però, tenendo presente le ragioni che avevano giustificato la custodia, ha disposto gli obblighi di cui sopra, con ciò riaffermando la pericolosità dei soggetti che hanno beneficiato delle decisioni della Corte.

Tra gli scarcerati figurano, infatti, personaggi di spicco delle cosche dei «Nebrodi» in collegamento con «Cosa Nostra» palermitana e il clan dei «Cursoti» di Catania.

L'operazione, nel corso della quale erano stati tratti in arresto, per associazione mafiosa, numerosi omicidi, estorsioni ed altro, era scattata il 6 giugno 1994 con la esecuzione di 222 ordini di custodia cautelare e 114 avvisi di garanzia, e condensava indagini avviate sin dal 1993 e sviluppate con l'ausilio delle dichiarazioni di otto collaboratori di giustizia.

In considerazione della obiettiva minaccia che tale situazione costituisce per la sicurezza pubblica locale, si è provveduto ad impartire immediate direttive allo scopo di realizzare un dispositivo di assidui controlli della ottemperanza agli obblighi e, più in generale, di vigilanza sui comportamenti degli scarcerati onde poter procedere alle conseguenti segnalazioni all'A.G. in caso di eventuali inosservanze o di indizi concreti di pericolo di fuga.

Peraltro la situazione ha già formato oggetto di un apposito Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sono in corso ulteriori riunioni per procedere ad una ripartizione dei compiti tra le Forze di Polizia locali, adeguatamente rinforzate per la circostanza anche con l'invio di un contingente di personale specializzato dei Nuclei di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Desidero, in ogni caso, assicurare che i controlli degli scarcerati sono stati subito attivati e si articolano in più interventi diurni e notturni. Ciò non esclude comunque in senso assoluto la possibilità per gli stessi di sottrarsi agli obblighi, anche in considerazione del fatto che continuano a risiedere in zone da loro ben conosciute ed in cui possono contare su complicità locali, oltre che sulla loro personalità delinquenziale e forza intimidatrice.

Al contempo gli organi di polizia territorialmente competenti hanno già avviato l'analisi delle posizioni dei singoli personaggi in funzione della possibilità di avviare la procedura per la irrogazione di appropriate misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali.

Ritornando al tema al centro dell'audizione, anche dopo l'arresto di Bagarella e le moltissime operazioni di polizia contro le più diverse manifestazioni del crimine organizzato (dagli omicidi, ai traffici di droga; dal racket delle estorsioni, al condizionamento delle amministrazioni locali), non esiste, bisogna ammetterlo, alcun riscontro di una caduta della pericolosità e della capacità offensiva di «Cosa Nostra», tale da escludere l'eventualità di reazioni anche contro l'apparato istituzionale.

Sugli assetti dell'organizzazione criminale in conseguenza della cattura del latitante, parlerà in dettaglio il Direttore della D.I.A., mentre, ritiene utile fare alcune brevi considerazioni sull'evoluzione della minaccia mafiosa e sulle strategie di contrasto, tenendo presente non solo la particolare situazione della Provincia di Palermo e della Sicilia Occidentale, ma anche il quadro complessivo.

La valenza criminale della cosca - tuttora egemone, dei «Corleonesi» - rimane elevatissima e tale da non poter fare escludere la riproposizione di attentati di forte impatto, che anzi rimangono una minaccia incombente, probabilmente legata all'esito delle numerose inchieste giudiziarie.

Non vi sono argomenti specifici od oggettivi per paventare tali prospettive, ma non va sottovalutato il pericolo sulla base di alcune constatazioni.

In primo luogo, «Cosa Nostra» ha già dato prova non solo di saper sopravvivere all'arresto dei suoi capi ed ai colpi che gli Organi dello Stato hanno inferto all'organizzazione nel suo complesso, ai suoi collegamenti ed ai suoi traffici, ma anche mostrato doti di rapida rigenerazione, sì che non può ancora parlarsi di un gruppo criminale allo sbando, nè, ancor meno, in via di estinzione.

In secondo luogo, i metodi terroristici che la mafia ha mostrato di saper praticare anche al di fuori dei territori di origine, la proditorietà degli attentati, il totale disprezzo per la vita umana, fanno sì che non vi siano difese sufficienti di fronte ad un ventaglio così ampio di ipotesi e ad attacchi di indiscriminata violenza, se non la capacità di conoscerli in anticipo e di sventarli.

Quali sono allora le linee sulle quali è impostata l'azione di prevenzione e repressione alla luce delle esperienze finora maturate

nel particolare contesto della provincia di Palermo e della Sicilia Occidentale?

Si è avuta più volte occasione di tornare sul tema del coordinamento delle Forze di polizia, non solo perchè questo principio fissato dalla legge costituisce l'essenza della funzione di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ma anche perchè esso s'impone con la forza obiettiva del buon senso, come un paradigma elementare e di generale portata, secondo cui le risorse vanno usate nel modo più razionale possibile, senza sperperi o sovrapposizioni.

Nella fase delle indagini di polizia giudiziaria, il coordinamento spetta alla Magistratura inquirente, ma v'è anche una vasta area di investigazioni che precede l'inchiesta giudiziaria e che è affidata all'iniziativa delle Forze di polizia.

L'espletamento di tali attività consente l'acquisizione di elementi di prova funzionali all'assolvimento dei compiti di polizia giudiziaria, essenziali ad indirizzare le determinazioni del Titolare dell'azione penale ed utili, in un'ottica più estesa, a mettere a fuoco il contesto relazionale e le modalità operative che contrassegnano eventuali, distinti comportamenti delinquenziali.

È in quest'ordine di idee che il legislatore del '92 ha previsto appositi istituti, volti a consentire la conoscenza del materiale probatorio assunto nell'ambito di diversi procedimenti penali, così da favorire il passaggio da «un sapere frantumato ad un sapere unificato».

La medesima istanza aveva del resto informato le numerose innovazioni normative intervenute a partire dal 1990, con le quali il legislatore - oltre a munire gli operatori di polizia di autonomi, incisivi strumenti per la lotta al crimine organizzato - aveva inteso evitare la dispersione del patrimonio informativo acquisito in forza di questi nuovi strumenti e, comunque, al di fuori della dialettica procedimentale tra i soggetti della Pubblica Accusa.

Nel delineato contesto di sensibile potenziamento dei poteri di polizia, sembra collocarsi a pieno titolo la facoltà del Prefetto sia di richiedere preventivamente informazioni al Procuratore della Repubblica in deroga al segreto di indagine, sia di sollecitare gli interventi di controllo o sostitutivi ai competenti Organi statali e regionali, e ciò allo scopo di evitare infiltrazioni di tipo mafioso nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Nello scenario palermitano del dopo Bagarella s'impone, perciò, la piena utilizzazione degli spunti e delle informazioni acquisite per incidere viepiù sul muro di complicità ed omertà che ha consentito al latitante di sottrarsi alle ricerche e di mantenere le fila dell'organizzazione.

La cattura dei latitanti che si suppone siano al vertice di «Cosa Nostra» - ed, in particolare, di Bernardo Provenzano, Pietro Aglieri e Giovanni Brusca - continuerà ad essere impostata sulle attività dello speciale Gruppo Integrato Interforze. L'organismo, in base alle direttive impartite dal Signor Ministro lo scorso aprile, oltre ad assicurare le ormai tradizionali funzioni di distribuzione degli obbiettivi tra le Forze dell'Ordine e di sistematico scambio di informazioni sui soggetti d'interesse, sta proprio in questi giorni valutando, con la Procura della Repubblica di Palermo, forme più incisive di coordinamento operativo. È infatti allo studio una sua articolazione di raccordo proprio con detta Magistratura,

la quale ha emesso a carico dei tre latitanti i provvedimenti restrittivi nell'ambito dei procedimenti penali di maggiore rilevanza ai fini della disarticolazione di «Cosa Nostra».

Indispensabile si rivela, d'altra parte, continuare a lavorare per individuare i canali di riciclaggio, per la più volte evidenziata centralità che l'attacco ai patrimoni illeciti assume in questa fase della lotta alla mafia.

Giungono segnali, da parte investigativa, in ordine a concrete difficoltà economiche in cui al momento verserebbe Cosa Nostra, e ciò conferma un effettivo indebolimento patito in conseguenza degli incisivi interventi realizzati dagli Apparati di contrasto. Ritiene sia questo, dunque, il momento per inserire, con determinata risolutezza, il cuneo della legge nel varco creatosi, sfruttando il successo e attaccando la ricchezza mafiosa. Deve trattarsi di un'azione corale, concertata nelle linee strategiche ed attuata con intelligenza e sagacia.

Desidera, a tal proposito, informare la Commissione che la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha avviato alcune iniziative di monitoraggio, intese ad individuare i cespiti di provenienza illecita riconducibili alla disponibilità delle consorterie mafiose. Forti della fattiva, mutua collaborazione di esperti delle Forze di polizia, della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, tali iniziative hanno preso le mosse dalla rilevazione - in una fase di indagini preventive - di indici di anomalia nella concentrazione delle attività creditizie e finanziarie rispetto alla realtà economica di una precisa zona della Sicilia. In caso di esiti positivi, potrà essere prevista una progressiva estensione dell'azione di ricerca a zone sempre più ampie del territorio, dove si registra una più forte presenza della criminalità organizzata. In tal senso, potranno essere così individuate le priorità, al fine di un calibrato impiego operativo delle risorse disponibili.

Occorre, ancora, stimolare la collaborazione dei cittadini con l'Autorità, non solo per esigenze investigative, ma per un obiettivo di più ampia portata: provocare il crollo definitivo della cultura mafiosa, rompere la spina dorsale e, cioè, il codice d'onore. È questo che la mafia avverte come massimo pericolo e che la indurrà a tentare ancora di interrompere il diffondersi della collaborazione con la Giustizia. Ricorre più volentieri a questa definizione perchè essa, pur racchiudendo compiutamente i parametri del cosiddetto «pentitismo», non si esaurisce in essi, introducendo ad altri aspetti dell'intervento statutale a favore, altresì, di chi fornisca dichiarazioni su delitti senza avervi concorso. Vive sono le aspettative, quindi, per l'ulteriore estensione ai testimoni esposti a gravi rischi delle misure di protezione in atto previste solo per alcuni soggetti, anche in vista delle positive ricadute che ne deriverebbero al contrasto di odiose fenomenologie criminali, quale, in specie, l'usura.

Anche per questo, assume valore prioritario il riassetto del Servizio di Protezione, secondo le linee fissate nel decreto di riorganizzazione, già predisposto e molto prossimo al varo. L'obiettivo è quello di sviluppare, sul piano ordinativo e su quello operativo, i principi e le metodologie che a suo tempo furono esposte alla Commissione antimafia, in vista della creazione di un sistema che, superando la logica emergenziale finora dominante, si fondi invece sulla mimetizzazione delle persone tutelate nel contesto ambientale in cui le stesse sono state inserite.

Tale sistema, in prospettiva, consentirà di affrancare gli Organi territoriali delle Forze di polizia dai gravosi servizi di protezione e, nell'im-

mediato, da quelli di assistenza, che verranno disimpegnati dai Nuclei periferici del Servizio di Protezione, composti da personale specializzato.

Non meno inderogabile è la necessità di sviluppare, in un quadro di ampio respiro, la collaborazione internazionale. La centralità assunta da tale specifico indirizzo dell'azione di contrasto alla criminalità è andata consolidandosi in questi anni, soprattutto in ragione della tumultuosa evoluzione del panorama geo-politico, spesso sfruttata abilmente dalle consorterie criminali. Illusorio sarebbe pensare di poter combattere la mafia senza reciderne il reticolo di collegamenti che va ben al di là dei confini nazionali e l'impegno del Ministero dell'Interno, proprio per questo, proseguirà inesausto, sia a livello comunitario, sia a livello più latamente internazionale.

Conclude quindi tornando all'imprescindibile esigenza di coinvolgere nelle strategie antimafia l'intera comunità civile, facendo sì che questo impegno non rimanga esclusivo appannaggio di pochi addetti ai lavori, ma veda l'intera società protagonista di una vera e propria riscossa morale.

In questa prospettiva si colloca il problema, molto opportunamente sollevato dalla Commissione, di riconsiderare la normativa sullo scioglimento dei Comuni per condizionamento mafioso.

Condivide, quindi, l'opportunità di individuare nuovi strumenti che consentano di incidere sulla sostanziale inamovibilità delle burocrazie comunali, che troppo spesso, nonostante la sospensione degli organi elettivi e i commissariamenti, sono stati in grado di ripristinare situazioni diffuse di illegalità.

Nessuna azione di repressione sarà dunque sufficiente a debellare la mafia, se il ripristino dell'autorità dello Stato non passerà attraverso la più profonda bonifica delle amministrazioni locali e l'edificazione di un sistema di servizi sociali efficiente e prossimo ai bisogni della collettività.

Il generale Giovanni VERDICCHIO, Direttore della DIA, rileva che dal quadro delineato dal Capo della Polizia emerge che la ricerca dei latitanti spetta in via prioritaria e continuativa - in base alla ripartizione dei compiti stabilita dal Consiglio Generale - alla Polizia di Stato ed all'Arma dei carabinieri.

L'azione investigativa della DIA, invece si orienta in modo permanente ed organico nei confronti delle associazioni criminali mafiose con il preciso intento di disarticolargli nei loro punti di forza, nella loro struttura organizzativa, nelle loro alleanze e nei loro interessi finanziari.

In tale prospettiva sono state positivamente sperimentate nuove metodologie operative, imperniate sulla continua interazione tra il momento dell'acquisizione conoscitiva e la fase più propriamente investigativa, nella quale, anche quando si opera su delega dell'Autorità giudiziaria, deve essere valorizzata la capacità di iniziativa della polizia giudiziaria.

I risultati sin qui conseguiti inducono a proseguire lungo la strada intrapresa.

Va, tuttavia, rilevato che la DIA ha fornito un positivo contributo anche nel settore della cattura dei latitanti mafiosi.

È accaduto sovente, infatti, che il personale della Direzione impegnata nella conduzione di complesse indagini abbia scoperto tracce di un ricercato o sia riuscito ad acquisire elementi comunque utili per pervenire ad una sua rapida cattura.

Grazie all'intervento diretto o indiretto della DIA, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono stati assicurati alla giustizia una ventina di boss mafiosi di assoluto rilievo, per curriculum criminale e ruolo rivestito nell'ambito delle rispettive consorterie di appartenenza.

Anche la cattura del capo mafia Leoluca Bagarella, avvenuta il 24 giugno u.s., si inserisce nel contesto di una più ampia e prolungata attività investigativa della DIA, svolta in stretto raccordo con la Procura Distrettuale di Palermo.

L'operazione ha preso le mosse dalla necessità investigativa di delineare i nuovi assetti di vertice della «cosa nostra», dopo la lunga serie di omicidi avvenuti nella Sicilia occidentale tra la fine del 1994 ed i primi mesi del corrente anno.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il Generale Giovanni VERDICCHIO, prima di passare alla esposizione delle possibili linee di sviluppo operative, ritiene che meriti di essere evidenziata l'elevata professionalità dell'equipe di investigatori impegnata nell'operazione. In queste settimane essa ha svolto, senza pausa alcuna, un lavoro investigativo estremamente specializzato, avvalendosi, tra l'altro, di apparecchiature sofisticate. È necessario poi sottolineare i tempi e le modalità di esecuzione della cattura di un boss del calibro operativo-criminale di Leoluca Bagarella.

Tale cattura è avvenuta nel centro di Palermo in un'ora di punta, è stata eseguita con rapidità, precisione e sicurezza (quasi con discrezione) senza suscitare clamore alcuno né allarme tra i cittadini che si trovavano a transitare nella zona ed evitando qualsiasi uso delle armi, anche a scopo intimidatorio.

Occorre infine considerare che il boss disponeva, nella città di Palermo e nella provincia, di una formidabile rete di protezioni, di connivenze insospettabili, di mezzi, di basi logistiche, di flussi informativi che gli assicuravano un'elevata capacità di mimetizzazione, permettendogli di continuare ad esercitare una effettiva influenza sui propri affiliati.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il senatore Corrado STAJANO (Gruppo Progressisti-Federativo) ricorda che sono stati numerosi i casi di criminali che circolavano liberamente per le strade di Palermo: chiede quindi se sia una sfida il fatto che la residenza di Bagarella fosse posta nelle vicinanze delle abitazioni di due magistrati sottoposti a particolari misure di sicurezza. Desidera poi sapere se i telefoni di Marchese fossero controllati, e se Antonino Mangano sia parente di Vittorio Mangano.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (Gruppo Progressisti-Federativo), dopo aver ricordato che si è riscontrata una perdurante presenza della criminalità nel settore dell'alta velocità ferroviaria chiede se l'influenza delle imprese mafiose nel settore dei lavori pubblici mantenga tuttora in Sicilia la sua forza: a tale proposito chiede una valutazione sugli effetti della legge n. 55 del 1990, e sulla opportunità di sue modifiche, per ottenere un maggiore controllo sulla liceità dei flussi finanziari delle imprese. Chiede poi se, seguendo quanto emerso a proposito delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio si siano rintracciate notizie precise su collusioni tra organizzazioni mafiose e istituzioni. Dopo aver sollecitato una informazione di massima sul numero dei magistrati attualmente coinvolti in procedimenti penali ex articolo 416-bis, si ricollega a quanto esposto dal Prefetto Masone per chiedere se sia opportuna una legge che consenta la rimozione di chi, all'interno delle burocrazie degli enti locali, si sia reso responsabile di collusioni con la mafia.

Il deputato Marianna LI CALZI (Gruppo Forza Italia), dopo aver rilevato che negli ultimi tempi l'azione di contrasto dello Stato non ha certo abbassato la guardia ma, al contrario, si è rafforzata, chiede da quanto tempo Bagarella utilizzasse l'appartamento nel quale è stato arrestato, se risponda o meno al vero che l'intero stabile fosse nella sua disponibilità e come mai gli agenti di scorta ai magistrati che abitano nel palazzo di fronte non abbiano notato alcunchè.

Il senatore Saverio DI BELLA (Gruppo Progressisti-Federativo) osserva che le recenti scarcerazioni avvenute a Messina determinano ulteriore preoccupazione per la sicurezza dei magistrati operanti in tale città; chiede quindi se i relativi apparati di sicurezza siano stati o meno rafforzati. Chiede inoltre se debba ritenersi che la mafia consideri ancora efficace per i suoi scopi la via terroristica.

Il deputato Michele CACCAVALE (Gruppo Forza Italia) osserva che le prospettive dell'azione di contrasto dovrebbero essere maggiormente evidenziate e, in quest'ottica, chiede se tale azione non sia suscettibile di ricondurre il fenomeno della mafia nelle dimensioni ordinarie della malavita organizzata.

Il deputato Antonio BARGONE (Gruppo Progressisti-Federativo) chiede chiarimenti circa le eventuali reazioni nei confronti delle istituzioni a seguito dell'innalzamento del livello dell'azione di contrasto. Chiede inoltre se siano necessari nuovi interventi per assicurare efficacia alle misure dirette a colpire le ricchezze illecitamente accumulate, rilevando che in tal campo negli anni passati si sono purtroppo accumulati alcuni ritardi.

Il deputato Sandra BONSANTI (Gruppo Progressisti-Federativo) chiede se la mafia ritenga ancora praticabile una strategia di attacco per ottenere una legislazione più favorevole, se essa privilegi certe zone ad altre per le infiltrazioni nel settore alberghiero, ulteriori informazioni sul traffico d'armi, quali siano stati gli esiti delle perquisizioni nell'appartamento di Bagarella, quali rapporti intercorrono tra questi e Riina e quale sia stata la sorte di Vincenzina Marchese Bagarella.

Il Prefetto Ferdinando MASONE, fa presente che i latitanti per poter continuare a svolgere il proprio ruolo nelle organizzazioni malavitose devono continuare ad essere presenti sul territorio; non desta quindi meraviglia che gli arresti siano effettuati nelle zone di loro provenienza. Per quanto riguarda la mancata segnalazione di movimenti sospetti da parte della scorta citata, osserva anzitutto che tali servizi sono svolti da personale particolarmente specializzato che tuttavia è principalmente attento all'obiettivo da difendere. Ricorda poi di aver fatto riferimento ad un indebolimento economico di Cosa nostra: tali notizie prenderanno probabilmente in futuro aspetto ufficiale, ma per ora sono frutto solamente di alcune informazioni ancora parziali. C'è indubbiamente una pressione seria da parte dello Stato - come si può vedere anche dalla quantità dei beni sequestrati - e ciò ha prodotto un indebolimento della struttura economica della mafia. In settori come l'alta velocità si giocherà comunque una partita decisiva per il futuro, e va ricordato che, pur effettuando con la massima cura i doverosi controlli, si è di fronte a strategie sempre più sofisticate da parte delle organizzazioni criminali, ad esempio attraverso una progressiva legalizzazione delle imprese ad esse legate. Per quanto concerne la legge n. 55 del 1990, qualcosa può certamente essere fatto nella direzione della sua riforma, anche se è l'organo politico che deve naturalmente assumere le necessarie decisioni. Ricorda poi che non sono emersi riscontri precisi su nuovi rapporti tra mafia e istituzioni ed a tale proposito ribadisce che anche le notizie diffuse non sembrano avere una immediata concretezza. Condivide, come già espresso nella relazione iniziale, l'opportunità di procedere, nel caso di inquinamento da parte di organizzazioni malavitose, non solo alla rimozione degli organi elettivi, ma anche ad un necessario rinnovamento della burocrazia, ovviamente per quanto concerne le parti sospettate di collusione. Sulla sicurezza dei magistrati, ricorda che vengono seguite le indicazioni dei Procuratori Generali, assicurando comunque che per i territori di Reggio Calabria e di Messina tutti gli episodi rilevanti sono seguiti caso per caso, con un impegno assiduo e costante. Conferma quindi un'attenzione continua anche per i diversi casi di intimidazione nei confronti di amministratori locali, i quali - lo ribadisce - costituiscono episodi di assoluta gravità, anche perchè è attraverso di essi che si concreta il dominio malavitoso del territorio. Per quanto concerne infine la possibilità di nuovi attentati di tipo stragista, rileva che questi non sono di esecuzione particolarmente complicata: tuttavia non risulta che vi sia attualmente, da parte della mafia, la volontà di procedere lungo tale strategia, pur sussistendo - ed ha già rilevato che non c'è bisogno a questo proposito di organizzazioni tecniche sofisticate - un'adeguata potenzialità tecnica.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il Generale Giovanni VERDICCHIO, non ritiene che la strategia terroristica si sia rivelata produttiva per la mafia, anche perchè tale strategia ha un effetto destabilizzante mentre la mafia di solito tende a svolgere un'azione di stabilizzazione. È verosimile ritenere che l'articolo 41-bis ed i pentiti siano ancora gli obiettivi della mafia, per quanto sem-

brino cambiate le metodologie operative per il raggiungimento del primo.

Fa quindi presente di non avere delineato nella sua relazione una prospettiva ottimistica a causa della perdurante gravità del fenomeno mafioso e precisa che le sue considerazioni circa gli investimenti della criminalità nel settore alberghiero non hanno, allo stato attuale, alcuna connessione con la cattura di Bagarella, nel cui appartamento è stata reperita documentazione che deve ancora essere esaminata approfonditamente.

Per quanto riguarda la sorte di Vincenzina Marchese Bagarella, osserva che alcuni seri indizi lascerebbero credere che sia deceduta in maggio, ma ciò non può essere affermato con sicurezza.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (Gruppo Forza Italia), dopo aver sottolineato che non si è evidentemente registrato alcun calo di tensione nella lotta alla mafia, chiede se la cattura di Bagarella sia dovuta o meno ad un pentito; chiede altresì se tale circostanza non possa indurre a ritenere che le capacità investigative delle forze dell'ordine possano in qualche misura adagiarsi e quali interventi siano necessari per assicurare loro una maggiore capacità operativa.

Il prefetto Ferdinando MASONE ritiene che l'attività di polizia giudiziaria non si sia affievolita con la crescita del numero dei pentiti e, pur non potendosi escludere una strumentalizzazione delle loro dichiarazioni, il vero problema consiste nel vagliarle con la massima attenzione senza tuttavia escludere nulla che possa essere di ausilio al lavoro investigativo. Osserva quindi che in tutta Italia è generalizzata una forte richiesta di sicurezza, che le forze dell'ordine devono sforzarsi di esaudire; in futuro sarà forse necessario pensare ad una rivisitazione degli organici determinati in periodi in cui tale richiesta non era così forte.

Il Generale Giovanni VERDICCHIO fa presente d'aver in un primo momento dichiarato che la cattura di Bagarella non era dovuta all'intervento di pentiti per evidenti ragioni di sicurezza di questi ultimi.

Il senatore Corrado STAJANO chiede se dalla vicenda di Bagarella si possano trarre valutazioni sull'estensione dell'omertà a Palermo e sulla consistenza della cosiddetta «zona grigia», che coinvolge diversi stati sociali.

Il Prefetto Ferdinando MASONE ricorda che sono stati fatti considerevoli passi avanti ma che a Palermo sussiste una diffusa omertà, conseguenza di una forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa che permane assolutamente evidente. Rileva che il caso Bagarella ha posto in luce le strutture di una società in cui emergono atteggiamenti di favoreggiamento e di connivenza, anche legati ad un generico disinteresse o ad un desiderio di quieto vivere.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (Gruppo Forza Italia) ricorda che il trasferimento all'Asinara di detenuti di grande pericolosità come Bagarella comporta oneri assai elevati, anche in termini di personale. Si chiede quindi se non sia più semplice realizzare strutture atte alla de-

tenzione ex articolo 41-bis nelle zone ove si svolgono i processi, tanto più che attualmente i detenuti ex articolo 41-bis passano la maggior parte del loro tempo, a causa delle esigenze processuali, lontani dalle strutture nelle quali dovrebbero propriamente essere custoditi.

Il prefetto Ferdinando MASONE concorda con il senatore Campus sull'esistenza del problema segnalato, al quale si può cercare di porre rimedio anche attraverso l'effettuazione, a fini processuali, di riprese in video. Osserva comunque che il luogo di detenzione dovrebbe essere in ogni caso posto in una località lontana da quelle teatro dell'attività malavitosa, proprio per scoraggiare contatti e vicinanze che in passato si sono rivelati fonti di molteplici pericoli.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia il prefetto Masone ed il generale Verdicchio per gli utili contributi forniti nel corso dell'audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

43° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7° Commissione:

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico: parere favorevole su emendamenti;

alla 3° Commissione:

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12° Commissione:

(1701) IMPOSIMATO ed altri: Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli esplantati e dei trapianti: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13° Commissione:

(1777) Legge quadro sull'inquinamento acustico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri: rinvio dell'emissione del parere

(637) DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere

(1372) LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale: rinvio dell'emissione del parere.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Serri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: parere favorevole con osservazioni.

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: parere favorevole con osservazioni;

alla 6ª Commissione:

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio: parere favorevole con osservazioni;

alla 10ª Commissione:

(1773) LARIZZA ed altri - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE: remissione del parere alla Commissione in sede plenaria.

(1892) COVIELLO ed altri - Riforma dell'Istituto per il commercio estero: remissione del parere alla Commissione in sede plenaria.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

63° Seduta

Presidenza del senatore
COPERCINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Parere alla 13° Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAMPONI osserva che si tratta di un decreto-legge recante alcune autorizzazioni di spesa finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale per l'anno 1995. Per quanto di competenza si deve segnalare che una parte dell'onere è coperta mediante riduzione di un capitolo ordinario di bilancio (6878 dello stato di previsione del Tesoro) variato in diminuzione dal disegno di legge di assestamento presentato dal Governo. Si ricorda che in questo caso tale tipo di copertura è vietato anche nel secondo semestre. Occorre inoltre ottenere chiarimenti dal Tesoro circa le motivazioni della diminuzione - operata con l'assestamento - del capitolo in questione, che riguarda la quota dell'8 per mille dell'IRPEF assegnata allo Stato, e inoltre se l'intervento in questione rientra tra quelli ai quali può farsi fronte con le risorse in questione.

La parte dell'onere coperta invece mediante utilizzo di fondi speciali presenta due utilizzi difformi, in relazione ai quali sarebbe opportuno chiedere il parere rispettivamente alla 7° e alla 2° Commissione permanente.

Fa presente inoltre che l'articolo 2 autorizza l'erogazione di compensi per lavoro straordinario «anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente» e che a tale onere si fa fronte mediante riduzione di capitoli ordinari di bilancio (2995 e 2996 dello stato di pre-

visione dell'Interno) che risultano variati (benchè in aumento) dal disegno di legge di assestamento. Se l'aumento è stato determinato - come è plausibile - proprio nell'intento di preordinare la copertura per oneri nuovi, si ha un esempio di copertura effettuata utilizzando mezzi di bilancio, il che è vietato dall'articolo 81 della Costituzione. Nè vale al riguardo obiettare - come il Tesoro ha fatto in passato - che si tratta di una spesa omogenea con quella di cui ai capitoli in esame. Infatti il discrimine per stabilire se un onere sia o meno nuovo o maggiore (e quindi in quanto tale da assoggettare all'obbligo di copertura) non è l'omogeneità o meno con il capitolo di copertura, ma il fatto di rappresentare giuridicamente un *quid novi*, che è appunto il caso in questione. Non rileva quindi che l'imputazione di copertura sia mediante riduzione o a carico del capitolo di volta in volta interessato. Tra l'altro, nella fattispecie, trattasi di capitoli obbligatori, che quindi non possono fungere da copertura.

Segnala infine la disposizione di cui all'articolo 3, che prevede la stipulazione di convenzioni tra le Regioni e il Ministero dell'interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo dei vigili del fuoco. Poichè si precisa che le Regioni assumerebbero in carico le relative spese e dal comma 2 si deduce che le convenzioni sono a titolo oneroso, potrebbero porsi problemi di copertura degli oneri che ne deriverebbero per i bilanci regionali. Va rilevato peraltro che la stipulazione delle convenzioni costituisce oggetto di una semplice facoltà.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'articolo 3 prevede una semplice facoltà per le regioni, per cui non si pongono problemi di copertura finanziaria.

In relazione all'utilizzo della quota dell'8 per mille dell'IRPEF riservata allo Stato, fa presente che il corrispondente capitolo di bilancio risulta variato dal disegno di legge di assestamento solo per effetto del cosiddetto «taglio orizzontale» degli stanziamenti di bilancio, operato con il decreto-legge n. 41 del 1995. Conferma peraltro che anche in passato le somme in questione vennero utilizzate per la copertura finanziaria di interventi analoghi. L'unica obiezione di carattere formale che potrebbe porsi riguarda la mancata emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri con il quale vengono ripartite per le varie finalità le risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF, ma anche questa obiezione può essere superata, vista l'esistenza di un precedente.

Rileva infine, con riferimento all'articolo 2, che i capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione dell'Interno, risultano variati dal disegno di legge di assestamento solo con riferimento all'autorizzazione di cassa. Non si tratta comunque in questo caso di spese nuove, come tali assoggettate all'obbligo di copertura finanziaria.

Il relatore TAMPONI, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone di non chiedere il parere sugli utilizzi in difformità contenuti nel testo del decreto-legge, anche allo scopo di accelerare l'iter di approvazione del provvedimento, che appare di particolare urgenza.

Il senatore CAPONI ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo non superino le perplessità evidenziate nella relazione, e dichiara

che, qualora il relatore proponga l'espressione di un parere di nulla osta, egli si asterrà dal voto, in considerazione dell'urgenza del provvedimento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto - con riferimento all'articolo 2 - che le dotazioni di bilancio siano già comprensive dell'onere previsto.

(1904) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

(Parere alla 6^a Commissione. In parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore **PODESTÀ**, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta ad eccezione che sugli articoli 1 (comma 18), 2 e 3 (comma 7), su cui ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, si segnalano gli emendamenti 1.15, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.0.1 e 5.0.3 che sembrano comportare minori entrate o maggiori oneri non coperti.

È opportuno, inoltre, acquisire l'avviso delle finanze sugli emendamenti 1.9, 1.11, 1.12, 2.0.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.0.4, 10.0.1 e 1.14.

Relativamente all'emendamento 3.0.4, il parere di nulla osta potrebbe essere condizionato alla indicazione della copertura anche della spesa per il capitale e all'adeguamento conseguente delle rate annuali.

Per l'emendamento 5.0.2, il nulla osta può essere condizionato alla previsione del previo consenso del comune interessato.

Il sottosegretario **VEGAS** si rimette al parere del Ministero delle finanze, tenuto conto che gli emendamenti in esame riguardano il gettito fiscale.

Il sottosegretario **CALEFFI** conferma che gli emendamenti 1.15, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.4, 5.0.1 e 5.0.3, comportano perdita di gettito.

Comportano altresì perdita di gettito gli emendamenti 1.11, 4.3 e 5.0.4, mentre gli emendamenti 1.9, 1.12, 2.0.1, 5.1, 5.2, 10.0.1 e 1.14 non comportano effetti sul gettito.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 5.0.2, mentre il parere del Governo è contrario sull'emendamento 3.0.4.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.15, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.4, 5.0.1, 5.0.3, 1.11, 4.3 e 5.0.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il nulla osta sull'emendamento 3.0.4 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla indicazione della copertura anche della spesa relativa al capitale e all'adeguamento conseguente delle rate annuali. Il nulla osta sull'emendamento 5.0.2 è inoltre condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla previsione del previo consenso del comune interessato.

(1875) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Parere alla 2^a Commissione. Contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DUJANY ricorda che sul testo del decreto-legge, nonché su alcuni emendamenti, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere rispettivamente nelle sedute del 27 giugno e dell'11 luglio.

Pervengono ora due nuovi emendamenti, il primo dei quali costituisce la riformulazione dell'emendamento 9.0.1, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La nuova formulazione della norma, che riguarda la nomina dei pretori onorari, non comprende l'espressa previsione della corresponsione di un'indennità a detti magistrati. Non sembra tuttavia che la mancata esplicita menzione di un'indennità possa escludere tale circostanza, per cui la norma continua ad apparire suscettibile di determinare oneri non quantificati nè coperti. L'eventuale nulla osta dovrebbe pertanto essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicita previsione che ai magistrati in questione non spetta alcuna indennità.

Le stesse considerazioni valgono per l'altro emendamento, 9.0.1-bis, che riguarda anche i vicepretori onorari.

Appare comunque opportuno acquisire il parere del Tesoro su entrambi gli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi alle osservazioni formulate dal relatore, rileva che la previsione che ai magistrati onorari non spetti alcuna indennità costituirebbe una mera finzione, visto che tale indennità potrebbe essere loro riconosciuta in sede contenziosa.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 9.0.1 (nuovo testo) e 9.0.1-bis..

(1706) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il relatore PODESTÀ, ricorda che la Sottocommissione aveva rinviato l'esame poichè la copertura finanziaria del provvedimento, attuata mediante utilizzo dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente, non appariva al momento valida, in quanto l'accantonamento in questione non risultava capiente. Su esso insisteva infatti una serie di prenotazioni che superava le disponibilità. Nel frattempo peraltro il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge in materia di obiezioni di coscienza, attualmente in corso di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che sposta la copertura finanziaria di quel provvedimento su un altro accan-

tonamento del fondo speciale di parte corrente, liberando così le risorse necessarie alla copertura del provvedimento in esame. Va però precisato che un'ulteriore condizione per il nulla osta è costituita dall'approvazione dell'emendamento al disegno di legge n. 781, oggi all'esame della Sottocommissione.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che sia approvato l'emendamento che riformula la clausola di copertura del disegno di legge n. 781 nonché quello presentato dal Governo sul disegno di legge concernente l'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

(1323) Emendamenti al disegno di legge: Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione. In parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DUJANY ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere sul testo del disegno di legge e su numerosi emendamenti presentati.

Sono pervenuti successivamente tre ulteriori emendamenti del relatore in relazione ai quali si precisa che l'emendamento 5.0.18 è identico all'emendamento 5.0.5 (nuovo testo) su cui è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 5.0.19, occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro in ordine al meccanismo automatico di adeguamento dell'indennità di amministrazione che in esso viene previsto. Comunque, allo stato, l'orientamento appare di segno negativo.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all'emendamento 3.12 e dichiara di rimettersi alla Sottocommissione relativamente al 5.0.18.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.0.19, che comporta oneri aggiuntivi non quantificati né coperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.0.18 e 5.0.19, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(743-bis) Emendamento al disegno di legge: VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)

(Parere alla 6^a Commissione. Favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, ricordando che sul testo del disegno di legge, nonché su alcuni emendamenti, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere rispettivamente nelle sedute del 22 novembre 1994 e del 12 luglio 1995.

Perviene ora un ulteriore emendamento del relatore, che prevede una maggiore dilazione del pagamento dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di 90 giorni. Si tratta quindi di una disposizione suscettibile di provocare effetti sul gettito. Va peraltro notato che il comma 4 prevede che comunque sia versata entro il 30 dicembre l'IVA relativa alle operazioni effettuate fino al 24 dicembre, e che all'agevolazione fa riscontro il pagamento degli interessi, per cui, in definitiva, potrebbero non aversi implicazioni negative sul bilancio dello Stato. Su ciò è opportuno comunque acquisire il parere delle Finanze.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che per il Ministero delle finanze l'emendamento in esame non comporta problemi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1300) Emendamenti al disegno di legge: Riforma del credito agevolato
(Parere alla 6^a Commissione. Favorevole)

Riferisce il senatore TAMPONI, ricordando che sul testo del disegno di legge, nonché su alcuni emendamenti, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 27 giugno.

Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali il 2.6 recepisce la condizione dettata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge, prevedendo esplicitamente la salvezza delle disposizioni della legge n. 559 del 1993, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, precisando che l'emendamento 2.6 recepisce la condizione dettata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Parere su nuovo testo unificato alla 7^a Commissione. Rinvio dell'esame. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il sottosegretario VEGAS osserva che, data la notevole complessità del nuovo testo unificato, potrebbe essere opportuna la richiesta di una relazione tecnica.

Concorda la Sottocommissione, deliberando di richiedere al Governo la relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

L'esame è quindi rinviato.

(1633) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica

(Parere alla 7ª Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAMPONI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato alla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di geofisica. Per quanto di competenza, si deve rilevare che il testo del disegno di legge contiene diverse norme suscettibili di riflessi finanziari.

Trattandosi di un provvedimento di struttura, occorrerebbe procedere secondo una schema già utilizzato in casi analoghi e cioè condizionare il parere di nulla osta alla soppressione delle norme sostanziali superate dal disegno di legge stesso, far riferimento al capitolo di bilancio, senza incrementi di oneri, che già adesso funge da copertura dei trasferimenti da parte del bilancio dello Stato (dovrebbe trattarsi del capitolo 2103 del Ministero dell'università e ricerca scientifica, almeno secondo il Nomenclatore degli atti) e prevedere infine, modificando la norma già esistente nel testo (articolo 4, comma 1), che il finanziamento - trattandosi di spesa permanente - avvenga tramite la tabella c) della legge finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore, salvo che per l'opportunità di prevedere, per la copertura finanziaria del provvedimento, il rinvio alla tabella c) della legge finanziaria, che - a suo giudizio - irrigidirebbe la struttura del bilancio dello Stato, consentendo potenzialmente l'espansione della spesa relativa all'Istituto. Fa presente inoltre che i commi 4 e 5 dell'articolo 4, prevedono utilizzi in difformità di capitoli di bilancio, sui quali potrebbe essere chiesto il prescritto parere alle commissioni competenti.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in esame, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le norme sostanziali superate dal disegno di legge stesso e che sia fatto riferimento al capitolo di bilancio che già adesso funge da copertura dei trasferimenti da parte del bilancio dello Stato, con esclusione di ulteriori oneri.

(1005) BAGNOLI e CARPI: Incentivi per la produzione vetraria

(Parere su testo ed emendamento alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Riferisce il senatore DUJANY, ricordando che sul testo del disegno di legge fu deliberato di richiedere la relazione tecnica.

Perviene altresì l'emendamento 1.1, che riformula la clausola di copertura finanziaria contenuta nel comma 2 dell'articolo unico. La nuova formulazione non presenta problemi ed elimina il riferimento a modalità di copertura vietate dalla legge di contabilità, presente nel testo originario.

Resta però il problema della quantificazione degli oneri, dal momento che i contributi previsti sono commisurati all'abbattimento del prezzo base del metano per le forniture relative alle attività vetrarie nei comuni considerati e quindi non si consente l'individuazione di un tetto di spesa. Va peraltro sottolineato che sono da tempo scaduti i termini per la predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario VEGAS, non disponendo di dati sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, esprime al momento parere contrario, ritenendo comunque opportuno sollecitare la predisposizione della relazione tecnica.

Ad avviso del senatore TAMPONI la relazione tecnica dovrebbe individuare ulteriori aree territoriali nelle quali la presenza di un'industria vetraria artistica possa essere incentivata con le provvidenze previste dal disegno di legge in esame solo per alcuni comuni.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame del disegno di legge e dell'emendamento, in attesa della predisposizione della relazione tecnica, nella quale dovrebbero essere altresì indicati altri comuni interessati alle provvidenze previste dal disegno di legge.

(781) Emendamenti al disegno di legge: Misure intese a favorire nuova occupazione

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso il 13 giugno.

Il relatore PODESTÀ ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione che la copertura di cui all'articolo 5 fosse riferita al triennio 1995-1997.

La Sottocommissione ha esaminato quindi nella seduta del 13 giugno un emendamento che accoglie tale condizione ed inoltre sposta la copertura dall'accantonamento del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio a quello del Ministero del tesoro, deliberando quindi di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 6ª Commissione permanente, che in data 15 giugno ha espresso parere favorevole. Per quanto di competenza non vi sono pertanto problemi sull'emendamento, ma poichè nel frattempo alcuni provvedimenti legislativi hanno utilizzato le disponibilità relative alla Presidenza del Consiglio a cui faceva riferimento la copertura originaria del disegno di legge, occorre specificare che l'approvazione dell'emendamento è una condizione necessaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al perdurare del nulla osta già a suo tempo espresso sul testo.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento trasmesso, precisando che la sua approvazione è una condizione necessaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al perdurare

del nulla osta già a a suo tempo espresso sul testo del disegno di legge, nonchè ai fini della copertura dei provvedimenti legislativi *in itinere* che insistono sulla rubrica «Presidenza del Consiglio» del capitolo 6856.

(1209) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 26 aprile.

Il relatore TAMPONI ricorda che aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento. Essendo scaduto il termine previsto dal Regolamento senza che tale relazione sia pervenuta e tenuto conto del fatto che la Commissione di merito deve procedere all'esame del disegno di legge, si tratta di decidere se dar luogo ugualmente all'espressione del parere.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, sulla base di dati forniti dal Ministero del lavoro, la quantificazione dell'onere derivante dal disegno di legge si discosterebbe sensibilmente da quanto indicato nello stesso, essendo pari a 320 miliardi di lire a fronte dei 3,6 miliardi di lire previsti nella clausola di copertura. Sulla base di questi dati, esprime parere contrario sul provvedimento.

Il senatore CAPONI propone il rinvio del seguito dell'esame, in attesa della relazione tecnica a suo tempo richiesta.

Si associa il presidente COPERCINI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(221-A) Emendamenti al disegno di legge: TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(Parere alla 12ª Commissione. Contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore DUJANY, ricordando che sul testo del disegno di legge, nonchè su alcuni emendamenti la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere.

Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali quello 9.1 - istitutivo di un centro nazionale di riferimento per i trapianti - comporta sicuramente oneri, peraltro non quantificati nè coperti.

Anche l'emendamento 12.1 appare oneroso, in quanto pone a carico delle unità sanitarie locali alcune spese relative all'effettuazione dei trapianti, ma in questo caso l'onere appare di portata modesta.

Si segnala quindi l'emendamento 18.1, che detta una disposizione di carattere contabile relativa ai bilanci regionali. Tale norma si pone in contrasto con la nuova legge di contabilità regionale e inoltre prevede un fondo perequativo tra regioni non disciplinato dall'ordinamento contabile, per cui su di essa il parere non può che essere di segno contrario.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 9.1 e 12.1.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 18.1.

(1701) IMPOSIMATO ed altri: Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti

(Parere alla 12^a Commissione. Contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAMPONI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che la 12^a Commissione esamina congiuntamente al testo unificato in materia di trapianti, sul quale la Sottocommissione espresse il proprio parere nella seduta del 14 febbraio, esaminando successivamente, in quella dell'8 marzo, alcuni emendamenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1701, si deve rilevare che esso contiene disposizioni suscettibili di comportare oneri, che peraltro non vengono quantificati nè coperti. Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3 riguardano le regioni e le province autonome, e dalla formulazione delle norme si evince che si tratta di spese obbligatorie. Gli articoli 5 e 6 comportano invece oneri a carico del Ministero della sanità.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore, e ritiene che debba essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge nel suo complesso.

Si associa il senatore MORANDO.

Ad avviso del relatore TAMPONI, potrebbe procedersi alla richiesta di una relazione tecnica sul disegno di legge, allo scopo di avere almeno una quantificazione degli oneri da esso derivanti.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 17,15.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria: parere di nulla osta;

alla 5^a Commissione:

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: parere favorevole;

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1858) LOMBARDI-CERRI ed altri - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero: parere contrario;

(1892) COVIELLO ed altri - Riforma dell'Istituto per il commercio estero: parere contrario.

ISTRUZIONE (7°)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria: parere favorevole;

alla 3ª Commissione:

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole;

alla 13ª Commissione:

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale: parere contrario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Fagni, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1846) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere non ostativo.*

alla 5ª Commissione:

(1910) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: parere favorevole con osservazioni.*

(1911) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 14,30

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito dell'esame di due ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di procedimenti civili e penali nei confronti dei senatori Rocchi e Mancuso.
- II. Seguito dell'esame del seguente documento:
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Regis (*Doc. IV-ter*, n. 3).

Verifica dei poteri

- I. Seguito dell'esame delle seguenti materie:
 - Verifica delle elezioni della regione Lazio.
 - Verifica delle elezioni della regione Umbria.
- II. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

- Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il disegno di legge:

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1706) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (1875).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
 - LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
 - DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
- IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

Procedure informative

Interrogazioni.

DIFESA (4°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (1742) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri*).

Affari assegnati

Esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

BILANCIO (5°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia (1823).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARPENEDO ed altri. - Provvedimenti per la regione Friuli-Venezia Giulia (1345).

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica astese (1146).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residen-

ziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: audizione di rappresentanti di Telepiù.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
 - FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- II. Esame del disegno di legge:
 - LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
 - CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395)
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) (1568).

- ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) (1661).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (224).

Materia di competenza

Esame di proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna.

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).

- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).
- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Esame dei disegni di legge:

- LOMBARDI CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).

II. Esame dei disegni di legge:

- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SPERONI. - Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali (31).
- MARCHETTI ed altri. - Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (111).
- DANIELE GALDI ed altri. - Fondi di previdenza per le persone adette alle cure domestiche della propria famiglia (151).
- MANFROI ed altri. - Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (766).
- CAMO e COSTA. - Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (833).
- SCRIVANI e DI BELLA. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (1157).
- CUSIMANO. - Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali (1205).
- TRIPODI ed altri. - Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (1253).

- SALVATO ed altri. - Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1355).
- FOLLONI ed altri. - Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (1359).
- MANFROI ed altri. - Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (1408).
- NATALI. - Norme previdenziali in materia agricola (1512).
- SALVATO ed altri. - Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (1662).
- e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 15,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).
- IMPOSIMATO ed altri. - Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espanti e dei trapianti (1701).

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 12*).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (1931).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 9,30

Indagine in materia di sicurezza del sangue

Audizione del colonnello Mario Palombo, comandante generale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 14,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 18

- Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.
- Seguito della discussione del documento recante proposte di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale, in materia di confisca obbligatoria.
- Discussione della relazione sul «Caso Cordopatri».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 18

Audizione del dottor Mohamed Ragis Mohamed e dell'ammiraglio Said Abdalla Omar, rispettivamente presidente e segretario della SNU (Somali National Union).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 19 luglio 1995, ore 14,30

Seguito dell'esame della proposta di parere al Governo sulla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993).
